



## **Piano Paesistico del Terrazzo Novara - Vespolate** **Relazione**

**X SETTORE – *Urbanistica e Trasporti***

***Dirigente*** - Arch. Luigi IORIO

***Funzionario Responsabile di P. O.*** - Arch. Tiziana MASUZZO

***UFFICIO URBANISTICA E PIANO TERRITORIALE***

Sig.ra Angela ALFINI  
Dis. Prog. Simona ANTICHINI  
Sig.ra Manuela GABRIELE  
Geom. Patrizia GRUA  
Arch. Astrid MONGRANDI  
Geom. Michela RAVASIO

**Questo Piano Paesistico è stato redatto in collaborazione con:**

**I Comuni di:**

GARBAGNA NOVARESE  
GRANOZZO CON MONTICELLO  
NIBBIOLA  
NOVARA  
VESPOLATE

**Le Associazioni:**

AGRICOLE  
IRRIGAZIONE EST – SESIA  
AMICI DEL PARCO DELLA BATTAGLIA

**Si ringraziano per la gentile collaborazione:**

IX Settore Agricoltura – P.A. Paolo MIGLIO  
Dott. Mario CACCIA (Incaricato)

VIII Settore Turismo – Arch. Antonella FERRARI (Incaricata)  
Arch. Lucia FERRARIS (Incaricata)

Dott.sa Silvia DEL NEVO  
Ing. Davide IMAZIO  
Dr. Marco MASTRONUNZIO

**Sono elaborati costitutivi del progetto di Piano:**

- Relazione;
- Le seguenti Tavole Analitiche:
  - Tavola 1: “Le unità geoambientali” (scala 1:25.000)
  - Tavola 2: “Capacità d’uso dei suoli” (scala 1:25.000)
  - Tavola 3: “Mosaicatura PRG vigenti” (scala 1:25.000)
  - Tavola 4: “Tutele paesistico- ambientali e faunistiche in atto” (scala 1:25.000)
  - Tavola 5: “Il sistema dell’accessibilità” (scala 1:25.000)
  - Tavola 6: “Il sistema dei beni culturali- architettonici” (scala 1:25.000)
  - Tavola 7: “Uso del Suolo” (scala 1:10.000)
- Le seguenti Tavole di Progetto:
  - Tavola A: *Risorse Geoambientali* (scala 1:10.000)
  - Tavola B: *Sistema Insediativo* (scala 1:10.000)
  - Tavola C: *Valorizzazione del Paesaggio* (scala 1:10.000)
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Rapporto Ambientale per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- Sintesi non Tecnica.

## INDICE - Relazione

<b>1. Definizione, obiettivi e strumenti</b>	<b>pag. 7</b>
1.1. Area in oggetto	pag. 7
1.1.1 ANALISI SWOT DEL PAESAGGIO IN OGGETTO	pag. 10
1.1.2 INTERESSE STORICO	pag. 14
1.2. Obiettivi del Piano Paesistico	pag. 19
1.3. Quadro normativo	pag. 22
1.3.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR)	pag. 29
1.3.2 PIANO TERRITORIALE REGIONALE “OVEST TICINO” (PTR “OVEST TICINO”)	pag. 31
1.3.3 PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE (PTP)	pag. 33
1.3.4 PIANI REGOLATORI GENERALI COMUNALI (P.R.G.C.)	pag. 39
1.4. Criteri e metodologia	pag. 50
<b>schede di censimento dei beni</b>	pag. 62
<b>2. Tutela e valorizzazione delle risorse naturalistiche e ambientali</b>	pag. 63
2.1. Assetto geomorfologico	pag. 64
2.2. Sistema delle acque di superficie: corsi naturali, seminaturali, rete irrigua, zone umide	pag. 65
2.3. Sistema del verde	pag. 67
2.4. Rete ecologica	pag. 70
2.5. Relazioni sistema agricolo – sistema naturale	pag. 72
2.6. Le aree degradate	pag. 73
<b>3. Il sistema insediativo</b>	pag. 75
3.1. Considerazioni generali	pag. 75
3.2. Individuazione dei sub-ambiti	pag. 78
3.3. Gli insediamenti agricoli	pag. 84
<b>4. Il paesaggio: valorizzazione e fruizione</b>	pag. 88
4.1. Il paesaggio	pag. 88

4.2. Le peculiarità paesistiche	pag. 90
4.3. Il sistema della fruizione: itinerari, soste e coni visuali	pag. 94
<b>5. Dalla “Predisposizione” all’ ”Adozione” del Progetto</b>	pag. 99
5.1. Si è modificato il quadro normativo a livello nazionale	pag. 99
5.2. Si è modificato il quadro normativo a livello regionale	pag. 101
5.2.1    Nuova legge sul paesaggio	pag. 102
5.2.2    Nuove opportunità per l’architettura rurale	pag. 102
5.2.3    Modifiche normative al Piano Territoriale Regionale	pag. 102
5.3. Si è modificato il quadro normativo a livello comunale	pag. 103
5.4. Conclusioni	pag. 104


#### **Schede Normative**

pag. 107

## CAPITOLO 1

### DEFINIZIONE, OBIETTIVI E STRUMENTI

#### 1.1 – AREA IN OGGETTO



una sorta di territorio di relazione tra l'area urbana del capoluogo e gli insediamenti a sud, non solo di interesse geologico, ma anche di valore ambientale e storico per essere stato scenario della famosa Battaglia Risorgimentale del 23 marzo 1849.

Si tratta di grandi spazi aperti caratterizzati dalla presenza dell'acqua nei periodi di crescita del riso, nei quali gli elementi emergenti di riferimento sono costituiti quasi esclusivamente dalle cascine e dai nuclei rurali: la perdita delle alberature di ripa e di bordo campo, dovuta all'estendersi delle camere e all'uso di diserbanti mirati, è certamente un aspetto negativo difficilmente ovviabile se non con interventi di sostegno di carattere estensivo. Dove la coltura del riso non è conveniente subentra quella del mais, soprattutto per la produzione di mangimi per l'allevamento, che è pure consistente, con analoghi effetti sull'apiattimento del paesaggio ma, se possibile, con ancor meno capacità di caratterizzazione.

L'area ha mantenuto il suo carattere rurale ed è pertanto caratterizzata da un paesaggio lievemente collinare di dossi e vallette in alcune parti compromesse dai livellamenti operati dalle camere di risaia.

Il perimetro del Piano riprende quello individuato dal decreto di Vincolo ex, art.139 DL.490/1999 (ora D.L.gs 42/2004) per la porzione compresa nel Comune di Novara, viene esteso fino a Vespolate, lungo l'asta dell'Agogna, ad ovest e lungo la ferrovia Milano-Mortara ad est.

L'area, che coinvolge i territori comunali di Novara, Garbagna Novarese, Granozzo con Monticello, Nibbiola e Vespolate, si sviluppa a sud dell'abitato novarese tra il canale Quintino Sella e il torrente Agogna, in parte oltre il confine meridionale sui Comuni limitrofi fino a Vespolate.

In quanto terrazzo alluvionale fluvioglaciale ghiaioso, alterato in terreni argillosi giallo-ocracei per uno spessore massimo di 3 metri, costituisce

Questa interfaccia ecologica tra l'area urbana di Novara e la pianura oltre Vespolate è già, in qualche misura, articolata in sottosistemi o quanto meno in ambiti territoriali predefiniti dalle condizioni geomorfologiche, o storiche, o vincolative.

L'infrastrutturazione agraria è rada, data la dimensione medio-grande delle aziende, ed è spesso alterata dalla presenza delle grandi diretrici di comunicazione.

L'inserimento di grandi infrastrutture come la tangenziale a sud di Novara e la sistemazione di alcuni impianti tecnologici presenti fin d'ora nell'area, devono costituire occasioni per la realizzazione della rete ecologica trasversale, tra l'Agogna e le aree protette, attraverso un'attenta valutazione delle opere di mitigazione che accompagneranno le rispettive valutazioni o verifiche di impatto ambientale previste dalle leggi regionali vigenti.

Pur essendo l'interesse storico aspetto rilevante, non è l'unico per quanto riguarda la particolarità del luogo portatore di uno speciale significato ambientale, con lo sviluppo di una sorta di paesaggio unico nell'area, non altrimenti confrontabile con altre campagne novaresi.

Per quanto concerne lo scenario della battaglia, uno degli aspetti più significativi riguarda il fronte delle risaie, all'epoca molto più arretrato rispetto alle posizioni attuali con qualche conseguenza, forse, anche in ordine all'andamento delle operazioni militari. Il luogo era, in quel tempo, particolarmente impegnato da colture di cereali, per metà seminativo (a sud di Novara tra il Quintino Sella e l'Agogna) e per la restante metà occupato da prati, pascoli, marcite e vigne con una discreta presenza di alcune aree boscate allora di notevoli dimensioni, oggi inesistente, sul fianco della cascina Bertona.

La scomparsa del bosco, delle vigne e quella pressoché totale delle marcite, dei pascoli e di gran parte delle colture aratorie, a fronte delle attuali risaie, non hanno snaturato l'aspetto rurale del suolo.

Da una lettura della cartografia storica comparata con la situazione attuale si può notare come tutta la rete viaria della metà dell'800 sia tuttora efficiente anche per tutte le relazioni con il territorio extraurbano limitrofo: questo dato mostra un'importante continuità delle relazioni territoriali dell'area del terrazzo in questione anche oltre i confini comunali.

Viene in tal modo garantita l'acquisizione consapevole di ulteriori indirizzi operativi e la loro selezione all'interno di una linea di coerenza con la finalità fondativa di un documento di supporto all'avvio della pianificazione paesistica dell'intera area.

Oltre alla conservazione e valorizzazione dei caratteri morfologici del terrazzo e delle vallette interne, spesso indeboliti da pratiche culturali legate all'allargamento delle "camere" del riso o dall'attività di cava, e in accordo con quanto già programmato dalla città di Novara, dando

attuazione al Piano si dovranno individuare gli spazi e le condizioni di inserimento di attività di fruizione agritouristica, soprattutto in risposta alle esigenze di tempo libero della città capoluogo.

### 1.1.1 ANALISI SWOT DEL PAESAGGIO IN OGGETTO

La zona del terrazzo Novara – Vespolate presa in esame in questa sede si presta a diverse considerazioni. Al fine di una maggiore chiarezza, si è ritenuto opportuno procedere all'analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) del territorio, identificando i punti di forza e di debolezza del sistema locale, valutando le opportunità ed i rischi che si manifestano nell'ambiente esterno e - conseguentemente - a tratteggiare scenari evolutivi in grado di esemplificare possibili traiettorie di sviluppo. Un'analisi di questo tipo è utile per individuare gli obiettivi desiderabili, le strategie, le azioni da compiere e i soggetti interessati, al fine di promuovere un ordinato sviluppo economico-territoriale della zona.

Punti di forza (Strength)	Punti di debolezza (Weakness)
La provincia di Novara è una "regione cerniera", collocata in una posizione geografica privilegiata, sia rispetto agli assi Lione-Trieste-Est Europa e Centro Europa-Sempione-Genova-Mediterraneo, sia rispetto alle due principali aree metropolitane del nord Italia. L'area novarese è collocata in uno snodo infrastrutturale di eccezionale rilievo. Il suo territorio è interessato da una forte rete autostradale (A4, A26), da una fitta rete su ferro e si affaccia sul nuovo scalo di Malpensa 2000.	Il necessario ammodernamento delle reti è in ritardo rispetto ai processi in corso.
Il ruolo degli enti locali è riconosciuto dai principali interlocutori economici e sociali: sono frequenti le iniziative di discussione e concertazione.	Fatica a partire il concetto di pianificazione concertata e compartecipata con tutti gli attori, soprattutto a livello paesaggistico.
Il settore agricolo è forte e industrializzato, centrato su un tessuto di imprese ben organizzate.	La spinta industrializzazione e la mono-cultura risicola della pianura hanno modificato il paesaggio e ridotto la qualità ambientale delle aree urbane intercluse. La coltura del riso si sta avviando verso un periodo di concorrenza

	internazionale e di modifiche al regime delle sovvenzioni.
La tradizione imprenditoriale del novarese è antica: è forte una cultura d'impresa radicata localmente.	E' stata finora assente una politica specifica per i distretti industriali; solo attualmente si stanno concretizzando gli sforzi in tal senso.
La provincia dispone di straordinarie risorse ambientali.	Il settore turistico è importante ma fragile, soprattutto perché legato a una struttura d'impresa tradizionale.  Manca una offerta adeguata nei servizi a sostegno e a complemento del turismo ricreativo e nel segmento del turismo d'affari.
Rivalutazione degli ambienti umidi naturali locali.	Nel corso della storia, la malaria ha mietuto così tante vittime che si è voluto allontanarne i potenziali pericoli attraverso interventi di bonifica. La conseguenza è stata una drastica diminuzione degli ambienti umidi naturali.
Il terrazzo della zona Novara/Vespolate è stato inserito nella Rete Ecologica della Provincia. L'ambito rurale riveste il ruolo principale nella costruzione e nel mantenimento della Rete Ecologica.	Inserimento di grandi infrastrutture nel terrazzo Novara/Vespolate come la tangenziale a sud di Novara e la sistemazione di alcuni impianti tecnologici presenti fin d'ora nell'area.
Presenza significativa di architetture rurali, da valorizzare dislocate nel terrazzo, utili alla conoscenza della storia locale e delle colture risicole.	Considerazione spesso limitata delle architetture rurali, che porta al loro degrado e, in alcuni casi, può condurre alla loro demolizione.

Opportunità (Opportunities)	Rischi (Threats)
Si avrà a breve la stesura del PTR e del PPR e la presenza di strumenti di concertazione già operativi e programmati.	Difficoltà nel coordinamento tra gli Enti coinvolti.
Possibile avvio regionale di un distretto agro-industriale risicolo.	Aspettative di crisi strutturale delle colture risicole.
Elevata domanda di qualità ambientale e urbanistica dei nuovi insediamenti.	Interventi sul fronte immobiliare e infrastrutturale, in relazione ai grandi progetti in corso di attuazione, con conseguente riduzione della qualità ambientale e della qualità della vita.
Realizzazione di una rete ecologia trasversale, tra il Torrente Agogna e le aree protette, nelle aree verdi urbane e il Terrazzo di Novara/Vespolate.	Il sistema insediativo non sempre evidenzia con chiarezza i condizionamenti morfologici ed il legame con i corsi d'acqua naturali e le infrastrutture irrigue storiche che hanno determinato l'ubicazione e lo sviluppo dei centri abitati.
Stagni e paludi rappresentano il confine tra terra e acqua, in grado di produrre una variegata serie di habitat che è fondamentale per la salvaguardia della biodiversità animale e vegetale. Costituiscono una componente essenziale dell'equilibrio idraulico del territorio, in quanto serbatoi naturali atti a mitigare l'impatto delle piene. Importante è, inoltre, la loro funzione nei periodi di prolungata siccità, garantendo il mantenimento dell'umidità dei terreni circostanti.	Gli impianti tecnologici, il nuovo Ospedale di Novara e la viabilità a basso impatto ambientale, nei confronti della natura, possono rappresentare un rischio ma allo stesso tempo un'opportunità.

Lo scenario virtuoso	Lo scenario "critico"
Rilancio di uno sviluppo "ambientalmente sostenibile" del settore turistico, fortemente intrecciato alla valorizzazione del patrimonio storico ambientale e paesaggistico.	Riduzione della qualità ambientale e della qualità della vita, in ragione della realizzazione di operazioni e progetti non coordinati, ad elevato consumo di suolo e impatto ambientale.
Evoluzione <i>market-oriented</i> della produzione risicola, più rispettosa dell'ambiente e forte valorizzazione dei prodotti tipici nei segmenti delle colture non industrializzate.	Crisi del settore della produzione risicola e riduzione drastica del peso dell'agricoltura nell'equilibrio economico-produttivo complessivo del novarese.
Ruolo crescente della provincia di Novara nei confronti delle Regioni, del Governo e dell'UE. Forte capacità di coordinamento delle azioni dei comuni e di coinvolgimento dei comuni nell'elaborazione delle strategie di sviluppo.	Scarsa programmazione e scarso coordinamento delle azioni svolte dalle singole comunità locali.
La promozione di forme di agricoltura integrata o biologica, la tutela delle piccole aree umide ad uso agricolo. Occorre agganciare lo sviluppo agricolo alla fornitura di servizi ambientali, con gradualità e coinvolgere gli agricoltori in prima persona, promuovendo connessioni tra agricoltura, ambiente e fruizione del territorio.	Scarso controllo del territorio.  Scarsa cultura dell'ambiente e del paesaggio che porta ad osteggiare gli sforzi per migliorare entrambi.

## 1.1.2 INTERESSE STORICO

---

Le sub-aree storico culturali inerenti al territorio in esame sono le seguenti, come individuate nell'art. 4.1 della Relazione Illustrativa del PTP Novara :

- 1) Novara
- 2) Piana del Basso novarese

### 1) Novara

Comprende il solo comune di Novara, con i centri storici di Novara, Pernate, Lumellogno, oltre a 10 nuclei rurali, quasi tutti di antiche origini.

Il sistema insediativo non sempre evidenzia con chiarezza i condizionamenti morfologici ed il legame con i corsi d'acqua naturali e le infrastrutture irrigue storiche che hanno determinato l'ubicazione ed il successivo sviluppo dei centri abitati.

Il sistema insediativo è fortemente connotato e condizionato dalla presenza del centro urbano di Novara.

I piccoli centri storici, unitamente ai nuclei rurali, che solo in alcuni casi sono stati inglobati nella espansione urbana (es. Bicocca) svolgono, assieme alle cascine, un fondamentale ruolo di strutturazione del territorio extraurbano; essi sono disposti lungo alcune importanti direttrici viarie storiche (Bicocca e Torrion Quartara a sud) o lungo direttrici secondarie da Novara.

Sotto il profilo della produzione edilizia va distinta Novara-città dal territorio circostante. La prima presenta un centro storico a struttura urbanistica regolare, di impianto romano e caratteri urbani determinati dalle complesse trasformazioni storiche in parte ancora leggibili, con presenza di edifici di varia epoca e stile, e dalla localizzazione storica delle funzioni amministrative, cui consegue la presenza di importanti edifici pubblici e complessi architettonici di pregio.

Il territorio circostante, vocato all'agricoltura, presenta invece una produzione edilizia spiccatamente rurale o di derivazione rurale; la tipologia prevalente e caratterizzante l'area è quella della cascina, in particolare quella a corte, realizzata in laterizio, con copertura in coppi ed orizzontamenti prevalentemente lignei sino alla fine dell'Ottocento, successivamente in travetti di ferro e voltini; uso della volta in mattoni di solito limitata alle stalle, o ai piani terra. Vi è la presenza di edifici residenziali con caratteri rurali, quali case di ringhiera con distribuzioni a ballatoio e semplici edifici "a schiera" su due piani, organizzati intorno ad un cortile comune o disposti in linea con antistante spazio privato (orto o giardino).

I sistemi di beni diffusi e caratterizzanti la subarea sono riconducibili agli edifici rurali, in particolare rappresentati dalla tipologia delle cascine a corte, e agli edifici storico industriali.

## 2) Piana del Basso novarese

Comprende i comuni di Borgolavezzaro, Casalino, Garbagna Novarese, Granozzo con Monticello, Nibbiola, Sozzago, Terdobbiate, Tornaco, Vespolate e Vinzaglio, classificati come centri storici.

Il paesaggio agrario della piana irrigua del Basso novarese è caratterizzato e fortemente condizionato dalla coltura del riso, con limitati seminativi, pioppicoltura prevalentemente a filare e localizzata frutticoltura; esso appare profondamente antropizzato e regolato a fini produttivi, frutto della secolare opera di bonifica e trasformazione che ha determinato la semplificazione morfologica del territorio, livellato e terrazzato anche sulla dorsale fluvio-glaciale, e la fitta infrastrutturazione irrigua con reti di canali, rogge, fossi, fontanili; scarse le testimonianze di passate pratiche colturali (gelso, vite, marcita) e inconsistente la presenza di elementi vegetali minori, limitata a qualche albero isolato, a siepi e filari lungo i fontanili, con residua e poco consistente presenza di boschi ripariali.

Il sistema insediativo risente ancora fortemente della presenza di Novara, il cui ruolo polarizzatore ha limitato lo sviluppo dei centri urbani, tutti storicamente legati alla città. Questi centri storici sono disposti lungo alcune importanti direttive viarie storiche (Garbagna, Nibbiola e Vespolate a sud della città) o lungo direttive secondarie in rapporto alle aree di produzione agricola.

Da segnalare la presenza di centri di origine medievale ad impianto urbano regolare ad andamento anulare ma pur sempre strutturato su due assi ortogonali e con struttura compatta (Vespolate, sede di ricetto); altri centri presentano uno sviluppo tendenzialmente lineare (Garbagna, Nibbiola, Granozzo, Monticello) o semi-anulare. L'area si caratterizza per una produzione edilizia di chiara impronta rurale, con presenza nei centri principali di pochi edifici dai caratteri urbani (Vespolate) e/o di un bene particolarmente significativo e strutturante (castello e ricetto a Vespolate, castelli a Nibbiola, Monticello, palazzo settecentesco a Garbagna).

Frequente la presenza di edifici residenziali con caratteri rurali, quali piccole cascine, case con distribuzioni a ballatoio ed edifici "a schiera" su due piani.

La tipologia prevalente più diffusa e maggiormente caratterizzante l'area è quella della cascina, in particolare con struttura a corte; degna di interesse la presenza di castelli, quasi sempre trasformati in prestigiose residenze padronali.

Novara con il suo territorio risulta al confine fra Lombardia e Piemonte e storicamente rappresenta un territorio di conquista varie volte conteso, a partire dalla romanizzazione, soggetto, nei secoli dell'età comunale, a divisioni feudali, sottoposto all'autorità milanese durante tutto il medioevo e

sino al cinquecento. Novara fu ultima fra le grandi città del Piemonte a partecipare al processo di formazione dello Stato Sabaudo.

Dal 1427 il novarese era divenuto territorio di confine fra le due potenze contrapposte con i loro alleati, con la linea di confine inizialmente attestata sul fiume Sesia ed in epoca più tarda sul Ticino. A partire dalla fine del XV secolo Novara venne più volte occupata dai Franchi e dai Milanesi sino al 1515 quando, dopo la battaglia di Melegnano, i francesi entrarono vittoriosi in Novara e vi rimasero fino all'arrivo degli spagnoli che, dopo la vittoria di Pavia nel 1527, occuparono il Ducato di Milano con i suoi possedimenti novaresi. La città divenne allora (1538) marchesato infeudato a Pier Luigi Farnese duca di Parma, fino al 1602, anno in cui venne riscattata a spese dei cittadini e direttamente controllata dagli spagnoli.

Dal 1714 (pace di Rastad) al 1734 Novara fu sotto il dominio degli Asburgo d'Austria, mettendo così termine al lungo periodo di dominazione spagnola. In seguito Novara ed il novarese vennero occupati da Carlo Emanuele III di Savoia (Pace di Vienna, 1738); dieci anni dopo (1748) ottenne anche l'alto novarese, limitando il dominio austriaco oltre il Ticino, al Lombardo-Veneto.

Dal 1800, sotto il dominio napoleonico, Novara è inserita nella Repubblica Cisalpina (poi Regno d'Italia), capitale del dipartimento dell'Agogna, sino al 1814 quando, con la sconfitta di Napoleone torna definitivamente nel Regno di Sardegna seguendone le sorti sino ad oggi.

Il novarese rappresenta, pertanto, il collegamento fra due territori, quello lombardo e quello piemontese, culturalmente diversi ma fra loro legati da importanti vie di scambio, prima fra tutte quella fra i due capoluoghi, Milano e Torino; ma anche posizionato lungo una importante connessione nord-sud, tra il nord Europa, attraverso i passi alpini ed il porto di Genova; entrambe tali direttive storiche principali hanno condizionato, e tuttora condizionano lo sviluppo dei centri urbani e la loro emergenza ed influenza territoriale.

La porzione a ridosso di Novara, denominata Parco della Battaglia, è tutelata da un vincolo paesistico ai sensi della L.1497/39, ma sia il PTR Ovest Ticino, sia il Comitato provinciale Aree Protette segnalano la necessità dell'estensione della tutela a tutto il terrazzo fino al nucleo di Vespolate.

## LA BATTAGLIA DELLA BICOCCA – 23 MARZO 1849

La battaglia combattuta a Novara il 23 marzo 1849 segnò il momento fondamentale di svolta nel Risorgimento.

Il 12 marzo 1849 il governo piemontese aveva deciso di riprendere le armi contro l'Impero asburgico.

Il 20 marzo, gli Austriaci avevano varcato il fiume a Pavia e fatto irruzione nel territorio sabaudo.

Il giorno dopo alcuni reparti tennero testa al nemico guidato dal feldmaresciallo Radetzky alla Sforzesca. L'esercito ripiegò su Novara e qui fu deciso di dare la battaglia decisiva.

La linea del fronte era estesa circa tre chilometri e mezzo e correva nella campagna poco a sud di Novara.

La mattina del 23 marzo 1849, gli Austriaci avanzarono provenendo da Mortara; l'assalto del 2° Corpo asburgico avvenne verso le 11. La difesa ed il contrattacco della 3ª Divisione piemontese fecero comprendere al generale austriaco di aver davanti l'intera armata di Carlo Alberto; egli chiese allora immediatamente rinforzi. Radetzky fece avanzare il 3°Corpo e ordinò anche alle altre grandi unità di convergere su Novara affrettando la marcia.


Dopo che un nuovo attacco del 2°Corpo venne respinto, si sviluppò la controffensiva piemontese. L'esercito asburgico era in chiara difficoltà. Successivamente l'offensiva nemica riprese con nuovo slancio, grazie anche ai rinforzi. Le cascine della Bicocca furono perse e riprese più volte.

Fu il Capo di Stato Maggiore gen. Alessandro La Marmora a ordinare la ritirata.

Al cessare dei combattimenti i Piemontesi si erano ormai rinchiusi in gran parte entro le mura di Novara, dove soldati sbandati si abbandonarono a violenze e saccheggi. Carlo Alberto, che nel corso della giornata aveva più volte affrontato il pericolo, abdicò a favore del figlio Vittorio Emanuele.

La battaglia costò più di 5.000 uomini per parte tra morti, feriti, prigionieri e dispersi. L'entità e l'equivalersi delle perdite stanno ad indicare l'intensità e l'incertezza dei combattimenti.

La lezione della tragica giornata del 23 marzo 1849 non andò sprecata, poiché ebbe il merito di insegnare agli Italiani gli obiettivi da conseguire per sconfiggere l'Impero Asburgico: lo capì bene Cavour che, in capo a soli dieci anni riuscì - con l'aiuto della Francia di Napoleone III e l'iniziativa di



Garibaldi - ad unificare l'Italia. Questi avvenimenti furono lo stimolo alla riflessione politica che spalancò le porte dell'Italia moderna.

Nonostante l'evento storico si sia svolto soprattutto nell'area a ridosso della città di Novara, anche i territori dei Comuni limitrofi ne sono stati in qualche misura interessati: in un'antica carta dell'epoca si può osservare il 1° corpo Austriaco risalire da Monticello e il 2°, proveniente da Mortara, dividersi in tre fronti proprio all'interno dell'abitato di Garbagna, con una prima occupazione delle cascine Boriola e Boriotta, utilizzate poi come punti di raccolta con le sedi di Comando, e sviluppando contestualmente il vero attacco al Castellazzo e alla Farsà sul ciglione che corre da Olengo a S. Nazzaro.

La considerazione dell'importanza della battaglia del 23 marzo 1849 portò nel maggio 1989 alla costituzione di un Comitato per il Parco della Battaglia della Bicocca, la cui proposta fu quella di costituire un "parco" senza recinzioni o particolari strutture tale da preservare, valorizzare e rendere fruibile un'area con un grande contenuto storico, paesaggistico, architettonico e naturalistico. Questa proposta fu raccolta dalla Regione Piemonte, che nel marzo del 1992 pose un vincolo di tutela storica e paesaggistica su un'area che va dal torrente Agogna, ad ovest, al canale Quintino Sella, ad est, e dalla Piazza d'Armi, a nord, agli estremi confini comunali, a sud. Una commissione costituita dal Comune di Novara ha definito successivamente le caratteristiche del parco e le opere da realizzarvi. Indicativamente esse comprendono:

- restauro dei principali edifici e monumenti storici;
- dislocazione di tabelloni, pannelli esplicativi e mappe nei luoghi più significativi;
- indicazione di itinerari per passeggiate a piedi o in bicicletta;
- creazione di un piccolo museo;
- realizzazione di punti di sosta e aree piantumate.

Nel quadro di riferimento paesistico-ambientale trova spazio lo stesso "Piano di valorizzazione storico-ambientale della valle dell'Arbogna"<sup>1</sup>, la cui finalità era appunto quella di esaltare la memoria dell'evento storico della Battaglia di Novara con una lettura paesistica del Territorio da operarsi tramite il recupero del paesaggio rurale e l'incentivazione dell'attività agricola.

Significativo potrà risultare, nel caso, la collaterale analisi delle relazioni territoriali comparate, se le condizioni dell'indagine lo consentiranno, tra le situazioni analizzate e il conseguente uso del suolo.

---

<sup>1</sup> Arch. Sergio Rizzi

## 1.2 – OBIETTIVI DEL PIANO PAESISTICO

La finalità del Piano Paesistico del territorio in oggetto - area di notevole interesse paesistico alla scala sovra comunale – è duplice, di salvaguardia e di tutela dell'area nel suo complesso e di promozione di regole, indirizzi e proposte progettuali mirate alla valorizzazione dei luoghi, delle relazioni territoriali, del patrimonio ambientale dei beni di interesse storico e documentario presenti. L'attività propedeutica che ha preceduto la redazione del Piano Paesistico ha individuato le migliori condizioni metodologiche, tecniche e procedurali per la fase di progettazione in senso stretto, individuando in particolare un efficace percorso di concertazione istituzionale al fine di coinvolgere in termini propositivi tutti gli Enti Locali interessati, opportunamente coordinati dall'Assessorato alla Programmazione Territoriale dell'Amministrazione Provinciale. La redazione del Piano è stata accompagnata dagli incontri con tali Enti e Associazioni coinvolte, oltre ad essere stata ufficializzata con la sigla dell'Accordo di Pianificazione<sup>2</sup> che ne sta alla base. L'impegno reciprocamente assunto è quello di proseguire l'attività di tale “tavolo tecnico” affinché il Piano non rimanga sulla carta ma venga effettivamente attuato.

La lettura ambientale che la relazione si propone nelle sue fasi analitica e progettuale, ponendosi l'obiettivo di una riconsiderazione unitaria, interpreta funzioni, dinamiche, stati di fatto e progettuali delle diversità ambientali in rapporto alla finalità dichiarata di tutela e valorizzazione del luogo, cogliendone le potenzialità programmatiche, rimarcandone le qualità esplicite, segnalando prefigurazioni di possibili assetti integrati di sistema, in rapporto sempre ad una programmazione ambientale d'insieme.

Il lavoro svolto, esteso a tutta l'area del terrazzo fluvioglaciale, ha aperto ad una ricognizione dell'intero territorio orientato sia alla conoscenza qualitativa dei luoghi, tramite la lettura paesistica, che allo studio analitico delle diverse condizioni morfologiche e delle potenzialità progettuali programmabili.

L'uso contestuale di questi due parametri – qualitativo ed analitico-quantitativo – ha consentito di evidenziare i valori del paesaggio e di configurare dei livelli di utilizzazione del suolo compatibilmente con la qualità dell'ambiente naturale e dei vincoli, urbanistici e geomorfologici, di tutela del territorio.

---

<sup>2</sup> Siglato in data 22/12/2005 dalla Provincia di Novara e dai Comuni di: Garbagna Novarese, Granozzo con Monticello, Nibbiola, Novara, Vespolate ai sensi dell'art.1.5 del Piano Territoriale Provinciale.

I contenuti ed i compiti dello studio effettuato possono essere così sintetizzati:

- *raccolta di dati, informazioni, materiale etc... a vario titolo prodotto sulla specificità paesistica, ambientale e storica dell'ambito territoriale (coinvolgendo ad es. associazioni quale quella degli “Amici del Parco della Battaglia” o iniziative quali ad es. “Sulle strade delle risaie” etc.);*
- *ricognizione e valutazione integrata a scala territoriale delle modalità di trattamento dell'ambito, all'interno della strumentazione urbanistica vigente e/o adottata dei 5 comuni interessati e negli strumenti di pianificazione territoriale citati (P.T.R. e P.T.P.);*
- *ricognizione dei diversi livelli di tutela già in atto e/o di vincoli disposti da competenze legislative e/o di livello superiore (vincolo ex D.Lgs. 490/99 in Novara, previsione di “parco agricolo” nei comuni più a sud, fasce di rispetto lungo i corsi d'acqua previste dal Piano Assetto Idrogeologico del Po, limitazioni di ordine geomorfologico, etc....);*
- *approfondimento e finalizzazione di elaborati e studi già, per l' applicazione dei contenuti in sede di Piano Paesistico a tutto l'ambito territoriale;*
- *definizione dei contenuti dell’“Accordo di Pianificazione” che ha accompagnato l’elaborazione del Piano Paesistico con il concorso dei comuni interessati (ai sensi dell’art. 2.6 comma 2 NTA del P.T.P.) quale modalità di attuazione della pianificazione territoriale di livello provinciale;*
- *di conseguenza, affinamento e puntuale definizione del perimetro dell'ambito sottoposto alla successiva attività “istituzionale” di pianificazione paesistica (comma 3.2, art. 2.6 NTA P.T.P.);*
- *prima impostazione metodologica ed enunciazione di obiettivi, indirizzi e priorità progettuali da assumere quali “invarianti” della fase di elaborazione del Piano Paesistico, accompagnata da concordati indirizzi e criteri di impostazione normativa e procedurale.”*

Pertanto si è analizzato l'intero contesto territoriale in cui sono inseriti i beni culturali ed ambientali, puntuali e diffusi, materiali ed immateriali, attraverso le relazioni che intercorrono tra i beni stessi. Tali relazioni – che rispondono a criteri di ordine ecologico e storico – e la disposizione spaziale dei beni citati costituiscono di fatto il paesaggio.

Sinteticamente gli obiettivi del Piano sono:

- valorizzare le risorse storico–culturali
- riqualificare le risorse naturalistiche e ambientali
- sviluppare le risorse economico–produttive
- definire gli usi, le attività e gli interventi compatibili e incompatibili, per la tutela del paesaggio e la salvaguardia ambientale
- definire il sistema normativo:
  - tutela e valorizzazione
  - trasformazione/riqualificazione dei sistemi paesistici esistenti
  - progettazione e innovazione sul sistema paesistico territoriale
- stabilire i criteri e sviluppare gli interventi finalizzati alla trasformazione territoriale delle aree problematiche e quelli volti alla fruizione paesistica.

### 1.3 – QUADRO NORMATIVO

La Regione Piemonte, approvando nel 1977 la Legge Regionale Urbanistica n.56, che introduce norme generali per la tutela e la salvaguardia diffusa dei beni culturali ed ambientali e dei centri storici, imprime una svolta significativa riguardo l'attenzione verso quei beni, spesso a torto considerati minori, il cui complesso costituisce il tessuto diffuso del nostro patrimonio storico-culturale.

Occorre distinguere fra normativa specifica della pianificazione territoriale provinciale, costituita sostanzialmente dalla L.R. n. 56/77 e s.m.i. e dalla L. n. 142/90 che forniscono i principi informatori di tale pianificazione, dalla normativa specifica dei vari settori della pianificazione "geologica in senso lato" che riguarda in larga misura competenze statali e regionali, ma relativamente alle quali la Provincia assume spesso funzioni delegate.

Tali normative sono molto articolate e complesse ed in parte anche molto vecchie (T.U. sulle acque, approvato con R.D. 25 Luglio 1904, n. 523; vincolo idrogeologico, approvato con R.D. 30 Dicembre 1923, n. 3267; norme sull'attività estrattiva con R.D. 29 Luglio 1927, n. 1443), in parte decisamente più recenti sia sul territorio nazionale (D.M. 11/3/88 sulle Norme geotecniche; D.P.R. n.236 del 24/5/88 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano; L. 18/5/89 n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della Difesa del Suolo e s.m.i.), sia in ambito regionale piemontese come la normativa relativa alla pianificazione urbanistica (L.R. n. 56/77 e s.m.i.) e all'attività estrattiva (L.R. n. 69/78 e s.m.i.).

A tale quadro normativo si sono aggiunte in tempi più recenti una serie di normative e di momenti pianificatori di vario livello e complessità:

A livello nazionale:

- i momenti applicativi della L. 183/89 attraverso il Piano Stralcio per la difesa idrogeologica e della rete idrografica del bacino del Fiume Po.
- il D.L. 11 Giugno 98 n. 180 (Decreto Ronchi) convertito in Legge n. 267 del 3 Agosto 1998 recante misure di salvaguardia delle aree a rischio idrogeologico.

A livello regionale:

- la circolare P.G.R. n. 7 LAP del 8 Maggio 1996, sulla pianificazione geologica di livello comunale.

Con la legge 142/90 di riforma del sistema delle autonomie locali e con le conseguenti leggi regionali 45/94 (che ha introdotto modifiche alla LR 56/77 in materia di pianificazione territoriale), e

44/2000 (di attuazione del decreto 112/98, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alla Regione, alle Province e agli altri Enti Locali), le Province hanno assunto ulteriori e importanti compiti e responsabilità, soprattutto nel campo della pianificazione e gestione del territorio, di tutela e valorizzazione dell'ambiente e delle bellezze naturali, e di difesa delle acque e del suolo. Da un lato, quindi, l'art. 15 della legge 142 stabilisce che il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale fissi gli indirizzi generali di assetto del territorio, indicando:

- le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
- la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
- le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica e idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento al suolo e la regimentazione delle acque;
- le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

Con la LR 45/94 sono poi precisati il contenuto e le finalità del Piano Territoriale Provinciale e i suoi rapporti con la Pianificazione regionale:

*"Articolo 5, comma 2 - Il Piano Territoriale Provinciale ed il Piano Territoriale Metropolitano, in conformità con le indicazioni contenute nel Piano Territoriale Regionale, configurano l'assetto del territorio tutelando e valorizzando l'ambiente naturale nella sua integrità, considerano la pianificazione comunale esistente e coordinano le politiche per la trasformazione e la gestione del territorio che risultano necessarie per promuovere il corretto uso delle risorse ambientali e naturali e la razionale organizzazione territoriale delle attività e degli insediamenti."*

Quando il PTP prende in considerazione in modo specifico ed esauriente i valori ambientali del territorio, ha valore di Piano Paesistico ed è efficace ai sensi dell'art. 1 bis della legge 431/85, se ciò è esplicitamente dichiarato in sede di adozione.

La stessa legge detta altre norme e prescrizioni relative all'ambiente ed al paesaggio: tutela dei beni, integrazione degli elenchi 1497/39, misure di salvaguardia e altri provvedimenti cautelari o inibitori, trattamento delle aree vincolate da parte della pianificazione comunale, ecc. (essenzialmente agli artt. 9, 13, 24).

Il Piano Paesistico persegue finalità e obiettivi, dettando disposizioni con differente efficacia:

- prescrizioni immediatamente vincolanti cogenti nei confronti dei soggetti pubblici e privati e/o che esigono attuazione da parte dei soggetti della pianificazione locale;

- direttive, caratterizzate da un elevato grado di precisione e specificità, dal recepimento delle quali i soggetti della pianificazione possono discostarsi motivando le ragioni delle differenti scelte.
- indirizzi, cioè disposizioni di orientamento rivolte alla pianificazione locale.

L'elaborazione dei Piani Paesistici si colloca all'interno di un quadro normativo di riferimento che ingloba legislazioni di livello nazionale e regionale sia di carattere tematico e settoriale che più squisitamente di riferimento amministrativo:

L.R. 56/77 e s.m.i. - "Tutela ed uso del suolo" ;

- all'art.5.4, che i Piani Territoriali definiscano "...le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela e valorizzazione dei beni storico artistici ed ambientali....".
- all'art.12.7, che il Piano Regolatore comunale individui "...gli edifici ed i complessi di importanza storico artistica ed ambientale, delimita i centri storici, garantendo la loro tutela e la loro utilizzazione sociale, nonchè la qualificazione urbana nel suo complesso;"
- all'art.13, che il Piano Regolatore comunale perimetri e renda inedificabili "...le aree da salvaguardare per il loro pregio paesistico o naturalistico o di interesse storico, ambientale, etnologico ed archeologico;"

all'art.24 (Norme generali per i beni culturali ambientali) che il Piano Regolatore comunale individui i beni da salvaguardare "...anche se non individuati e vincolati in base alle leggi vigenti...", ricomprensivo fra questi "...gli insediamenti urbani aventi carattere storico-artistico e/o ambientale e le aree esterne di interesse storico e paesaggistico ad essi pertinenti...i nuclei minori, i monumenti isolati e i singoli edifici civili o rurali ed i manufatti, con le loro relative aree di pertinenza, aventi valore storico-artistico e/o ambientale o documentario...le aree di interesse paesistico ambientale..". In questo articolo inoltre si definiscono i tipi di intervento ammessi sugli edifici di interesse storico artistico, vincolati ai sensi della L.1089/39, della L.1497/39 o individuati dal PRGC, i compiti relativi alle aree di interesse archeologico, ed infine si specifica che l'individuazione di centri storici, nuclei, edifici singoli, manufatti di interesse storico-artistico e/o ambientale ed archeologico avvenga in sede di formazione di piano e concorra "...alla formazione

dell'inventario dei beni culturali ambientali promosso dalla Regione, cui spettano le operazioni di verifica e di continuo aggiornamento."

- L.R. 20/89 e s.m.i. - "Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici";
- L. 183/89 e s.m.i. - "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"
- L.R.35/95 - "Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale", che detta norme ed indirizzi ai comuni affinché provvedano ad eseguire un censimento dei caratteri costruttivi, tipologici, decorativi dei beni architettonici; da quanto risulta, tuttavia, l'applicazione di questa recente legge non ha ancora prodotto, almeno in provincia di Novara, risultati apprezzabili.
- L.R. 47/95 - "Norme per la tutela dei Biotopi";
- L.R. 50/95 - "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico del Piemonte";
- D. lgs. 112/98 - Decreto "Bassanini" in materia di decentramento amministrativo.
- L.R. 44/00 - Attuazione dei Decreti "Bassanini" in materia di decentramento amministrativo.
- D. lgs. 267/00 – "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
- D. lgs 42/04 - "Codice dei beni culturali e del paesaggio"
- L.R. 14/08 – "Norme per la valorizzazione del Paesaggio"

Quest'ultima norma in particolare è intervenuta nel periodo intercorso tra la "predisposizione" e "l'adozione" del Piano Paesistico, ed è di notevole importanza in quanto costituisce una importante opportunità per l'attuazione del Piano stesso (cfr. Capitolo 5).

Un'altra norma intervenuta durante l'iter di approvazione del presente Piano (in particolare tra l'adozione e l'approvazione) è la L.R. 32/2008 e s.m.i. che disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, con le relative competenze sub-delegate ai Comuni dotati di Commissione locale per il paesaggio.

L'ambiente ed il paesaggio sono assunti con valenza di bene e patrimonio collettivo da tutelare e preservare.

Dopo l'entrata in vigore della legge 142/90 (ora D. L.gs n.267/00), i vari soggetti istituzionali hanno rinnovati compiti, funzioni e responsabilità e partecipano alla definizione di programmi e scelte di politica territoriale utilizzando lo strumento amministrativo della pianificazione.

Vi sono, quindi, diversi strumenti pianificatori e differenti livelli di governo, ma aventi sempre una titolarità diretta ed autonomia decisionale; l'orientamento della strumentazione territoriale riguardo

la pianificazione paesistica si è ora evoluto verso un sempre minore centralismo regionale ed una maggiore interpretazione delle specificità locali.

- ✓ P.T.R. approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n.388-9126 in data 19.06.97.
- ✓ Ha subito una importante modifica con D.G.R “di adozione di variante normativa alle Norme di Attuazione” n. 13-8784 del 19/05/2008
- ✓ P.T.R. OVEST TICINO approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n.417-11196 del 23 Luglio 1997
- ✓ P.T.P. approvato del Consiglio Provinciale con deliberazione n° 5 del 08/02/2002
- ✓ Variante normativa al P.T.P. adottata con Delibera del Consiglio Provinciale n° 27 del 06/06/2008
- ✓ P.R.G. 80 comune di Novara, approvato con D.G.R. n°56-42799 del 02/04/1985
- ✓ Variante generale di P.R.G.C. di Novara, approvato con D.G.R. n. 51-8996 del 16/06/2008
- ✓ P.R.G.C. comune di Garbagna Novarese, approvato con D.G.R. n°1-3056 del 28/05/2001
- ✓ P.R.G.C. comune di Granozzo con Monticello, approvato con D.G.R. n° 32-22277 del 09/10/1997
- ✓ P.R.G.C. comune di Nibbiola, approvato con D.G.R. n° 40-42732 del 30/01/1995 (con varianti strutturali 1998 e 1999)
- ✓ Progetto preliminare di nuovo P.R.G.C. 2007 di Nibbiola adottato con D.C.C. n.22 del 26/11/2007
- ✓ P.R.G.C. comune di Vespolate, approvato con D.G.R. n°46-11652 del 29/02/1992
- ✓ Variante in iter di approvazione di Vespolate – adottato con D.C.C. n° 15 del 27/04/2004 integrata con D.C.C. N°3 del 25/02/2005.

Le scelte progettuali e le indicazioni normative contenute negli elaborati del Piano sono state fatte nel pieno rispetto dei vincoli territoriali esistenti il cui dettaglio ovvero le norme dei Piani Territoriali sovraordinati sono stati raccolti in schede al termine della presente Relazione.

Le categorie di vincolo riportate contribuiscono in diversa misura a comporre o rappresentare il paesaggio provinciale e, soprattutto, entrano nelle categorie normative del Piano Territoriale Provinciale o nei progetti di intervento di interesse e competenza della Provincia.

I vincoli rilevati sono:

- **vincolo paesaggistico ai sensi della Parte Terza del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”** ed in particolare:
  - art. 136 - *Immobili ed aree di notevole interesse pubblico.*
  - art. 142 - *Aree tutelate per legge.*
- **vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267**, dell'art. 5 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e della L.R. 45/89. Ai sensi dell'art. 30 della L.R. 56/77 e s.m.i., nei territori sottoposti a tale vincolo non sono ammessi interventi di trasformazione del suolo che possano alterarne l'equilibrio idrogeologico. Ogni intervento è condizionato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, al rilascio di specifica autorizzazione da parte dell'autorità competente.
- **vincolo di inedificabilità ai sensi dell'art. 29 della L.R. 56/77 e s.m.i.** lungo le sponde dei torrenti e dei canali individuati nei P.R.G. è vietata ogni nuova edificazione, oltretutto le relative opere di urbanizzazione, per una fascia di profondità, dal limite del demanio, di almeno 15 metri.
- **vincolo archeologico, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i.**
- **vincolo cimiteriale** con una profondità di 150 metri, non sono ammesse nuove costruzioni né l'ampliamento di quelle esistenti. Sono ammesse la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione degli edifici esistenti, senza aumento di volume, oltretutto la realizzazione di parcheggi, di parchi pubblici anche attrezzati, di colture arboree industriali.

✓ Tra i vincoli derivanti da decreti ex L.1497/39 alcuni riguardano porzioni limitate di territorio legate alla presenza di edifici di pregio. La tutela è quindi di tipo puntuale e non necessariamente richiede ulteriori prescrizioni da parte del piano provinciale, in qualche caso inoltre i vincoli coincidono con aree già protette ed integrate in ambito di Riserva o di Parco Regionale.

Altri, di dimensione maggiore, riguardano intere fasce territoriali come le "sponde" dei due maggiori laghi (peraltro trattate anche dal vincolo ex L.431/85) o l'area del Parco della Battaglia a sud di Novara. Queste aree fanno parte di più vasti ambiti di paesaggio considerati anche dal PTR come aree di elevato interesse paesistico e ambientale da sottoporre a specifica pianificazione paesistica.

- ✓ Tra i vincoli derivanti dalla L.431/85, i parchi e le riserve (nonché le zone umide) regionali istituiti, cui si aggiungono i biotopi individuati a livello regionale, sono soggetti a strumenti di pianificazione già definiti dalla LR.20/89, rivolti alla tutela paesistica ed ambientale di siti di grande interesse e si confrontano con la pianificazione provinciale soprattutto nell'ambito del grande tema della fruizione sociale e delle attrezzature per il tempo libero. Assieme alle aree boscate, alle zone coperte da usi civici, ai corsi d'acqua (cui andranno aggiunti i principali canali irrigui) costituiscono inoltre gli elementi di naturalità portanti della struttura ecologica dell'intero territorio provinciale.

Le fasce di pertinenza fluviale ai sensi di Piano di Bacino, ancorché costituiscano vincoli di carattere idrogeologico interessano la pianificazione provinciale soprattutto come elementi di maggiore definizione degli ambiti di pertinenza dei principali fiumi (Ticino, Sesia, Agogna e Terdoppio) rispetto alla delimitazione geometrica contenuta nella L.431/85.

## INDICAZIONI DEL PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE

---

### PIANO PAESISTICO DEL TERRAZZO DI NOVARA/VEPOLATE

Il Piano paesistico interessa i comuni di:

Novara, Garbagna Novarese, Nibbiola, Vespolate, Granozzo con Monticello.

Nell'area sono presenti i seguenti vincoli.

*Vincolo paesistico ex DL.490/1999, art.139, ora D.lgs. 42/2004, Parco della Battaglia*

*Acque: Agogna (vinc. ex DL.490/1999, art.146, ora D.lgs. 42/2004, e fasce A , B e C del PAI), torrente Arbogna (vincolo ex DL.490/1999, art.146, ora D.lgs. 42/2004.)*

Il patrimonio storico è rappresentato da :

*centri storici*: Novara (A), Nibbiola (E), Garbagna Novarese (E), Vespolate (D);  
*emergenze e beni di riferimento territoriale*: villa Monrepos con parco, cascina Santa Marta (Novara), castello di Nibbiola;

*beni di caratterizzazione dell'ambito*: cascine a corte con oratorio, e cascine sui bordi dei terrazzi, cappelle isolate, molini, opere idrauliche sull'Agogna

Canali: canale Quintino Sella

### **1.3.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR)**

---

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con D.C.R. n° 388-9126 del 19/06/1997, è stato espressamente elaborato quale *“Piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali”* ai sensi dell'art.1bis della L.R. 431/85 (ora D.lgs 42/2004).

< [...] Il PTR si configura come uno strumento di valenza multipla, la sede in cui vengono:

- *indicati gli obiettivi e le strategie della Regione e in cui si compie la verifica di coerenza ed il coordinamento delle politiche e degli strumenti settoriali;*
- *fissati i vincoli e definite le localizzazioni “strategiche” per la Regione, e dove trovano definizione gli interventi propri della Regione;*
- *indicate le politiche generali e settoriali.*

*Rispetto agli strumenti “storici” della pianificazione piemontese, il PTR si caratterizza per una maggiore flessibilità e per una forte tendenza ad accompagnare le trasformazioni, tanto quelle espresse dai mutamenti socio-economici, quanto quelle che derivano dal ruolo istituzionale della Regione, nel suo rapporto con gli altri soggetti. Sinteticamente, potrebbe essere definito come “piano di opportunità e di vincoli”.>*

(da “Quaderni della Regione Piemonte” n°25)

La Regione Piemonte prende in esame il paesaggio essenzialmente attraverso la L.R. 56/77, legge urbanistica regionale che definisce le finalità di tutela, salvaguardia e valorizzazione dei beni paesistici, stabilendo gli strumenti operativi da adottare ed i livelli della pianificazione efficaci ai sensi della L.R. 431/85, ora D.lgs 42/2004, (Piani territoriali regionali, provinciali e metropolitani; Progetti territoriali operativi; Piani paesistici); la L.R.20/89 ed anche la L.R. 45/94, che specificano meglio i contenuti, gli interventi e le modalità operative della pianificazione paesistica per i territori sottoposti a vincolo diretto o derivante da normative regionali.

La necessità di attribuire un nuovo ruolo alla salvaguardia e alla conservazione dei beni culturali ed ambientali secondo cui i beni individuati siano da intendere come stimolo e come elemento di trasformazione in grado di superare la definizione di bene culturale ed ambientale inteso come semplice risorsa, è stata considerata nel Piano stesso.

Il PTR, ha individuato le “aree di elevata qualità paesistico-ambientale”, comprendenti sia alcuni insiemi geomorfologici di rilevante significato naturalistico e storico-culturale sia altre aree particolarmente significative e complesse, che necessitano una tutela attraverso una modulazione di successivi strumenti di assetto territoriale. Queste aree dovranno essere oggetto di successivi Piani Territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali, oppure di Piani Paesaggistici (art.4, LR n. 20/89) da redigersi da parte della Regione, se di livello regionale, o da parte delle Province se di livello subregionale.

Elaborando le indicazioni legislative e gli indirizzi normativi designati nel PTR, si è giunti all'individuazione di ambiti territoriali e geografici da assoggettare a strumentazione urbanistico-territoriale mediante l'attivazione di piani paesistici.

Per quanto riguarda l'ambito territoriale oggetto del presente studio, la Tavola C.1 “I caratteri territoriali e paesistici” individua e norma alcune aree ed elementi correlati al paesaggio, nel disegno complessivo del Piano:

- sistema delle emergenze paesistiche, ovvero quinte collinari e rilievi montuosi;
- aree con strutture colturali a forte dominanza paesistica, ovvero gli ambiti collinari a produzione vitivinicola;
- aree di elevata qualità paesistico ambientale, ovvero aree di rilevante significato naturalistico e/o storico culturale.

A definire altri aspetti correlati al paesaggio concorrono anche gli articoli relativi ai beni ambientali (art.8, 9, 13, 14, 15, 20) e storico culturali (art. 16, 17, 18, e 19).

Nello specifico, per quanto riguarda l'area oggetto di studio, risultano rilevanti le perimetrazioni concernenti “il sistema dei suoli ad eccellente produttività” (art. 13 NTA) ed “il sistema dei suoli a buona produttività” (art. 14 NTA), che “ricalcano” le perimetrazioni cartografiche già contenute nella “Carta della capacità d'uso dei suoli”.

Risultano di “minor impatto” ai fini dell’elaborazione del Piano Paesistico, le disposizioni contenute nell’art. 15 inerenti l’individuazione cartografica delle c.d. “Aree interstiziali”. L’ambito pare essere contraddistinto anche da una specifica perimetrazione territoriale attinente il “Sistema del verde” (art. 8), che nella realtà, è occupata da camere di risaia con scarsissima sopravvivenza vegetale.

Bisogna inoltre rilevare che la porzione territoriale del comune di Novara viene inserita dall’art. 39 delle NTA del PTR tra le “Aree di approfondimento” per le quali è già stato redatto uno specifico piano territoriale (PTR “Ovest Ticino”).

Il P.T.R. Piemonte offre anche un prezioso contributo nell’indirizzare la stessa “progettazione” del paesaggio, riportando gli “Schemi tipologici” esemplificativi inerenti in particolare la rinaturalizzazione e la dotazione di verde, organizzati per le seguenti categorie:

- alberi ed arbusti (alberate e filari misti, siepi campestri, distanze minime da strade)
- corsi d’acqua e canali (rinaturalizzazione in funzione delle diverse tipologie)
- strade e percorsi (qualificazione paesistica in relazione alle classificazioni del Codice della Strada)

Il P.T.R. norma agli artt. 7, 11, 12 alcune aree ed elementi correlati al paesaggio (sistema delle emergenze paesistiche; aree con strutture culturali a forte dominanza paesistica; aree di elevata qualità paesistico ambientale, ovvero aree di rilevante significato naturalistico e/o storico culturale).

### **1.3.2 PIANO TERRITORIALE REGIONALE “OVEST TICINO” (PTR “OVEST TICINO”)**

---

Nella provincia di Novara è vigente il Piano Territoriale Regionale - Area di approfondimento dell’Ovest Ticino, approvato ai sensi dell’ art. 39, comma 4, del PTR stesso, che riguarda il territorio di dieci comuni dell’area dell’Ovest Ticino (Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago, Cameri, Galliate, Romentino, Trecate, Cerano, Sozzago oltre il capoluogo Novara).

A tale Piano, in sede di approvazione con D.G.R. n° 417-11196 del 23/07/1997 (contestualmente al P.T.R. stesso), è stata riconosciuta l’efficacia “ai fini della tutela paesistica in ottemperanza ai

disposti dell'art. 1bis della legge 431/85", in quanto "contiene una specifica ed esauriente considerazione dei valori ambientali".

Il Piano si pone come obiettivo prioritario la valorizzazione complessiva della "riconoscibilità" del territorio considerato, in particolare concentrando l'attenzione sulla pianificazione del territorio extraurbano.

Per quanto concerne l'ambito territoriale in oggetto, occorre da subito rammentare che l'operatività di tale Piano si concludeva al limite amministrativo meridionale del comune di Novara; ma già in sede di individuazione delle "Unità territoriali ambientali di progetto (U.T.A.)" si riconosceva l'unitarietà e l'eccezionalità paesistico-ambientale del sistema del terrazzo nel suo complesso, al di fuori dei singoli confini amministrativi;

La struttura normativa del PTR Ovest Ticino si compone di due parti fra loro strettamente interrelate:

- *"Schede d'ambito"*, prendono in considerazione specifiche aree ed elementi di progetto, definendo nel dettaglio indirizzi, criteri, modalità attuative e riferimenti normativi da adottare nella pianificazione locale;
- *"Norme generali"*, definiscono natura, finalità ed obiettivi, modalità e strumenti di attuazione, indirizzi generali per le politiche settoriali, norme generali per categorie di beni ambientali, paesistici, culturali ed architettonici.

Nell'ambito già sottoposto a vincolo dalla Regione, le Tavole di progetto individuano graficamente solo le fasce di pertinenza paesistico-ambientale dei corsi d'acqua, demandando la pianificazione di dettaglio al Piano Paesistico da parte del Comune di Novara: nella specifica Scheda d'Ambito dedicata dal P.T.R. Ovest Ticino all'area sottoposta a tutela, per la prima volta si richiama la necessità che le tutele e la pianificazione paesistico-ambientale del sistema del terrazzo, debbano essere estese anche ai territori comunali posti a sud del capoluogo.

Inoltre il P.T.R. Ovest Ticino introduce particolari attenzioni anche alle aree ed attività agricole, riconosciute quali strumenti attivi sia di valorizzazione che di trasformazione delle aree extraurbane, di norma non adeguatamente considerate in sede di strumentazione urbanistica locale: vengono, pertanto, dettate specifiche direttive nel merito del "trattamento" anche normativo per tali aree (si veda ad esempio, l'art. 12 "Le aree e le attività agricole" del Titolo III delle Norme generali concernenti le c.d. politiche settoriali).

Il P.T.R. in esame offre anche un prezioso contributo nell'indirizzare la stessa "progettazione" del paesaggio, con uno specifico allegato ove sono riportati gli "Schemi tipologici" esemplificativi inerenti in particolare la rinaturalizzazione e la dotazione di verde, organizzati per le seguenti categorie:

- alberi ed arbusti (alberate e filari misti, siepi campestri, distanze minime da strade);
- corsi d'acqua e canali (rinaturalizzazione in funzione delle diverse tipologie);
- strade e percorsi (qualificazione paesistica in relazione alle classificazioni del Codice della Strada).

Tali schemi tipologici risultano preziosi anche nell'indirizzare particolari approcci relativi ad elementi "lineari" del paesaggio.

### 1.3.3 PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE (PTP)

---

Il Piano Territoriale Provinciale costituisce lo strumento di integrazione e coordinamento a scala locale del percorso di pianificazione territoriale proprio della legislazione piemontese.

In questo caso anche il PTP è stato proposto con specifica "valenza paesistica" ed efficacia ai sensi dell'art. 139 del D.Lgs. 490/99 (ora D.lgs 42/2004). Sono state, infatti, affrontate in modo approfondito le tematiche di contenuto ambientale e paesistico.

Dalla stessa "Relazione" del PTP emerge che:

*"Il PTP si è strutturato al fine di:*

[...]

- *individuare le aree e i tematismi per i quali la Provincia intende assumere direttamente il compito di promuovere successivi livelli di pianificazione paesistica, sia aderendo ad indicazioni in tal senso del PTR, sia facendosi promotrice di programmi e progetti di intervento diretto, nelle situazioni nelle quali l'estensione territoriale e/o la particolare rilevanza degli elementi lo richiedano.*
- *creare le basi per la costruzione di una "rete ecologica" capace di garantire su tutto il territorio provinciale, le necessarie connessioni tra le aree di prevalente naturalità, le aree agricole e le aree urbane, al fine di garantire uno sviluppo compatibile dell'ambiente e del paesaggio nel suo complesso.*
- *individuare, attraverso approfondimenti mirati le condizioni di tutela e la prevenzione dei rischi legati alla struttura del suolo e del sottosuolo."*

Le norme del PTP relative alla tutela dei diversi ambiti di paesaggio sono in prevalenza norme di indirizzo rivolte alla pianificazione comunale; esse sottolineano il ruolo di coordinamento della Provincia nella trattazione di particolari temi paesistici specifici dei diversi ambiti. Le direttive riguardano sostanzialmente gli aspetti di collegamento con la pianificazione di livello superiore, ove presente. Le prescrizioni individuano negli elementi costitutivi di ogni ambito le "invarianti" territoriali da rispettare in tutti gli interventi ammessi.

La natura del PTP non può essere quella di strumento prevalentemente orientato al controllo/veto/autorizzazione delle trasformazioni fisiche del territorio, ma di strumento necessario al governo di uno sviluppo territoriale sostenibile, intendendo con "governo" la capacità di indirizzare e di coinvolgere nel processo decisionale e attuativo tutti i soggetti, istituzionali e non, che concorrono alla definizione dell'assetto infrastrutturale e insediativo del territorio (in particolare i Comuni), e con "sviluppo sostenibile" gli obiettivi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico e paesistico e le condizioni di compatibilità delle trasformazioni territoriali con la difesa dell'ambiente e delle sue risorse e la prevenzione del rischio idrogeologico.

Di qui la scelta di dare al PTP di Novara il valore di Piano Paesistico e la sua natura di piano di indirizzo strategico, nel quale i vincoli e le prescrizioni sono sostanzialmente limitati agli aspetti direttamente o indirettamente ambientali, e le scelte programmatiche sono soprattutto espresse in termini di indirizzi e di direttive, che rispettano l'autonomia delle diverse competenze, ma impegnano alla coerenza a obiettivi condivisi, al coordinamento e alla concertazione sia la pianificazione locale e di settore sia l'attuazione degli interventi.

Per quanto riguarda la porzione di territorio interessata dal presente Piano, sono stati individuati i seguenti ambiti omogenei, sulla base della collocazione geografica, della caratterizzazione ambientale, delle relazioni funzionali consolidate, delle opportunità e delle problematiche comuni presenti sul territorio; in questo caso il P.T.P. prevede indirizzi e direttive specifici e detta prescrizioni particolari che possano essere utilizzate nell'azione di pianificazione sia attraverso l'attività di coordinamento della Provincia e sia all'atto della formazione dei P.R.G.

## NOVARA

---

### Comune di Novara

Lo sviluppo insediativo di Novara si è caratterizzato per una sostanziale "compattezza" del disegno urbano.

Il P.R.G. '80 ha provveduto ad indirizzare le iniziative di trasformazione del territorio secondo un disegno non dispersivo e di equilibrio tra previsioni insediative e salvaguardia di elementi importanti dell'ambiente.

In questo contesto risultano problematiche le esigenze di riqualificazione del settore nord-est (area di insediamento storico delle attività produttive) in relazione alla presenza dell'area del C.I.M. e delle relazioni funzionali con i Comuni dell'ovest Ticino, le relazioni tra la città e le aree di più recente espansione delle attività produttive nel settore occidentale, il riordino del nodo ferroviario con le conseguenti opportunità di riqualificazione di importanti aree urbane, la tutela della "corona" verde della città individuata dal P.R.G. vigente (in relazione anche al parco fluviale del Terdoppio e dell'Agogna, al parco della battaglia, la necessità di valorizzazione dei quartieri periferici di recente insediamento (soprattutto in direzione sud ed est).

#### AREA AGRICOLA SUD

Comprensiva dei comuni di: Granozzo con Monticello, Garbagna Novarese, Nibbiola, Vespolate. L'area conserva i decisi connotati agricoli con sporadici insediamenti produttivi di limitata dimensione, in particolare lungo la S.P. 211.

E' da notare la presenza diffusa di sottoutilizzazione e abbandono del patrimonio rurale.

L'analisi storica è stata affiancata da una ricognizione sui beni culturali finalizzata a fornire utili indicazioni circa la loro consistenza e dislocazione a scala territoriale, potendo così valutare la loro rappresentatività nel caratterizzare specifiche zone e raggiungere gli obiettivi generali consistenti in un'attendibile delimitazione delle sub-aree storico culturali, nella possibilità di integrare gli elenchi dei Beni culturali previsti dai Piani regolatori comunali dettando eventuali indirizzi e direttive e di introdurre normative di riferimento rapportate alla reale consistenza di singoli beni e di sistemi di beni.

Il PTP definisce un primo livello esteso a tutto il territorio provinciale, consistente nella tutela dei "fattori di caratterizzazione", ossia diversi elementi, fisici e storici, considerati presenti in modo più o meno rilevante sul territorio, da considerare come invarianti nella definizione dei differenti ambiti di paesaggio presenti, dalla montagna ai laghi, dalle colline moreniche alla pianura irrigua.

I fattori di caratterizzazione appartengono:

- alla categoria delle risorse naturali:
  - sistema delle acque, laghi, corsi d'acqua naturali;
  - sistema dei boschi;
  - sistema delle aree naturali protette;
  - sistema dei segni e degli elementi geomorfologici, terrazzi, dossi, crinali, ecc..

- ▶ alla categoria degli interventi legati all'uso agricolo degli spazi aperti:
  - sistema della regolazione delle acque per l'agricoltura: i grandi canali, le rogge, i fontanili;
  - sistema delle coltivazioni significative per il riconoscimento di ambiti paesistici: la vite, il riso, il prato-pascolo.
- ▶ alla categoria della storia degli insediamenti umani:
  - sistema dei centri storici;
  - le emergenze storico-monumentali;
  - i beni di riferimento territoriale;
  - i beni di caratterizzazione di particolari aree storico-culturali;
  - i grandi tracciati stradali storici.

E' opportuno, a proposito di quest'ultima categoria, ricordare che in Piemonte la rete viaria storica venne impostata dai romani a partire dal I° sec d.C., dopo la definitiva romanizzazione della pianura ed il controllo dei principali valichi alpini; in base alle ricostruzioni è emerso che essa fosse basata su alcune grandi direttive internazionali, convergenti su Torino:

- la strada romana che da Milano, attraverso Novara, Vercelli, Ivrea, Aosta conduceva oltralpe attraverso il Piccolo e Gran San Bernardo, con ramificazione verso Torino e la Valsusa;
- la via che da Genova, passando per Tortona, Lomello, Novara, il versante orientale del Cusio conduceva ai passi alpini dell'alto novarese,
- la via che da Novara conduceva oltre il Ticino a Como, per proseguire verso gli altri importanti valichi alpini.

Maggiore peso assunsero nel corso del medioevo ed oltre i collegamenti est ovest, quello fra le due città principali, Torino e Milano, attraverso Chivasso, Vercelli e Novara.

Con l'apertura della strada del Sempione nel 1805, il collegamento nord-sud attraverso Novara ed il Verbano venne definitivamente potenziato; nel 1887 venne realizzata la ferrovia Nord, nel 1883-86 la Novara-Varallo Sesia.

In Piemonte, a partire dal medioevo, lo sviluppo dei centri urbani si è incentrato proprio su queste grandi direttive, con solo poche eccezioni. Fenomeno importante e diffuso per una lettura storico-culturale dell'organizzazione degli insediamenti urbani è rappresentato dalla fondazione dei borghi rurali proprio di origine medievale, sia quelli fortificati, i borghi franchi e le villae novae (importanti

per la pianificazione ordinata del centro urbano e per la loro collocazione strategica per il controllo del territorio, a protezione di vie commerciali di vario livello), aventi funzioni di carattere economico e commerciale oltre che difensiva, variamente presenti nel territorio piemontese e lombardo, sia quelli spontaneamente formatisi, nati senza una predefinita struttura urbanistica, in quel modo più o meno spontaneo e a volte disordinato dei borghi di origine medievale; questi ultimi, che rappresentano la maggioranza dei centri urbani minori diffusi nel Piemonte orientale, sorgevano a volte direttamente ubicati in posizioni strategiche, seguendo la morfologia del territorio, o, caso più frequente nel novarese e nelle aree di pianura e collina, crescevano e si sviluppavano in adiacenza ai luoghi fortificati, veri e propri castelli, linearmente lungo i principali assi di comunicazione, o esternamente a questi, stringendosi anularmente intorno alla fortezza ed ai corsi d'acqua di protezione.

La lettura dei sistemi di beni presenti in modo diffuso sul territorio provinciale, inoltre evidenzia il rapporto stretto fra nuclei urbani e rurali, sistemi di beni architettonici e sistema fisico naturale, connotando aree ben definite nei caratteri paesaggistici, fisici e morfologici, cui fa riscontro la presenza di determinati sistemi di beni.

Sono stati dunque individuati gli "ambiti di paesaggio" da tutelare, definiti attraverso l'analisi delle diverse combinazioni dei "fattori di caratterizzazione", capaci di articolare il paesaggio in ambiti unitari riconoscibili, tramite la lettura dei singoli elementi e degli ecosistemi, attraverso:

- i principali caratteri del sistema fisico-naturale
- i principali caratteri della struttura e del paesaggio agrario
- i caratteri del sistema storico-culturale e dei sistemi urbani
- i principali caratteri dell'ecomosaico
- la presenza di aree protette istituite ed eventuali indirizzi derivanti dalla pianificazione sovraordinata
- i caratteri della fruizione

L'individuazione di questi ambiti costituisce contemporaneamente una guida per la formazione dei repertori comunali e al tempo stesso una prima, generale griglia di valutazione per le attività connesse con il ruolo di coordinamento della Provincia nei confronti di piani e progetti di carattere comunale e sovracomunale.

## TERRAZZO ANTICO DI NOVARA-VESPOLATE E PIANURA IRRIGUA NOVARESE:

---

Il terrazzo antico che dal centro storico di Novara scende fino a Vespolate, compreso tra l'asta del torrente Agogna e l'antico corso del Terdoppio, costituisce un particolare ed unico ambito paesistico che interrompe l'uniformità della grande pianura risicola, caratterizzata dalla presenza di un'imponente rete irrigua storica e recente, dalla coltivazione sempre più estesa del riso in monocultura, con conseguente scomparsa della vegetazione di ripa, ma anche da un'importante serie di grandi cascine a corte a testimonianza della storia agraria dei luoghi e dalla presenza di fortificazioni e borghi-franchi in difesa della città di Novara. Il terrazzo è attraversato al centro da un corso d'acqua naturale, l'Arbogna, con sorgente ubicata nel centro urbano di Novara ed andamento nord/sud. La componente naturale, al di là del sistema delle acque, è decisamente subordinata e praticamente eliminata dalla struttura agraria, che, forte di aziende di grande dimensione e fortemente specializzate (riso e allevamenti) costituisce l'ecosistema prevalente degli spazi aperti.



L'area di pianura, è sottoposta a fortissima pressione insediativa nella fascia centrale lungo il percorso dei principali assi di collegamento est-ovest, con grave rischio per la continuità della rete irrigua e del territorio agricolo. Particolare importanza acquisisce in quest'ambito, la ricerca delle

condizioni per la realizzazione di una rete ecologica che restituiscia qualità e diversità naturalistiche e di conseguenza paesaggistiche ad un territorio reso eccessivamente uniforme dalla monocultura risicola.

La definizione di questo ambito di paesaggio porta al riconoscimento di un ambito omogeneo che comporta una specifica perimetrazione finalizzata ad individuare le migliori coerenze possibili del previsto Piano Paesistico, quale strumento idoneo a coordinare gli interventi.

#### **1.3.4 PIANI REGOLATORI GENERALI COMUNALI (P.R.G.C.)**

---

Dei Piani Regolatori Comunali vigenti a tutt'oggi (quindi non quelli semplicemente adottati) sono stati analizzati gli ambiti ed i trattamenti normativi di specifico interesse, in particolare per quanto concerne:

- le destinazioni agricole e le modalità attuative;
- le tutele morfologiche ed ambientali;
- il sistema del “paesaggio” rurale (filari, macchie..);
- l'edilizia rurale (tipi e modalità di intervento).

Lo strumento urbanistico vigente al momento della “predisposizione” del progetto del presente Piano in **Comune di Novara** era il **“P.R.G. 80”**.<sup>3</sup>

Cinque anni dopo l'approvazione regionale del PRG l'Amministrazione dava inizio ad uno studio di valorizzazione del luogo con la finalità di prospettare un intervento che consentisse di leggere l'evento storico della Battaglia della Bicocca promuovendo contestualmente la valorizzazione dell'ambiente e determinando pure le condizioni per la regolarizzazione, con opportune rimodellazioni, della discarica esistente.

L'avvio dello studio, denominato “Piano di Valorizzazione storico-ambientale della Valle dell'Arbogna” porta, contestualmente il raddoppio dell'estensione dell'area prevista in PRG per il recupero storico-ambientale e, due anni dopo, nel 1992, la Delibera della Giunta Regionale di

---

<sup>3</sup> approvato con D.G.R. n°56-42799 del 02/04/1985

vincolo “ex L.1497/39” estende l’area tutelata dal Canale Quintino Sella all’Agogna, richiamando nel dispositivo del provvedimento, la necessità di formazione del conseguente Piano Paesistico. Riguardo il “disegno urbano” tale PRGC, nella porzione meridionale di interesse per il presente studio, tende a consolidare le funzioni insediative con la definizione di un chiaro fronte urbano verso sud indirizzato a non consumare i suoli a maggior caratterizzazione paesistico-ambientale più a sud; tale netta linea di bordo urbano viene inoltre precisamente riproposta dallo stesso perimetro di “vincolo” del decreto regionale.

In sintesi, il PRG 80 assegna alla quasi totalità dell’ambito di interesse una esclusiva destinazione agricola:

possono intervenire solo gli “aventi titolo”;

ad eccezione di quanto sopra riportato, sono consentiti tutti i tipi di intervento (anche di nuova costruzione), senza particolari cautele per quanto concerne eventuali demolizioni di edilizia rurale di interesse storico-documentario;

non sono ancora presenti specifiche prescrizioni per la tutela morfologica dei luoghi e per la riqualificazione “verde” del paesaggio urbano.

I contenuti dell’art. 27 NTA del PRG 80, sono poi stati in parte modificati dalla c.d. Variante PRUSST, adottata con D.C.C. n° 40 del 19/03/01: sostanzialmente tale variante consente, in numerose cascine anche collocate nell’ambito del Piano Paesistico, il riuso a fini residenziali, sportivo-ricreativi e ricettivi con recupero volumetrico dei volumi non abitabili preesistenti, e criteri di intervento per il mantenimento dell’assetto tipologico; in termini innovativi tale modifica normativa introduce una sorta di “indice di compensazione”, prescrivendo che:

“.... siano realizzate sistemazioni a verde in ragione almeno di una essenza arborea o tre arbustive o mq 10 di area umida, ogni mq di superficie recuperata ....”.

Sono escluse da questa analisi le considerazioni più generali sulle modifiche normative e di localizzazione determinate dall’adozione comunale della citata “variante PRUSST” nell’area di interesse del Piano Paesistico, in quanto la loro acquisizione a sistema di Piano è ovviamente subordinata alle verifiche di compatibilità col regime di salvaguardia dell’area.

#### ***Variante generale al P.R.G.C.<sup>4</sup> del Comune di Novara:***

La Regione con D.G.R. n. 51-8996 del 16 Giugno 2008 ha approvato la Variante Generale al Piano Regolatore Comunale adottata e successivamente modificata ed integrata con deliberazioni

---

<sup>4</sup> adottata con D.C.C. n°51 del 23/03/2001, modiche e d integrazioni D.C.C. n°42 del 18/04/2002

consiliari n.70 del 17 dicembre 2004, 51 del 22 luglio 2005 e n. 45 del 16 luglio 2007, introducendo delle modificazioni “ex officio”.

Le prescrizioni particolari che vengono introdotte dalla variante per gli ambiti compresi nel territorio sottoposto a Piano Paesistico, subordinano gli interventi previsti in variante all’entrata in vigore del Piano Paesistico Provinciale ed alla coerenza con lo stesso strumento, oltre a limitare le altezze degli edifici a 7 metri, e a dare indicazioni sul verde. Uguali prescrizioni vengono imposte per le zone di concentrazione della edificabilità periurbane poste in corrispondenza dello svincolo tra la strada per Mortara e la tangenziale sud.

Anche la realizzazione della nuova strada di collegamento tra la tangenziale sud e la frazione di Torrion Quartara viene subordinata all’entrata in vigore ed alle disposizioni del Piano Paesistico. Alcune delle modificazioni introdotte “ex officio” riguardano ambiti compresi all’interno del presente Piano Paesistico e risultano essere in linea con quanto già espresso nelle osservazioni contenute nel Parere della Provincia (nell’allegato alla Delibera G.P.n. 634 dell’11 dicembre 2007) e con il presente Piano.

In particolare nel **Torrion Quartara**:

- per quanto riguarda l’ambito identificato nella Variante di Piano Regolatore come Ambito **A56** viene specificato che la nuova edificazione deve attestarsi a sud della nuova viabilità di progetto di collegamento tra la tangenziale ed il Torrion Quartara. Gli interventi in tale area dovranno altresì essere progettati secondo principi di architettura sostenibile, mediante l’utilizzo di tecniche costruttive proprie della bioedilizia, ambientalmente sostenibili ed ecocompatibili.
- per quanto riguarda la scheda d’Ambito **A63** è stata integrata con “Prescrizioni particolari”: l’attuazione degli interventi previsti nell’ambito è subordinata all’entrata in vigore del Piano Paesistico Provinciale e sarà consentita se e per quanto considerata ammissibile dallo stesso Piano e nel rispetto di ogni disposizione ivi contenuta. In ogni caso la nuova edificazione dovrà essere prevista in continuità all’edificato pre-esistente e contenuta in una altezza massima di 7 metri. Le succitate prescrizioni tipologiche sono ammesse unicamente se non diverse e/o in contrasto con le prescrizioni particolari; tutti gli interventi devono essere studiati con particolare attenzione sotto il profilo della compatibilità paesistico ambientale e attraverso opportune misure di compensazione. Gli spazi a verde privato di pertinenza della sottozona indicati in cartografia dovranno essere sensibilmente aumentati in termini di superficie dimensionale e attrezzati con essenze arboree autoctone e filari ad alto fusto che svolgano funzione di filtro visivo del margine urbano e ad integrazione dell’area agricola circostante. Analogi interventi dovrà essere previsto per gli

spazi a verde attrezzato. Il tratto di strada di collegamento tra la tangenziale sud e la frazione Torrion Quartara dovrà essere prevista a nord del suddetto ambito, al fine di garantire la piena continuità con la strada di previsione tangente alle aree della Scheda dell'Ambito A56. La viabilità prevista a sud dell'area, individuata come Scheda d'Ambito A63 è stralciata. Gli interventi previsti devono essere progettati secondo principi di architettura sostenibile, mediante l'utilizzo di tecniche costruttive proprie della bioedilizia, ambientalmente sostenibili ed ecocompatibili”<sup>5</sup>

L'art. 19 delle NTA tende a regolamentare puntualmente le possibilità di riutilizzo a fini extraagricoli degli edifici rurali dimessi, anche per destinazioni d'uso terziarie e ricettive: il comma 2 detta le condizioni per tale riuso introducendo nuovamente un “indice di compensazione”; il riuso è ammesso, con modalità di intervento unitarie che prevedono il convenzionamento o S.U.E. (comma 4) a condizione che:

*“.. siano realizzate sistemazioni a verde secondo le indicazioni degli artt. 25 e 27 in ragione almeno di una essenza arborea o tre arbustive o mq 10 di area umida, ogni mq di superficie recuperata ..”.*

Per quanto concerne i tipi di intervento, le Tavole di Piano P.4 prescrivono per i singoli fabbricati gli eventuali vincoli che, su quasi tutta l'edilizia rurale presente nell'ambito di interesse, il più delle volte non va oltre la possibilità di “ristrutturazione edilizia leggera”.

Il comma 7 dello stesso art. 19 detta i criteri generali per gli interventi negli ambiti rurali che devono essere rivolti:

- *“alla valorizzazione del paesaggio agrario tradizionale, anche attraverso il ripristino e la valorizzazione delle tracce del paesaggio, agrario o naturalizzato, precedente alla sistemazione risicola;”*
- *“al mantenimento e alla valorizzazione dell'orditura della viabilità campestre e dei canali;”*
- *“al contenimento del rilascio degli inquinanti e all'aumento della biomassa complessiva..”*

Il Titolo IV delle NTA *“Disciplina di tutela e valorizzazione ambientale, paesistica e dei beni culturali”*, introduce numerose prescrizioni assai interessanti ai fini del presente studio:

---

<sup>5</sup> Estratto dall'Allegato A alla Delibera di Giunta Regionale n. 51 – 8996 del 16/06/2008

- l'art. 22 vieta qualsiasi attività estrattiva negli ambiti Ra, dettando particolari prescrizioni/attenzioni negli ambiti Rb (c. 1g); detta specifiche prescrizioni per la tutela dell'acquifero negli ambiti rurali (c. 3); nell'intero ambito del Piano Paesistico, estende la procedura V.I.A. a tutte le opere degli elenchi della L.R. 40/98 con soglia dimensionale ridotta al 50%. In particolare, nell'area del Parco della Battaglia, soggetta a Piano Paesistico, devono essere sottoposti alla fase di valutazione di impatto ambientale tutti i progetti di cui agli allegati B1, B2, B3 della citata legge regionale (c. 4).
- l'art. 25 "Valorizzazione e recupero del paesaggio periurbano e dei siti di interesse storico-culturale" ai commi 1 e 2 detta specifiche prescrizioni per la rete ecologica, il corredo arboreo lungo i corsi d'acqua e la formazione di zone umide. In particolare il Piano promuove, anche attraverso gli incentivi di cui all'art.19 commi 2 e 5 l'incremento complessivo della biomassa con la formazione di impianti ad alto fusto:
  - ▶ la formazione ed il mantenimento di impianti a bosco d'alto fusto, per fasce di spessore di almeno m 100 e di dimensione minima 2 ettari, da localizzare prioritariamente nelle aree indicate nelle tavole di Piano, con essenze diversificate e seriali, tecniche e sesti di impianto indicati dall'AC e con impegno da parte del proponente di manutenzione e sostituzione almeno decennale di quelle morte;
  - ▶ la modifica delle coltivazioni intensive, in altre coltivazioni adatte alla formazione del paesaggio agrario tradizionale di cui al comma precedente, da localizzare prevalentemente negli ambiti Ra e nella parte del territorio di cui all'art.22.4;
  - ▶ il comma 3 prescrive (in tutta l'area di interesse) che: "..sino all'approvazione di piani di sviluppo agricolo orientati agli obiettivi indicati ai primi due commi, .... non sono ammessi movimenti di terra o nuove infrastrutture idrauliche o viarie che consentano impianti di risaia ulteriori a quelli esistenti o conversioni da risaia a impianti a soia o maidicoli.";
  - ▶ il comma 5 richiama la necessità della valorizzazione con uno strumento di iniziativa pubblica del "Parco della Battaglia"; il comma 10 richiama gli schemi tipologici di intervento già disposti dal P.T.R. Ovest Ticino.

- l'art. 27 "Tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio preesistente", infine, al comma 5 detta specifici criteri e/o attenzioni per la riqualificazione ed il riuso delle cascine e degli edifici rurali, nel rispetto dell'impianto, dei materiali costruttivi e delle tipologie preesistenti.
- Gli "Ambiti di riqualificazione ambientale" del nuovo PRG del comune capoluogo – una delle tipologie di ambito in cui il PRG suddivide il territorio comunale – riguardano il tessuto urbano, produttivo e complesso di progetto. In particolare è prescritto un particolare riguardo nell'adeguamento delle dotazioni di servizio nonché la valorizzazione dei beni culturali, ambientali e di testimonianza dello sviluppo urbano (art. 16.4 delle N.T.A. del PRG 2003 del Comune di Novara). L'edificabilità in tali ambiti è stabilita secondo principi perequativi (art. 20) che assegnano un rapporto costante con le aree a verde privato sia per le aree di nuova previsione destinate a tessuto urbano che per quelle a tessuto produttivo.
- Le schede d'ambito specifiche del nuovo PRG inerenti Olengo, il Torrion Quartara, la Bicocca e il Fronte urbano sud-ovest<sup>6</sup> (A 45–46–52–55–56–57–59–63) prescrivono la formazione di bordo urbano con allineamento verso sud su verde privato alberato o verde attrezzato; in ogni caso tali spazi dovranno essere piantumati con essenze autoctone ad alto fusto atte a costituire un filtro del margine urbano a contatto e ad integrazione dell'area a vocazione agricola.
- Per le stesse schede naturalmente, è subordinata l'attuazione degli interventi ivi previsti all'entrata in vigore del Piano Paesistico e sarà consentita se e per quanto considerata ammissibile dallo stesso.
- Pare importante sottolineare l'attenzione per la tutela e la valorizzazione delle visuali panoramiche attuata "in adempimento e coerenza al D.Lvo 42/2004 e s.m.i": il Piano pone infatti delle attenzioni particolari per le **visuali dagli ingressi della città e dalle vie di accesso** ove applica la seguente disciplina "non sono ammessi interventi edificatori o di arredo urbano o vegetale o di cartellonistica pubblicitaria che interferiscono con il profilo urbano dei Baluardi e degli edifici monumentali del centro percepibili dal tratto stradale identificato nelle tavole di Piano".

---

<sup>6</sup> Indicati in cartografia di Piano Paesistico nella Tavola B.

Per quanto riguarda i Comuni di Garbagna Novarese e Nibbiola, i loro abitati si sviluppano prevalentemente con sviluppo nord – sud lungo l'asse della S.R. 211. Le dinamiche insediative spingono ulteriormente verso un tale sviluppo, dati anche i limiti fisici della ferrovia e della nuova viabilità prevista ad est e la presenza del “Parco Agricolo” (di fatto in edificabile) ad ovest.

**Il Nuovo P.R.G.C. del Comune di Garbagna Novarese<sup>7</sup>** conferma la strutturazione insediativa dell'abitato. All'uscita dell'abitato, si localizzano le aree per funzioni produttive artigianali che nella direzione sud, manifestano una tendenza di saturazione “a nastro” con le medesime destinazioni in comune di Nibbiola.

Tutta la porzione occidentale del territorio comunale (per circa 356 Ha) viene individuata quale “Area agricola con vocazione a parco”, opportunamente normata dall'art. 4.3.4 delle NTA del PRGC.

Per quanto concerne l'edilizia rurale e le modalità di intervento, il Piano permette le “Aree agricole, nuclei rurali, cascine con presenze extragricole” ove valgono i disposti dell'art. 3.6.3 delle NTA che sostanzialmente disciplina per singoli corpi di fabbrica la possibilità di riutilizzo a fini extragricoli anche da parte di soggetti “non aventi titolo”; all'interno di tali perimetrazioni:

- gli interventi debbono essere rivolti prevalentemente alla conservazione e risanamento del patrimonio esistente;
- nel rispetto dell'impianto originario e delle indicazioni della citata Tav. PR5, gli interventi debbono rispettare un indice fondiario di 1 mc/mq ed un rapporto di copertura max del 30%;
- gli interventi debbono essere attuati nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive originarie (coppi o laterizio per manti di copertura);
- viene disciplinata la possibilità di recuperi volumetrici e consentita in alcuni casi la possibilità di interventi di demolizione e ricostruzione.

Gli interventi per attività agricole sono disciplinati con apposita declinazione dei contenuti dell'art. 25 L.R. 56/77, riportando densità edilizie in funzione delle colture in atto, distanze da osservarsi (in particolare per gli allevamenti animali etc..).

---

<sup>7</sup> approvato con D.G.R. n°1-3056 del 28/05/2001

Per quanto riguarda la tutela di immobili di valore documentario, il Piano comprende tra gli “Edifici per i quali si esprime interesse alla salvaguardia” e quindi sottoposti alle norme del Nucleo Antico con edifici di pregio (art. 3.3.2 NTA, interventi al max di restauro conservativo), i seguenti edifici ricompresi nell’area del Piano Paesistico, esterna all’abitato:

- portale ed edificio in Cascina Moncucco;
- chiesa ed edificio (fronti principali) in Cascina Mariina.

Il **Comune di Nibbiola** ha un **P.R.G.C.**, approvato con D.G.R. n° 40-42732 del 30/01/1995 (con varianti strutturali 1998 e 1999). Tale strumento urbanistico compatta le funzioni insediative in funzione del nucleo del vecchio “incastellamento” su un lembo marginale ancora percepibile del terrazzo, tendendo a saldare il nuovo sviluppo intervenuto più recentemente in corrispondenza dell’intersezione tra la strada provinciale e quella regionale. Le aree di nuovo impianto residenziale si concentrano a sud dell’incastellamento storico in aree di pregio paesistico a quota più elevata rispetto alla piana agricola circostante.

Viene introdotta ad ovest dell’abitato una specifica perimetrazione di “Parco Agricolo” (per circa 389 Ha) che corrisponde sostanzialmente alla valletta del Cavo Ri ed alle aree terrazzate immediatamente limitrofe: il trattamento normativo è identico a quanto già riportato a proposito del PRGC di Garbagna.

Il PRGC di Nibbiola è stato il primo strumento urbanistico dell’ambito interessato dal Piano Paesistico ad introdurre questa specifica salvaguardia volta a valorizzare la presenza esclusiva dell’attività agricola: tale indicazione urbanistica ha comportato successivamente la predisposizione di un apposito “Studio di recupero paesaggistico e naturalistico di un’area ad indirizzo agricolo” (Tellus, 1999) che ha formulato delle proposte di intervento per l’area in questione.

Per quanto concerne i trattamenti normativi per modalità e tipi di intervento sui nuclei e gli edifici rurali perimetrali e/o all’esterno dell’area perimetrata come Parco Agricolo, sono identici a quelli del P.R.G. di Garbagna.

**Lo strumento urbanistico che attualmente il Comune di Nibbiola** ha in iter di approvazione è stato adottato con delibera di Consiglio Comunale n.22 del 26/11/2008.

Tale strumento che si configura come “Nuovo PRGC 2007”, riconosce la forte vocazione agricola del territorio e assume quali obiettivi prioritari il contenimento del consumo di suolo di buona

produttività, la tutela e l'efficienza delle unità produttive e la salvaguardia e il recupero del patrimonio del territorio agricolo (insediamenti e strade rurali, alberature, rete irrigua, ecc.).

Per quanto riguarda l'“ambito di elevata qualità paesistico – ambientale” che costituisce il Piano Paesistico ed interessa gran parte del territorio comunale, ne recepisce le direttive e prescrizioni di cui all'art. 2.6 delle N.T.A. del P.T.P., che saranno conformate e adeguate alle norme e alle previsioni del presente strumento provinciale.

Il Piano colloca nuove aree produttive entro i confini del Piano Paesistico. Queste vengono individuate come PE 07-08-09 – situate ad est della SR 211 “della Lomellina” e collocate dal Piano Paesistico nell’“Ambito suburbano Olengo – Garbagna – Nibbiola” – la cui estensione, ubicazione e organizzazione deve garantire la salvaguardia ambientale necessaria (art. 3.5.4 delle N.T.A. del P.R.G.).

Questo avviene tramite l’identificazione di “Aree a verde di rispetto ambientale”, ricomprese all’interno dei parametri di alcune aree a destinazione produttiva, o di frangia ad altre, o altresì nelle parti del lotto ubicate ai margini della grande viabilità, aventi la funzione di filtro igienico - ambientale, nonché di ambientamento prospettico delle costruzioni e di schermatura delle aree adibite a deposito, rispetto agli insediamenti confinanti esistenti o previsti; le aree a verde di rispetto ambientale sono inedificabili (Art. 4.3.8, comma 2 delle N.T.A. del P.R.G.).

Tale strumento recepisce la **rete ecologica** del Piano Territoriale Provinciale apportando alcune modifiche al tracciato ma garantendone la continuità. Tale rete rientra in buona parte sul territorio del presente piano, costituendo così porzione del “Sistema del Verde”.

Il Comune di **Granozzo con Monticello** è interessato marginalmente dal perimetro del Piano Paesistico, nella porzione territoriale posta ad est del corso dell’Agogna: Il **P.R.G.C.<sup>8</sup>** vigente conferma le funzioni residenziali della vicina frazione di Monticello, non prevedendo particolari dispersioni localizzative ad ovest dell’Agogna su suoli altamente produttivi a fini agricoli.

Una porzione consistente del territorio comunale ad est dell’Agogna (in località “Cascina Brignona”) viene individuata come “Area estrattiva”: per tale area le Tavole di PRGC disciplinano puntualmente le zone da “spianare”, da livellare, da riempire; le modalità attuative di tale attività di cava (autorizzata pertanto ai sensi della L.R. 69/78) sono disciplinate dall’art. 3.6.1 delle NTA, ove si ribadisce che il recupero dell’area dovrà avvenire a fini agricoli, e vengono prescritte le opportune distanze da mantenere rispetto alle strade e ai corsi d’acqua presenti.

---

<sup>8</sup> approvato con D.G.R. n°32-22277 del 09/10/1997

Per quanto concerne modalità e tipi di intervento sui nuclei e gli edifici rurali perimetrali (Cascina Barciocchina e Cascina Brignona), si rimanda a quanto riportato per i PRGC di Garbagna e Nibbiola, in quanto le indicazioni ed i trattamenti normativi sono identici, con la sola eccezione che in questo caso non è stata predisposta una specifica Tavola che individua i corpi di fabbrica recuperabili a fini extragricoli, e pertanto gli interventi in aree agricole da parte dei c.d. "non aventi titolo" è genericamente consentita su tutti gli edifici esistenti "... adibiti ad usi extragricoli o abbandonati....".

Come per gli altri Piani di Garbagna e Nibbiola, il PRGC non contiene particolari indicazioni (fatte salve le direttive ed i criteri generici già richiamati per le aree agricole non comprese nel "Parco Agricolo") indirizzati alla riqualificazione del paesaggio rurale.

Il P.R.G.C.<sup>9</sup> vigente del **Comune di Vespolate**, individua una *"Zona agricola di rispetto dei centri abitati"* sostanzialmente inedificabile e disposta a corona tutto intorno all'insediamento urbano (parzialmente compresa nel perimetro del Piano Paesistico), disciplinata dall'art. 22 NTA; una *"Zona agricola generica"* in tutta la restante parte del territorio agricolo, disciplinata dall'art. 21 NTA che sostanzialmente si propone esclusivamente quale declinazione dei contenuti dell'art. 25 L.R. 56/77 (in tale zona gli interventi sono pertanto di esclusiva competenza degli "aventi titolo", sono consentiti tutti i tipi di intervento senza alcuna limitazione localizzativa ad eccezione di specifiche distanze per gli allevamenti animali e di distacchi di 5 m. da tenersi rispetto al sistema irriguo).

In virtù delle informazioni fornite dall'Amministrazione Comunale, il nuovo strumento urbanistico:

- estende tutele e salvaguardie simili a quelle del "Parco Agricolo" di Garbagna/Nibbiola in tutta l'area ricompresa nel Piano Paesistico ed anche più a sud verso il corso dell'Agogna;
- individua specifiche normative di limitazione per gli spianamenti, i livellamenti e le aperture di nuove camere di risaia;
- introduce un "indice di compensazione" che vincola ogni intervento da effettuarsi in area agricola al reimpianto di essenze vegetali (espresso in mc/mq o mc/ml);
- disciplina puntualmente tipi di intervento e modalità di riutilizzo del patrimonio edilizio rurale;

---

<sup>9</sup> approvato con D.G.R. n°46-11652 del 29/02/1992

- individua 5 differenti “ambiti agrari”, disciplinando le possibilità realizzative delle nuove costruzioni agricole.

## 1.4 – CRITERI E METODOLOGIA

L'elaborazione del Piano Paesistico si è strutturata sull'approfondimento e alla relativa contestualizzazione di tutte le tematiche indagate dallo stesso PTP. Gli Indirizzi e le Direttive di carattere generale per il Piano Paesistico sono esplicitati al comma 10 dell'art. 2.6 delle NTA PTP. La metodologia utilizzata ha consentito di focalizzare i diversi sistemi interagenti a differenti scale sul territorio in oggetto, finalizzata ad una lettura integrata e trasversale: ne sono di conseguenza emerse non solo le tutele e le tendenze pianificatorie in atto, ma anche le connesse conflittualità potenziali, relativamente alle specifiche porzioni territoriali cui si riferiscono.

Nell'ambito della fase di analisi sono state individuate alcune ampie zonizzazioni territoriali che presentano determinate e specifiche omogeneità e valenze sotto il profilo ambientale, normativo, insediativo, di potenzialità di trasformazione e degrado; specifici sotto-sistemi territoriali che concorrono comunque a definire le peculiarità complessive dell'area di Piano così come si manifesta allo stato attuale.

Queste le zonizzazioni e i sotto-sistemi territoriali:

### *Aree delle zonizzazioni di PRGC.*

Sono state ricomprese e rese omogenee tutte le specifiche zonizzazioni per tutte le destinazioni d'uso (esistenti e previste) ad esclusione di quella “agricola generica”, disposte dagli strumenti urbanistici vigenti nei Comuni interessati: in pratica si sono ricondotte ad un'unica campitura di sintesi tutte le zonizzazioni - (Vedi TAVOLA 3).

Tali perimetrazioni individuano gli usi del suolo e le possibilità di trasformazione degli stessi allo stato di fatto attuale, per le quali il Piano Paesistico non può che prenderne atto: infatti lo strumento di pianificazione settoriale - fatte salve le previsioni dei PRGC vigenti - concentra la propria attenzione su eventuali e futuri sviluppi urbanistico-insediativi. Per tali aree il Piano si limita a formulare eventuali suggerimenti indirizzati all'attuazione di aree di nuovo impianto.

### *Aree sostanzialmente inedificabili.*

Sono costituite da porzioni territoriali che già allo stato attuale, in virtù di specifiche normative di legge e/o per disposizioni prescrittive della strumentazione urbanistica locale, risultano essere inedificabili e/o con forti limitazioni alle possibilità di trasformazione dei luoghi; in sintesi si sono accorpate le diverse zonizzazioni attinenti:

- Il limite tra le fasce A e B del PAI;
- le fasce di rispetto dei corsi d'acqua (ex art. 29 LR 56/77);
- le fasce di pertinenza paesistico-ambientale (ex art. 18 PTR Ovest Ticino);
- le fasce di rispetto delle infrastrutture di trasporto;
- le aree individuate a Parco Agricolo (ex PRGC di Garbagna e Nibbiola, con l'aggiunta delle porzioni di competenza del comune di Vespolate, in relazione alle volontà di estensione già espresse dall'Amministrazione comunale in sede di prossima adozione del nuovo PRGC);
- la rete ecologica in area agricola.

Tali aree, che occupano un'estensione areale non indifferente rispetto al totale della superficie del Piano Paesistico (1758 Ha, oltre il 45% dell'ambito), costituiscono un valido presupposto per la tutela e la salvaguardia del territorio.

L'elaborazione progettuale del Piano Paesistico si è indirizzata all'individuazione di specifici criteri ed articolati normativi, nonché adeguate modalità attuative, per consentire alle attività agricole che si confermano quali utilizzatori prioritari dell'area, di concorrere all'iniziativa di recupero/restauro paesistico - ambientale.

#### *Arearie di transizione.*

Porzioni territoriali ove le condizioni del contesto del paesaggio agrario vanno decisamente diradandosi per la vicinanza alle aree insediative urbane, oppure porzioni territoriali ove le trasformazioni e le spinte insediative in atto vanno a modificare radicalmente il contesto di riferimento, spingendosi sempre più verso condizioni di parziale degrado urbano in attesa della valorizzazione immobiliare. Sono aree tra le più delicate in quanto rappresentano un fronte di transizione tra il paesaggio rurale e quello urbano, suscettibili di future trasformazioni d'uso in relazione ai fenomeni di sviluppo insediativo e alle varianti dei PRGC vigenti dei Comuni interessati.

Tali aree possono essere definite di competenza comunale e si configurano quali potenziali riserve per future trasformazioni da pianificare adeguatamente in autonomia in sede dei singoli PRGC .

Per tali aree il Piano Paesistico detta specifici criteri per una coerente pianificazione ad opera dei futuri sviluppi urbanistici condotti in sede locale: si è data priorità alla qualificazione dei richiamati fronti urbani verso aree di rilevanza paesistica, nonché per la salvaguardia delle visuali paesaggistiche.

Dallo studio di tali ambiti e dal confronto con le altre tematiche del Piano sono stati individuati i fronti urbani, gli ambiti periurbani e suburbani normati dall'art.14 delle N.T.A. del Piano Paesistico.

#### *Mitigazione degli “impatti”.*

I potenziali impatti insistenti sul paesaggio agrario ad opera dei fronti urbani e delle aree di transizione da valorizzare, sono stati indagati al fine di sottoporli specifiche condizioni atte a mitigare gli stessi e/o ad indirizzare verso un corretto inserimento paesistico di opere ed infrastrutture; tali impatti sono stati ricondotti ai fenomeni ed alle aree seguenti:

- il tracciato della tangenziale nell’area del Parco della Battaglia;
- l’area del depuratore e dello snodo delle linee ad alta tensione;
- l’area della discarica da recuperare;
- l’area di insediamenti produttivi con limitrofo degrado e/o compromissione morfologica;
- l’area del nuovo Ospedale di Novara;

In tutto l’ambito sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale tutti i progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3 della LR 40/98.

#### *Area di tutela dei caratteri morfologici di Novara.*

La Tavola B di progetto del PTP “Indirizzi di governo del territorio” riporta un’unica definizione circa l’area di studio, inerente la necessità di tutelare i caratteri morfologici dell’insediamento stellare della città di Novara: le specifiche disposizioni al riguardo (art. 4.16 NTA PTP) sono state sviluppate dal progetto di Piano Paesistico, in stretta interrelazione con quanto già indicato per le precedenti aree di transizione a cui questa particolare disposizione si integra necessariamente.

#### *“Aree bianche” o “Aree di risulta”.*

Coincidono con una generica destinazione agricola nei PRGC di riferimento: per tali porzioni territoriali non sono in atto particolari tutele indirizzate alla valorizzazione del paesaggio agrario (se si esclude l’area “vincolata” in Comune di Novara).

Il Piano Paesistico, mantiene la destinazione agricola di tali aree ed estende i criteri e gli indirizzi normativi già richiamati per la riqualificazione paesistica del contesto, indirizzando i Comuni verso l’individuazione di specifiche “zone di concentrazione” dell’edificabilità rurale al fine di contenere

possibili indiscriminate disseminazioni di nuovi fabbricati ad uso agricolo (art. 13 delle N.T.A del Piano Paesistico).

Riguardo l'edilizia rurale, il Piano ha sviluppato i seguenti criteri e strutture al fine della salvaguardia delle testimonianze storiche:

- tipi di intervento consentiti sui fabbricati esistenti per favorire il recupero e la ristrutturazione a fini agricoli ed agrituristic;
- criteri per il completamento tipologico e di impianto degli insediamenti preesistenti in occasione di ampliamenti e di nuove costruzioni ad uso produttivo o per residenza agricola;
- criteri e tipi di intervento ammessi per eventuali trasformazioni d'uso dell'edilizia rurale dimessa e definizione delle funzioni compatibili (regolamentazione degli "aventi titolo");
- materiali e particolari costruttivi da rispettare;
- introduzione di un *indice di compensazione* per il verde diffuso, connesso a quanto risulta da realizzare e/o ristrutturare.

#### *Aree agricole.*

Per quanto concerne impatti e compatibilità dell'attività agricola nei confronti delle trasformazioni del paesaggio, il Piano ha sviluppato i criteri già indicati dal PTR Ovest Ticino al comma 4 dell'art. 12, "Le aree e le attività agricole":

- a) le coltivazioni agricole, all'interno delle pertinenze paesistiche di cui all'art. 18, che si affacciano direttamente sui corsi d'acqua debbono essere chiuse su tale lato da un'opportuna quinta arborea od arbustiva, da realizzarsi con essenze appartenenti alla vegetazione spontanea e potenziale o previste dagli usi agricoli tradizionali;
- b) le colture arative debbono sempre rispettare i cigli dei terrazzi geomorfologici, consentendo il mantenimento di una copertura vegetale nella sottostante scarpata;
- c) le aziende agrarie e le loro pertinenze insediate in complessi o ambiti a cui il Piano riconosce carattere di interesse storico-culturale e paesistico, dovranno rispettare gli indirizzi normativi riportati nelle schede di riferimento, pur garantendo la funzionalità degli edifici e degli impianti aziendali;
- d) le strade agricole ed i canali irrigui, con particolare riferimento a quelli individuati di l'interesse storico-culturale e paesistico, dovranno essere accompagnati da filari alberati, siepi o fasce boscate di rispetto e connessione ambientale;
- e) i livellamenti e gli spianamenti del suolo possono essere autorizzati esclusivamente ove sia ampiamente motivata l'esigenza di miglioramento fondiario in funzione della razionalizzazione ed efficienza della distribuzione irrigua e della rete degli scoli, in ogni caso senza alterare la morfologia complessiva dei luoghi e ad una quota massima tendenzialmente non inferiore ai 50 cm. dal piano di campagna;

- f) nelle aree a prevalente coltura risicola, le operazioni di miglioramento fondiario volte a razionalizzare le camere di risaia in funzione delle tecniche e della meccanizzazione dell'attività, dovranno tendere a preservare la morfologia e la strutturazione dei luoghi, in particolare per quanto concerne filari alberati limitrofi a strade poderali o ripe; è in ogni caso vietato l'interramento delle teste di fontanile.

#### *Aree oggetto di rinaturazione*

Riguardo le iniziative di riqualificazione della presenza di elementi vegetali (filari, macchie, fasce boscate, etc.), è risultata necessaria l'introduzione mirata di un indice di compensazione che leggi ogni possibile trasformazione nell'ambito ad un proporzionale reimpianto: il Piano ha approfondito e contestualizzato gli "Schemi tipologici" allegati alle Norme Generali del PTR Ovest Ticino, in un progetto territoriale di rete e di corridoi di connessione ecologica.

Per il sistema diffuso della rete irrigua, il Piano oltre a definire i criteri per le necessarie tutele dei manufatti di interesse storico, definisce le modalità di intervento sugli stessi privilegiando le tecniche dell'ingegneria naturalistica, le possibilità di recupero delle alzaie, in relazione al progetto di razionalizzazione dei percorsi per la fruizione dell'area nel suo complesso, il Piano infine, recepisce e contestualizza la Rete Ecologica prevista dal PTP e le Linee Guida per la sua attuazione.

#### **PER LA LETTURA DELLE STRATIFICAZIONI STORICHE E DELLE TRASFORMAZIONI DELL'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE**

La lettura delle stratificazioni storiche intervenute ha permesso di comprendere lo stato di consistenza, di alterazione e di degrado dell'insieme paesistico e quindi di riconoscere le permanenze storico-culturali ed ambientali del territorio in oggetto.

Contestualmente è stata affrontata l'analisi in dettaglio delle relazioni spazio-temporali che presiedono le forme dell'organizzazione territoriale: in particolare, nel contesto di riferimento, l'organizzazione agricola e quindi del paesaggio agrario, nonché l'evoluzione dei centri urbani.

Nella fase di analisi relativa a questa lettura del territorio ci si è posti i seguenti obiettivi:

- comprendere i meccanismi e i processi di trasformazione del paesaggio agrario;
- comprendere quando, come e perché, alcuni elementi e tracce paesistiche, prima fra tutti la morfologia del suolo, sono stati alterati o ancora permangono;
- comprendere le nuove relazioni spaziali e funzionali delle cascine con il paesaggio agrario;
- interpretare le dinamiche dell'espansione insediativa urbana e delle infrastrutture;

- interpretare le permanenza storiche e culturali quali possibili risorse progettuali.

La metodologia adottata è stata la seguente:

- reperire il materiale documentario, cartografico, catastale e bibliografico (cabrei, mappe catastali, iconografia e testi) nelle diverse soglie storiche, compresi gli strumenti di pianificazione vigente (incluse le successive varianti) dei cinque comuni interessati dal Piano;
  - confrontare le trasformazioni alle varie soglie storiche delle:
  - infrastrutture ed “urbanizzato” (strade, acque, edifici, etc.);
  - colture;
  - proprietà;
  - rilievi e geomorfologia;
- interpretare le motivazioni e le cause delle permanenze facendo particolare riferimento al regime dell’uso dei suolo e delle proprietà;
- individuare e interpretare le trasformazioni paesistiche delle infrastrutture (evoluzione e cambiamento del tracciato, nuove infrastrutture), delle colture (parcelle dei fondi e qualità delle colture), delle proprietà e dei rilievi (isoipse);
- valutare il cambiamento del sistema insediativo rurale (espansione delle cascine, inclusione nei centri urbani, cambiamento di destinazione d’uso, sottoutilizzo o abbandono);
- individuare le logiche di espansione e dei centri urbani; confrontare la situazione attuale con le previsioni di piano future;
- individuare le cause del degrado e della riduzione del sistema naturale e vegetazionale.

Questa analisi si è tradotta nelle tavole analitiche dove vengono evidenziate le emergenze antropiche di rilevanza storica, funzionale, culturale e paesistica e le emergenze di rilevanza ambientale e naturalistica.

#### PER LA LETTURA VISUALE DEL PAESAGGIO

Nella lettura visuale-percettiva del paesaggio si è colta la composizione degli elementi paesistici e quindi degli aspetti formali con cui si relazionano questi elementi.

Mentre l'analisi storica spiega i fenomeni indagati attraverso il processo della loro formazione, l'analisi percettiva si occupa dello spazio ed indaga i rapporti tra le forme, cercando di darne una spiegazione in senso visuale ed estetico: spiegare come viene letto il paesaggio da chi lo fruisce. L'analisi visuale si è posta dunque i seguenti obiettivi:

- individuare la struttura percettiva dominante del paesaggio, quelle forme (barriere, marcatori, segni dominanti), colori o *texture*, che permettono di far cogliere le caratteristiche visuali e descrittive del paesaggio;
- capire quali elementi emergenti, sia di impatto negativo che positivo, determinano una certa immagine, vista e fruizione del paesaggio;
- individuare visuali ed elementi percettivamente significativi da tutelare o potenziare.



Le categorie visuali impiegate (rilevate da fonti dirette, come il rilievo sul campo, contestualmente all'utilizzo di fonti remote quali le ortofotocarte e a fonti cartografiche e iconografiche) sono state le seguenti:

- *Barriera opaca e barriera semi trasparente*: costituita da un elemento che impedisce o devia la visione, un esempio di barriere è costituito dai margini urbani, dai filari e dalla vegetazione, da curve di livello piuttosto alte.
- *Linee di livello significative per la percezione della morfologia del Terrazzo*: curve di livello che visivamente diventano significative per la comprensione dell'andamento geo – morfologico del Terrazzo oggetto di tutela del Piano.
- *Linee di interferenza*: costituite da quegli elementi che costituiscono un'interferenza alla visione del paesaggio, come ad esempio alcuni margini urbani
- *Marcatori e detrattori*: elementi puntuali che spiccano sul paesaggio. Possono essere marcatori di questo paesaggio: le cascine, alcuni elementi arborei, alcuni manufatti. I detrattori sono elementi puntuali che spiccano sul paesaggio e hanno una connotazione negativa, come ad esempio, le reti tecnico infrastrutturali in particolare i piloni dell'alta tensione.
- *Visuali sul paesaggio*: punti notevoli di visione delle caratteristiche di questo paesaggio.
- *Linee di sequenza e assi prospettici*: soglie dalle quali si percepisce uno scorcio del paesaggio diverso da precedente. Gli assi prospettici sono in questo paesaggio costituiti dai viali alberati – filari.

#### PER IL RILIEVO DELL' USO DEL SUOLO

Il rilievo dell'uso del suolo è stato redatto attraverso il confronto tra la documentazione aerofotogrammetrica e le verifiche sul campo aggiornate alla primavera-estate 2007. Successivamente il rilievo è stato riportato sulla Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 indicando lo stato di fatto nonché le modifiche del sistema fondiario e delle espansioni insediative intervenute negli ultimi 15 anni. Nella carta dell'uso del suolo è stato individuato l'assetto del territorio attraverso la definizione delle principali tipologie d'uso rilevanti sotto il profilo paesistico. Gli usi del suolo considerano i sistemi insediativi, residenziali, produttivi e infrastrutturali, culturali, vegetazionali e naturali.

## COMPETENZE COMUNALI

Ai fini della prosecuzione dell'attività della “Commissione Tecnica” dell’Accordo di Pianificazione e dell’attuazione di quanto previsto dal presente Piano (Art. 22 delle N.T.A.), è funzionale la compilazione ad opera dei Comuni compresi nell’ambito del Piano stesso delle schede che si allegano al presente capitolo.

Queste schede costituiranno la prima documentazione che, insieme al Piano stesso permetterà di dettagliare “gli interventi più puntuali che verranno progettati sull’area, ovvero gli specifici “progetti attuativi” sui quali far convergere anche gli interessi degli utilizzatori dell’area (gli agricoltori), tra i quali in primo luogo:

- linee progettuali ricadenti nei parametri di cui ai progetti UE “LIFE”;
- integrazione e coordinamento dei diversi canali attivabili di finanziamento pubblico settoriale già esistenti (in particolare del Piano di Sviluppo Rurale),
- istituzione di eventuali dotazioni finanziarie sovracomunali ove far convergere la “fiscalità” derivata dagli interventi di trasformazione dell’area, anche ai sensi dei contenuti del successivo articolo;
- specifici accordi/intese/convenzioni con i soggetti e gli operatori privati.” (art.22 delle N.T.A.) che si adeguino all’art. 2.6 del Piano Territoriale Provinciale attraverso la formazione dei repertori.

Viene inoltre richiesto:

- individuare le permanenze materiche (permanenza dei materiali tradizionali dell’edilizia storica, degli argini dei canali, del sedime stradale, etc.) e geometriche, topografiche ed estetiche (permanenza del tracciato dei canali, delle strade, delle parcelle dei fondi agricoli, del sistema insediativo delle cascine) relative alle infrastrutture, alle colture e ai rilievi alle diverse soglie storiche;

## RILIEVO DEL PATRIMONIO PAESISTICO: IL CENSIMENTO

Il programma di lavoro ha avuto inizio con una prima fase di ricerca, di conoscenza e di analisi dei vari sistemi istituzionali, socio-economici, insediativi, infrastrutturali e naturalistico-ambientali presenti sul territorio in oggetto.

L'attività di "ricognizione" condotta con lo "studio preliminare" ha consentito di affinare il percorso progettuale, gli indirizzi e gli stessi criteri metodologici per l'elaborazione del Piano Paesistico, in virtù di una valutazione comparata delle informazioni e dei dati sistematizzati a scala territoriale.

Il censimento già citato negli elaborati preliminari è uno strumento conoscitivo per l'individuazione ed il rilievo dei beni che concorrono a costituire il patrimonio culturale e ambientale del paesaggio, nell'ambito del quale ci si è posti i seguenti obiettivi:

- individuare e segnalare il sistema dei beni di interesse storico, culturale e ambientale che caratterizzano i sistemi paesistici di un dato contesto territoriale;
- indagare e schedare gli "elementi emergenti" dei sistemi paesistici;
- individuare il livello di potenzialità e i limiti delle risorse paesistiche;
- distinguere le priorità di tutela dei beni.

Il censimento è composto da una scheda che descrive le caratteristiche dei beni in questione e da una tavola che ne determina la localizzazione sul territorio e ne individua le reciproche relazioni.

Nella redazione della scheda di rilievo sono stati definiti i beni che costituiscono i sistemi paesistici e sono stati suddivisi secondo categorie che corrispondono ai sistemi paesistici:

- sistema delle architetture rurali,
- sistema dei canali irrigui e corsi d'acqua,
- sistema dei tracciati storici e della viabilità, sistema dei manufatti ad uso agricolo,
- sistema dei manufatti idraulici,
- sistema degli elementi vegetali.

La scheda deve contenere un numero di informazioni sintetiche relative alle caratteristiche del bene; la tipologia e la quantità di dati contenuti nella scheda dipende dal valore storico, culturale, funzionale ed ambientale del bene e della sua relazione con il tessuto paesistico.

Essa è costituita da una prima parte di inquadramento, classificazione tipologica, destinazione d'uso storica e attuale, beni connessi, datazione, proprietà e livello di accessibilità al bene; la seconda parte, invece, prende come riferimento il bene stesso attraverso un'analisi sintetica che lo descrive: gli elementi costruttivi, le componenti materiche e lo stato di conservazione (livello di alterazione, livello d'uso, livello di manutenzione).

Le informazioni sono state in parte rilevate attraverso l'utilizzo di fonti dirette (sopralluogo e interviste) e di fonti indirette (documenti bibliografici e d'archivio, cartografia storica e iconografica, etc...). Le schede possono, inoltre, essere corredate di allegati: schemi foto disegni, sezioni.

Alcuni dei criteri usati per la selezione dei beni sono stati i seguenti:

- Sistema delle architetture
  - rilevanza storica architettonica o documentaria
  - lo stato di conservazione o d'uso compromette la salvaguardia del bene
- Sistema dei corsi d'acqua e dei canali irrigui
  - sistema portante dell'irrigazione
  - rilevanza storica, funzionale
  - rilevanza ambientale e morfologica
- Sistema dei tracciati storici e viabilità
  - viabilità carrabile
  - rilevanza storica, funzionale
  - sentieri di rilevanza paesistica
  - sentieri di connessione e fruizione paesistica esistenti o potenziali
- Sistema dei manufatti ad uso agricolo
  - elementi caratteristici di rilevanza storica, culturale
  - rilevanza funzionale
- Sistema dei manufatti idraulici
  - rilevanza tecnologica e funzionale
  - rilevanza storica

- Sistema dei beni vegetali

- rilevanza ambientale ed ecologica
- rilevanza storica e paesistica

La scheda viene compilata in parte sul campo e in parte attraverso la consultazioni di fonti indirette.

Durante il sopralluogo occorre procedere alla redazione di disegni e foto del bene per descrivere l'architettura del bene. Le foto riprese durante il sopralluogo vanno datate e allegate alla scheda così come il materiale iconografico consultato da documenti e bibliografia.

La tavola del censimento (scala 1:10.000) riporta i beni censiti nella loro posizione topografica, con il rimando alla scheda di censimento o all'inventario dei beni.

Questi beni sono indicati da simboli con forme o colori diversi e recano il numero progressivo del bene e il numero di riferimento alla scheda di censimento.

I contenuti proposti all'interno delle schede permetteranno di creare un database che conterrà:

- > lo stato di conservazione dei sistemi paesistici
- > il livello di compatibilità d'uso dei beni paesistici



## CAPITOLO 2

### TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALISTICHE E AMBIENTALI

Sistema naturale e geoambientale:

Le fasi analitiche e metodologiche del Piano hanno restituito l'immagine di un territorio dalle notevoli qualità paesaggistiche e naturalistiche, che, determinate dalla eccezionalità geomorfologica dell'area rispetto alla pianura circostante, sono costituite da una trama di complesse relazioni tra sistema naturale e agrario, tra cui la secolare azione antropica di modellizzazione ha saputo trovare un equilibrio. Questo equilibrio è visibile nel sistema delle acque naturali e irrigue, nella pregevolezza paesaggistica determinata dall'intercalarsi tra aree di produzione agricola intensiva e fasce di naturalità e di diversificazione biologica, laddove questa associazione dà luogo a ambiti definibili seminaturali. Si tratta di un equilibrio che è stato sottoposto negli ultimi decenni a pressioni antropiche di differente natura e in particolare riconducibili all'intensificarsi della meccanizzazione e degli ampliamenti dell'attività agricola, all'espansione dei fronti urbani, all'attraversamento di grandi infrastrutture, alla localizzazione di grandi impianti pubblici e tecnologici, alla presenza di aree degradate sotto il profilo biologico e paesaggistico.

Nell'incompatibilità tra qualità ambientali e pressioni antropiche è possibile leggere in questo territorio la tradizionale antitesi tra produzione e conservazione, tra l'impulso del tessuto economico all'espansione delle attività produttive e dei servizi e le necessità di tutela e recupero di caratteri naturali, paesaggistici e storici di pregio. Da questa antitesi scaturisce la valenza ecologico-naturalistica di questo Piano, rivolto alla conservazione delle peculiarità geomorfologiche, alla riqualificazione del sistema delle acque, degli elementi vegetali naturali, della rete ecologica, del paesaggio agricolo tradizionale, alla compatibilità di questi caratteri con l'attività risicola intensiva, alla mitigazione dei complessi infrastrutturali e impiantistici.

La trattazione che segue definisce per compatti ambientali lo stato di fatto, i punti di forza e di criticità emergenti dalla fase analitica, le esigenze relative e gli obiettivi specifici, le azioni e direttive che sono state definite.

## 2.1 – L'ASSETTO GEOMORFOLOGICO

Il territorio in esame è costituito dall'ambito del terrazzo di origine fluvio-glaciale interessante la parte meridionale della pianura novarese. La singolarità paesistico-ambientale è conferita dalla particolare conformazione geomorfologica delle propaggini terminali della lingua fluvio-glaciale. Questa è costituita da deboli rilievi alternati alle incisioni costituite da paleoalvei e dagli alvei dei corsi d'acqua naturali o seminaturali attuali, con dislivelli fino a 10 m. Le incisioni più evidenti sono state determinate dai tre corsi d'acqua principali, Agogna, Arbogna, Cavo Ri.

Elementi paesisticamente caratterizzanti sono i ciglioni del terrazzo, gli orli e le scarpate che raccordano i rilievi, geologicamente costituiti da alluvioni fluvioglaciali ghiaiose alterate in terreni argillosi, alle piccole valli, costituite invece da alluvioni fluviali prevalentemente sabbioso-limose con debole strato di alterazione brunastro.

Gli interventi, sempre più diffusi negli ultimi decenni, di modellizzazione del terreno per adattarlo alla coltivazione del riso, hanno provocato una diffusa alterazione della geomorfologia contraddistinta dallo spianamento delle ondulazioni e dalla conseguente creazione di scarpate tra terrazzi successivi, con dislivelli e inclinazioni eccessivi e innaturali.

La preservazione e la difesa delle tipicità geomorfologiche è indispensabile alla qualificazione degli aspetti paesaggistici laddove questi sono effettivamente rappresentati dall'assetto "fisico" dei luoghi. La conservazione dell'attuale geomorfologia tende inoltre a proteggere il territorio da rischi di instabilità ed il suolo da fenomeni erosivi connessi a rimodellazioni incoerenti con l'assetto originario.

Le norme di Piano prevedono in tal senso il mantenimento degli elementi morfologici attuali nel loro complesso, sia verso la pianura aperta e il corso dell'Agogna, sia all'interno dell'ambito stesso, con particolare attenzione agli orli del terrazzo.

Questa protezione regola in particolare le modalità di realizzazione dei miglioramenti fondiari in agricoltura. Viene infatti preclusa la realizzazione di movimenti in terra o nuove infrastrutture idrauliche per nuovi impianti colturali sino all'approvazione dei Piani dei Distretti rurali; è comunque limitata a soglie dimensionali la modifica dei profili e delle strutture morfologiche, prevedendo sempre il ripristino dei luoghi e delle formazioni vegetali, la razionalizzazione della rete irrigua e degli scoli, la presenza di copertura vegetazionale sulle scarpate, il consolidamento a prevenzione del rischio di instabilità ed erosione. (artt.9 e 11 N.T.A.).

Si stabilisce il divieto per ogni attività estrattiva. Questa tipologia di sfruttamento del suolo infatti tende non solo a stravolgere la morfologia dei luoghi ma frequentemente anche a sconvolgere gli ecosistemi dei corsi d'acqua attraverso asportazioni dalle pertinenze degli alvei.

Il criterio dell'indice di compensazione, si applica anche nel caso di miglioramenti fondiari, nel caso di modifica dell'aspetto morfologico ed ecologico originario, secondo le definizioni degli artt. 9 e 10 delle N.T.A.

## **2.2 – IL SISTEMA DELLE ACQUE DI SUPERFICIE: CORSI NATURALI, SEMINATURALI, RETE IRRIGUA, ZONE UMIDE**

Il sistema delle acque di superficie presenta i suoi assi principali nei torrenti Agogna e Arbogna, che rappresentano i corsi d'acqua naturali del territorio, che percorrono con andamento nord-sud le fasce rispettivamente orientale e occidentale dell'ambito del Piano. Tra di essi, con andamento parallelo, è situato il Cavo Ri, che rappresenta con il suo tratto seminaturale l'altro rilevante corso d'acqua dell'ambito. Da questi corpi idrici si dirama una fitta rete di canali, rogge e colatori irrigui, associati ad un sistema di infrastrutture idrauliche che permettono l'approvvigionamento idrico a uso agricolo su un territorio dalla morfologia complessa.

La rete idrologica assume un ruolo di primaria importanza nell'articolazione percettiva degli spazi, attraverso il contrasto tra il profilo orizzontale del terreno e l'andamento verticale delle essenze vegetali che da sempre accompagnano ed individuano visivamente i corsi d'acqua.

Conferisce inoltre al territorio una rilevante valenza naturalistico - ecologica, riconoscibile nella funzione dei corpi idrici di corridoi della rete ecologica costituita all'interno del Piano Territoriale Provinciale e potenziata nel presente Piano. Questa funzione è tanto più effettiva quanto più i corpi idrici superficiali conservano caratteristiche di naturalità, la complessità biologica ripariale è conservata ed è limitata l'infrastrutturazione artificiale tramite rifacimenti o rettifiche, tominature, tratti intubati.

La presenza di zone umide lungo i corsi d'acqua principali, in particolare Agogna e Cavo Ri, definisce aree ad alto potenziale di biodiversità e la cui conservazione e sviluppo è fondamentale ai fini dell'istituzione dei nodi della rete ecologica.

Dal punto di vista normativo, sono individuate attualmente fasciature eterogenee dei corsi d'acqua, riconducibili a differenti strumenti pianificatori, già ricordati in fase analitica:

- Le fasce A e B del Piano di Assetto Idrogeologico, relative al solo torrente Agogna e definite dalla pericolosità degli eventi di piena;
- Le aree di interesse paesaggistico tutelate per legge, di cui all'art.142 D.Lgs 42/2004, costituite in particolare dalle fasce di ampiezza di 150 m dalle rive;

- Le fasce di rispetto di carattere urbanistico (ex art. 29 LR 56/77) individuate nei PRGC.
- Le fasce definite all'art.18 del PTR di approfondimento Ovest Ticino.

Il Piano opera un'azione normativa di armonizzazione ed omogeneizzazione delle indicazioni della strumentazione pianificatoria preesistente, individuando due sistemi integrati di fasciatura dei corsi d'acqua, uno primario per i tre corsi d'acqua principali (Agogna, Arbogna e Cavo Ri) ed uno secondario sulla rete irrigua minore.

Obiettivo prioritario del Piano è la preservazione ed il potenziamento della funzione ecologica della rete idrica. Le norme ne proteggono dunque le condizioni di naturalità sia per quanto attiene alla conformazione dell'alveo e delle sponde, sia in riferimento alle caratteristiche vegetazionali, sia in relazione al deflusso idrico e alla qualità dell'acqua. Vengono vietati gli interventi di modifica del percorso e che prevedano l'utilizzo di materiali artificiali. È prevista la tutela e l'infittimento della vegetazione spondale attraverso la limitazione dell'attività agricola, la riconversione a bosco, la realizzazione di quinte arboree od arbustive, le rinaturalizzazioni ripariali.

Per gli interventi di rimboschimento o di ripristino della vegetazione spondale e del contesto devono essere utilizzate essenze appartenenti alla vegetazione spontanea o autoctona o prevista dagli usi agricoli tradizionali. Più in generale tali interventi devono essere ispirati alle "Linee guida di attuazione della rete ecologica della Provincia di Novara", e, per quanto riguarda i corsi d'acqua naturali, allo "Studio di fattibilità per la riqualificazione fluviale del Torrente Agogna" del CIRF.

Gli interventi di carattere idraulico devono essere realizzati secondo i criteri e le tecniche dell'ingegneria naturalistica.

La valenza paesaggistica e di testimonianza storico culturale dei corsi d'acqua deve essere valorizzata e potenziata attraverso azioni, coordinate dagli enti locali, di monitoraggio, ripristino e conservazione delle strade alzaie e dei manufatti di ingegneria idraulica. In particolare devono essere favoriti gli impianti di formazioni lineari vegetazionali (filari alberati, siepi) lungo i percorsi dal maggior interesse paesistico.

Gli strumenti per la realizzazione degli interventi descritti sono individuati principalmente nei meccanismi di compensazione (art.10 N.T.A.), nell'impiego del fondo di paesistico di cui all'art. 23 N.T.A., nei fondi dei Regolamenti Comunitari e dei Programmi di Sviluppo Rurale.

Gli interventi edilizi nelle fasce di pertinenza dei corsi d'acqua vengono limitati agli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 13 della L.R. 56/77, con attenzione al rispetto delle quote delle piene di riferimento (art.8 N.T.A.).

## 2.3 – IL SISTEMA DEL VERDE

La composizione dell'attuale sistema del verde, intendendo con esso il complesso degli elementi vegetazionali naturali, si riduce ad alcune macchie arboree residuali di ridotta estensione, alla vegetazione riparia dei torrenti e di alcuni canali, a filari alberati (preponderante il pioppo) lungo le strade poderali e in generale negli spazi interstiziali tra le coltivazioni.

L'espansione dell'attività agricola in termini di conversione alle colture cerealicole e all'ampiezza dei singoli appezzamenti, ha portato alla soppressione sempre maggiore degli elementi vegetali minori.

Il Piano riconosce la rilevanza ecologico-naturalistica e paesistica del sistema del verde. Queste sono associate alla proprietà degli elementi vegetali di strutturarsi in geometrie lineari nel paesaggio agricolo e dunque a profilarsi come corridoi ecologici, in secondo luogo all'importanza della conservazione di aree dove la vegetazione spontanea e naturale determina le condizioni di serbatoio biologico per la protezione della nidificazione e del ripopolamento della fauna selvatica.



La preservazione e l'incremento della biomassa vegetale totale per la qualificazione ecosistemica del paesaggio è dunque obiettivo specifico del Piano, che si prefigge di raggiungere una dotazione di verde complessivo pari al 5% della superficie totale.

Tale obiettivo è perseguito attraverso il mantenimento e la riqualificazione di tutte le alberature esistenti, comprendendo filari, siepi, nuclei arborei e arbustivi, residue macchie di bosco naturale.

Il modello che viene individuato dal Piano per la qualificazione a verde del paesaggio è improntato al concetto di compensazione ecologica.

La compensazione ecologica si ispira al principio secondo il quale occorre ridare alla natura ciò che le viene tolto attraverso qualsiasi azione umana che comporti un consumo di suolo. La compensazione consiste allora nel prevedere

che ogni tipo di trasformazione urbanistica sia collegata alla realizzazione di interventi di qualificazione ecologico-ambientale.

Le opere di compensazione sono a carico di chi vuole realizzare una trasformazione urbanistica secondo misure che tengano conto

- della dimensione delle aree di trasformazione urbanistica
- del loro stato di rilevanza naturale e paesistica
- del livello di naturalità da raggiungere nelle aree di compensazione.

Le aree su cui sono attuabili trasformazioni dell'uso del suolo sono definite all'interno delle NTA e sono riconducibili alle zone di espansione dei fronti urbani (art.14 NTA), all'espansione e qualificazione degli insediamenti agricoli (art.13 NTA), alle conversioni colturali permesse all'attività agricola (art.11 NTA).

Le aree su cui progettare e realizzare gli interventi di compensazione si suddividono tra le aree di pertinenza della porzione di territorio su cui avviene la trasformazione di uso del suolo e le aree individuate dal Piano e dalla strumentazione urbanistica comunale per la ricostituzione del sistema del verde e degli ecosistemi.

Queste aree sono individuate prioritariamente nel sistema della rete ecologica esistente ed ampliata dal presente Piano. Gli interventi sono dunque finalizzati alla ricostruzione, alla riqualificazione e alla nuova costituzione di corridoi ecologici.

In secondo grado di priorità per la definizione delle compensazioni sono individuate le aree:

- appartenenti alle fasce di rispetto del reticolo idrografico principale e minore in particolare nell'ambito riqualificazione fluviale CIRF;
- a completamento di zone umide e macchie arboree naturali non comprese nella rete ecologica;
- nelle fasce di rispetto di strade vicinali ed interpoderali;
- nelle aree "degradate" soggette a recupero ambientale

La puntuale definizione, anche cartografica, delle suddette aree è compiuta all'interno della strumentazione urbanistica comunale a seguito di un'analisi sulla dotazione e l'articolazione del sistema del verde sul territorio.

Gli interventi, la cui progettazione è normata all'art.10 NTA, possono appartenere alle tipologie seguenti, in relazione alla componente paesaggistica a cui si applicano:

- rete ecologica, reticolo idrografico e zone umide: qualificazione di fasce riparie, realizzazione di fasce ecotonali, pulizia (a scopo idraulico e depurativo) di corsi d'acqua, ripristino di manufatti idraulici rurali, realizzazione di passaggi ecologici, bonifica da vegetazione esotica o infestante.
- macchie arboree e verde “areale”: afforestazione e riforestazione, prati (e prati umidi) stabili, boschetti rurali, completamento di aree boscate, colture arboree da frutto;
- verde “interpoderale”: realizzazione di strutture agroforestali lineari (siepi e filari), ispessimento e infittimento di siepi e filari poderali, fasce ecotonali, piani di rotazione agricola (sistemi di gestione) a maggior valore ecologico;

strade vicinali: interventi di cui al punto precedente in aggiunta a interventi con valenza anche fruitiva: percorsi pedonali, ciclabili e ippovie (con priorità a quelli già individuati dal Piano), aree di sosta attrezzate per i pedoni; aree di fruizione naturalistica; aree di educazione ambientale; percorsi botanici e faunistici;

La determinazione quantitativa delle compensazioni da attuare in relazione ad ogni opera realizzata o trasformazione di uso del suolo viene effettuata attraverso un indice di compensazione, che assegna un'estensione areale o lineare da qualificare secondo gli obiettivi sopra descritti, in dipendenza della superficie trasformata o del volume edificato o relativo ad alterazioni morfologiche. Tale indice è disciplinato agli artt. 10, 12 e seguenti delle NTA.

All'art. 23 delle N.T.A. vengono stabiliti i criteri e le modalità economico – finanziarie di applicazione del meccanismo della compensazione.

## 2.4 – LA RETE ECOLOGICA



Cavo Ri

Il Piano Territoriale Provinciale ha individuato nella costruzione della rete ecologica provinciale una delle strutture-guida per la tutela/riqualificazione del paesaggio e dell'ambiente.

La struttura primaria della rete è stata delineata attribuendo alle aree di elevata naturalità (Parchi e Riserve regionali, biotopi) il ruolo di capisaldi (matrici naturali) del sistema aventi funzione di ricarica degli elementi di naturalità, ai principali corsi d'acqua naturali e artificiali il ruolo di corridoi primari, assieme ad alcune direttive trasversali irrinunciabili.

I criteri di individuazione della rete ecologica del PTP si rifanno principalmente alle fasce di pertinenza dei corsi d'acqua previste dal Piano di Assetto Idrogeologico (fasce A e B), dall'art. 142 del D.Lgs 42/2004, a fasce minime per i canali minori definite dal PTP stesso.

Nell'ambito del presente Piano, i corridoi ecologici già compresi nella rete ecologica provinciale suddetta, sono costituiti dalle due fasce longitudinali dei torrenti Agogna e Arbogna e da due corridoi trasversali: il primo congiunge Agogna e Arbogna nella zona in cui essi sono più ravvicinati, il secondo, poco più a sud, connette l'Arbogna al Canale Quintino Sella. Entrambi sono individuati in corrispondenza di viabilità rurale spesso costeggiata da canali e rogge minori.

La rete ecologica descritta è integrata dalla presenza della zona di ripopolamento e cattura della Valle dell'Arbogna (la più estesa a livello provinciale) e dell'oasi di protezione faunistica (nella

porzione meridionale del Piano) istituite dal Piano Faunistico Provinciale. La zona di ripopolamento e cattura è stata istituita in quanto insistente su terreni idonei allo sviluppo e alla sosta della fauna selvatica, non destinati a coltivazioni specializzate. Il Piano Faunistico Provinciale finalizza tali zone a fornire una dotazione annua di fauna selvatica da utilizzare per l'immissione sia sul territorio cacciabile che in altri ambiti protetti e ne agevola l'allestimento di elementi di naturalità quali zone umide e siepi.

L'oasi di protezione faunistica è finalizzata alla conservazione degli habitat naturali e al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica.

Il presente Piano integra la rete ecologica attuale individuando due ambiti finalizzati al rimboschimento di macchie per la riqualificazione vegetazionale e tre nuovi corridoi (tav. A – Risorse Geoambientali):

- il corridoio relativo all'intero corso del Cavo Ri compreso nel Piano, che connette con andamento nord – sud gli ambiti di rete relativi all'Arbogna a nord e all'Agogna a sud. Il nodo meridionale di tale corridoio corrisponde all'oasi di protezione faunistica e ne consolida quindi le potenzialità biologiche.
- La fascia tampone definita lungo il limite meridionale della tangenziale di Novara, avente la funzione di favorire la mitigazione degli impatti paesistici, il superamento della barriera infrastrutturale e l'integrazione con i sistemi del verde urbano; essa infatti connette, in zona periurbana, i due corridoi di Agogna e Arbogna, provenienti dalle zone periferiche rispettivamente occidentali e meridionali della città.
- Il corridoio trasversale che, avendo origine a est presso il nucleo urbano di Olengo, connette il canale Quintino Sella al torrente Arbogna. Esso interseca presso l'Arbogna una delle previste macchie di riqualificazione vegetazionale.

Tali ambiti di rete ecologica sono tutelati prevedendo la sostanziale inedificabilità e il divieto di cambi di destinazione d'uso dei suoli e ammettendo esclusivamente nuovi impianti, interventi colturali ed utilizzazione a maturità degli impianti vegetali (art. 10 NTA).

Il Piano favorisce il potenziamento e l'estensione della rete ecologica attraverso gli interventi previsti dal meccanismo delle compensazioni, tesi ad aumentare in genere la dotazione di biomassa e in particolare a individuare nuovi corridoi attraverso la realizzazione di complessi di formazioni vegetazionali lineari lungo i corpi idrici, la viabilità rurale, le discontinuità interpoderali.

Per le modalità di individuazione e gestione delle aree di rete ecologica e di realizzazione degli interventi, nonché per i rapporti tra i diversi livelli di pianificazione, i riferimenti sono costituiti dalle

“Linee guida di attuazione della rete ecologica della Provincia di Novara”, dalle relative “Schede” e dai successivi strumenti che verranno emanati dalla Provincia in attuazione del Progetto di Rete Ecologica.

## 2.5 – LE RELAZIONI SISTEMA AGRICOLO – SISTEMA NATURALE (IL PAESAGGIO AGRICOLO TRADIZIONALE)

Le relazioni tra sistema agricolo e sistema naturale sono determinate in primo luogo dalle caratteristiche della morfologia (descritta al paragrafo 2.1) e del suolo del territorio in esame. In particolare il territorio che è geologicamente definito come terrazzo (61% del totale dell'ambito) corrisponde alla classe III di capacità d'uso dei suoli, secondo la classificazione redatta nello studio *“La capacità d'uso dei suoli a fini agricoli e forestali”*, Regione Piemonte 1982. I suoli di classe II corrispondono invece alle incisioni dei corsi d'acqua (costituenti il 35% del totale). I suoli di classe III sono caratterizzati da specifiche limitazioni che riducono la scelta e le produzioni delle colture, a causa della scarsa profondità, della tessitura eccessivamente limosa, del drenaggio interno piuttosto lento ed impedito, della idromorfia stagionale della falda: questi suoli, sotto il profilo agronomico, limitano il radicamento e stagionalmente possono provocare anche ristagni idrici.

Tale caratterizzazione ha determinato storicamente (ancora nel secolo scorso) un uso del suolo, meno intenso dell'attuale, contraddistinto da coltivazioni della vite, prati e pascoli, aree boscate intervallate da zone umide.

Solo recentemente terreni non adatti a colture a sommersione sono stati progressivamente “invasi” dalla risicoltura, con tutte le trasformazioni morfologiche e paesistiche conseguenti. L'interazione tra una coltura di tipo intensivo ed un suolo poco adatto a sostenerla determinano un'accresciuta vulnerabilità di quest'ultimo. In particolare ai fenomeni dell'erosione, della perdita di sostanza organica (il terrazzo comprende suoli dal contenuto di carbonio organico tra i più bassi del novarese), della compattazione.

Il Piano ricerca in una gestione ecocompatibile del territorio le condizioni per perseguire il contenimento dell'immissione di prodotti inquinanti (fitofarmaci, fertilizzanti, ...), la tutela della qualità dell'acqua e delle caratteristiche biochimiche e biologiche del suolo, la tutela delle caratteristiche pedologiche vulnerabili, l'incremento della biodiversità.

Il Piano riconosce le attività agricole quali strumenti attivi per la valorizzazione e la salvaguardia ecologica e paesistica del territorio. La potenzialità espressa dalle attività agricole in tal senso, è determinata dalla tipologia e dalla strategia delle pratiche culturali applicate. Il Piano promuove i metodi e i principi dell'agricoltura sostenibile, biologica o integrata, anche in riferimento a realtà d'eccellenza già attive sul territorio provinciale e della piana irrigua (es. Riso Secondo Natura).

Le prescrizioni e le limitazioni indicate nelle NTA sono di carattere cautelativo e comunque implicate nell'adozione dei principi sopra esposti. Esse sono orientate a: controllare l'ulteriore espansione dell'attività agricola, limitare l'immissione di potenziali inquinanti, evitare la compromissione di ecosistemi, in particolare nei periodi favorevoli alla riproduzione della fauna, controllare le modificazioni geomorfologiche, favorire la tutela e lo sviluppo della rete ecologica e della dotazione di verde naturale secondo i criteri stabiliti negli artt. 8-11 NTA.

## 2.6 – LE AREE DEGRADATE

All'interno dell'ambito in esame, e in particolare nelle vicinanze della zona periurbana di Novara, alcuni insediamenti produttivi e tecnologici, o destinazioni d'uso improprie, hanno dato luogo a porzioni di territorio, ciascuna dell'estensione di circa 10 – 15 ha, che hanno determinato intensi impatti di deterioramento delle qualità paesaggistiche dei contesti.

Le aree considerate riguardano:

- l'area del depuratore e dello snodo delle linee ad alta tensione;
- l'area della discarica da recuperare;
- i sedimi di pertinenza degli svincoli della tangenziale sud di Novara;
- l'area di insediamenti produttivi con limitrofo degrado e/o compromissione morfologica (ex cava soggetta a recupero ambientale).

Il Piano definisce per queste localizzazioni obiettivi di mitigazione degli impatti, recupero ambientale ed ecologico delle fasce di transizione verso il paesaggio agrario, riqualificazione, ove possibile, a scopi fruttivi e ricreativi.

Tali interventi di recupero devono essere indirizzati all'integrazione della rete ecologica, in particolare mirando a consolidare la rete esistente e a individuare nuovi corridoi trasversali. In particolare l'area dell'ex-discarica e l'area del depuratore rientrano parzialmente nella rete ecologica. Laddove è previsto il recupero a verde, questo va improntato ai principi delle reti ecologiche e dell'incremento della dotazione di verde come previsti ai precedenti paragrafi.

Nel caso di aree con attuali attività produttive e tecnologiche (es. depuratore), nell'applicazione del meccanismo delle compensazioni, vanno studiate fasce ecotonali perimetrali (fasce tampone e schermature arboree o arbustive) che proteggano le qualità ecosistemiche e paesistiche del contesto naturale.

La prevista localizzazione di una centrale di cogenerazione presso l'area del depuratore, comporterà una serie di impatti su compatti ambientali, quali il consumo di suolo, il rumore, le emissioni in atmosfera e le relative ricadute al suolo, il traffico di mezzi pesanti, l'utilizzo di risorse idriche e la loro re-immissione in ambito naturale, l'impatto visivo. Tali influssi devono essere attentamente valutati alla luce delle tutele introdotte dal presente Piano e con gli strumenti da esso previsti.

## CAPITOLO 3

### IL SISTEMA INSEDIATIVO

#### 3.1 – CONSIDERAZIONI GENERALI

I caratteri del costruito, con la loro estensione fisica e territoriale, le consistenze, le altezze, gli elementi di caratterizzazione storica, le tipologie e le relazioni costituiscono le componenti del paesaggio urbano e periurbano. In particolare per l'abitato di Novara, l'estensione degli insediamenti urbani investe porzioni di territorio sempre più ampie, è caratterizzato da un'alternanza di strutture, insediamenti e spazi aperti che si percepiscono come un'unica, anche se disomogenea, realtà territoriale sia in ambito urbano che extraurbano.

Anche in ambito urbano infatti l'edificato ha una dimensione paesaggistica: oggi la pianificazione urbanistica si rapporta necessariamente in modo nuovo nei confronti della progettazione del paesaggio. Soprattutto in ambito urbano, i processi di trasformazione devono essere gestiti tenendo conto non solo della dimensione planimetrica e dello sviluppo socio economico ma anche della sostenibilità ambientale e dell'equilibrio del paesaggio.

Tratti distintivi sono la contiguità e discontinuità fisica di oggetti differenti ma funzionalmente connessi ed inoltre l'alternanza di pieni e vuoti, gli accessi, gli spazi per la percorribilità pedonale e veicolare, le aree verdi, i parchi urbani e le grandi strutture ed infrastrutture.

All'interno del presente Piano sotto il profilo metodologico l'analisi conoscitiva è stata estesa all'approfondimento dei caratteri paesistici dei luoghi e degli ambiti in cui sono inseriti.

Dal punto di vista progettuale e operativo è stata perseguita l'integrazione funzionale ed armonica tra gli interventi e le attività previste e le diverse morfologie dei luoghi, le loro identità ambientali e qualità estetiche, col fine di conservare la riconoscibilità storico - culturale del paesaggio.

Per quanto riguarda gli interventi sull'esistente (ristrutturazione, conservazione e restauro), sono finalizzati all'utilizzo di edifici già esistenti ed ancora efficienti, costituendo quindi un risparmio sotto il profilo economico ed un risparmio in termini di uso del suolo e di risparmio di territorio non ancora urbanizzato. Non ultimo è da considerarsi l'aspetto culturale di conservazione dei segni distintivi del territorio sotto il profilo storico ed estetico. Ogni edificio esistente, infatti, racchiude valori materiali culturali, storici ed estetici, ogni costruzione esistente è il risultato del contesto in cui nasce e ne costituisce la memoria.

Se per gli interventi di riuso degli edifici esistenti è necessario porre quindi le dovute cautele, in una porzione di territorio sottoposta a pianificazione paesaggistica il valore dell'esistente è

accresciuto dal coesistere del paesaggio antropizzato e del paesaggio naturale che inevitabilmente costituiscono uno lo sfondo prospettico dell'altro.

La nuova edificazione non esula dal concetto sopra esposto, anzi costituisce uno dei maggiori rischi di perdita di identità culturale, di banalizzazione del paesaggio, di frammentazione dell'edificazione.

Le cause sono oltre ad un'attenzione talvolta scarsa per l'inserimento paesaggistico dell'edificato anche la carenza di strumenti di controllo del risultato che si ottiene.

Il 31 luglio 2006 è entrato in vigore il DPCM 12 dicembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006, che prevede l'obbligo di allegare la "Relazione paesaggistica" alla richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 159, comma 1, e 146, comma 2, del "Codice dei beni culturali e del paesaggio". L'articolo 2, - Valutazioni di compatibilità paesaggistica - stabilisce che la relazione paesaggistica costituisce per l'amministrazione competente la base di riferimento essenziale per le valutazioni finalizzate al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Finalità, criteri di redazione e contenuti della relazione paesaggistica sono definiti nell'Allegato al Decreto stesso.

In attuazione dell'art 3 del DPCM 12 dicembre 2005 la Regione Piemonte in data 27/06/2007 ha sottoscritto con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte l'Accordo che prevede il ricorso alla relazione paesaggistica semplificata per specificate tipologie d'intervento.

La relazione paesaggistica semplificata viene presentata in tutti i casi elencati nell'Accordo stesso, che si riferiscono alla gran parte degli interventi oggetto di subdelega ai Comuni ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 20/89 e s.m.i. oltre ad una serie di opere minori per le quali la Regione Piemonte, di concerto con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, ha ritenuto che il ricorso a tale modalità non pregiudicasse la valutazione di un intervento ai fini di un corretto inserimento nel contesto paesaggistico interessato.

Questo strumento è richiamato nelle Norme Tecniche di Attuazione del presente Piano (art.7, comma 5). Viene infatti specificato che gli interventi che non hanno l'obbligo di Relazione paesaggistica ai sensi del citato D.P.C.M. devono essere preceduti da particolari attenzioni progettuali a garanzia che i nuovi edifici non siano pensati come presenze autonome, bensì come parti integranti del contesto edilizio e ambientale, ovvero accrescimenti coerenti con le preesistenze edificate e con l'assetto paesaggistico. A tal fine anche la strumentazione urbanistica ed i regolamenti edilizi locali dovranno integrare le disposizioni delle NTA del Piano Paesistico affinché l'istruttoria per il rilascio dei titoli abilitativi comporti anche una valutazione sotto il profilo ambientale.

Oltre all'edificio in sé e alla sua collocazione, è importante l'aspetto delle facciate, delle superfici esterne, pavimentate o no e delle recinzioni.

Per questi motivi il Piano si propone l'obiettivo generale di promuovere e di coordinare l'elaborazione di specifici "Piani del Verde" e "Piani del Colore" ad integrazione dei Regolamenti Edilizi vigenti e nel rispetto delle indicazioni di cui alle presenti Norme: laddove i contenuti progettuali del Piano non fossero ritenuti puntualmente approfonditi, la Provincia predisporrà idonei "Manuali" e/o "Abachi" da approvarsi nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 2. dell'art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione, per guidare il percorso di armonizzazione delle modalità attuative e di intervento tipologico nel territorio di competenza.

Il Piano pone la distinzione tra gli **insediamenti in area agricola** (art.13 delle N.T.A.) e gli **insediamenti nelle aree di transizione** (art.14 delle N.T.A.).

Per quanto riguarda le aree di transizione, sono individuate cartograficamente con le rispettive simbologie nella tavola B di Piano e costituiscono il limite dello sviluppo insediativo. Queste sono le aree di possibile espansione in cui le condizioni di contesto del "paesaggio agrario" vanno decisamente diradandosi per la vicinanza alle aree insediative urbane, oppure porzioni territoriali ove le trasformazioni e le spinte insediative in atto, tendono a modificare radicalmente il contesto di riferimento; di conseguenza sono aree tra le più "delicate" proprie in virtù del ruolo di "fronte" di transizione tra il paesaggio rurale e quello più propriamente urbano. E' importante quindi che i singoli P.R.G. comunali pianifichino adeguatamente le future trasformazioni in piena autonomia, pur nel rispetto delle prescrizioni delle N.T.A. del Piano.

In queste aree sono da privilegiare gli interventi di riordino, completamento, limitando le eventuali espansioni in aree già utilizzate dall'agricoltura alle parti indispensabili per consentire il compattamento e la qualificazione dell'intero insediamento, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologico-formali dell'edilizia da realizzare.

Particolare attenzione viene posta inoltre alla definizione dei margini e delle zone di interconnessione tra spazio costruito e spazio aperto favorendo la riconoscibilità della forma del bordo urbano, ottenuta anche mediante un ridisegno e/o riqualificazione delle aree e degli spazi pubblici di riferimento come ad esempio l'attenzione ad evitare il processo di "saldatura" in corso degli insediamenti lineari lungo l'asse della SR 211, in particolare nel tratto tra Nibbiola e Garbagna Novarese.

In questi ambiti gli interventi di nuovo impianto insediativo sono da assoggettare a strumentazione urbanistica esecutiva, mentre gli interventi di completamento possono prevedere il semplice titolo abilitativo edilizio convenzionato.

### **3.2 – INDIVIDUAZIONE DEI SUB AMBITI**

Le aree di transizione che il presente Piano Paesistico identifica, corrispondono ai seguenti cinque sub-ambiti; in aggiunta a questi va annoverato anche un sub-ambito esterno al piano ma contiguo allo stesso:

1. Fronte urbano sud-ovest;
2. Fronte urbano sud;
3. Fronte urbano sud - est;
4. Ambito periurbano Torrion Quartara;
5. Ambito suburbano Olengo – Garbagna Novarese – Nibbiola.

L'individuazione di un ambito esterno ma contiguo al Piano è una scelta legata al concetto di continuità del territorio. Il Piano non entra nel merito di quanto lì stabilito dal PRG di Novara, ma prende atto della continuità logica che deve esserci nel trattare un territorio in cui un confine (in questo caso quello del Piano Paesistico) non deve essere separazione al di là della quale si applicano regole completamente diverse. Tale area corrisponde alle schede d'ambito A46 e S17, rispettivamente ambiti di riqualificazione ambientale e a prevalente edilizia residenziale pubblica, del P.R.G. 2003 del Comune di Novara recentemente approvato. In particolare per gli ambiti di riqualificazione ambientale il P.R.G. prescrive<sup>10</sup> un adeguamento delle dotazioni di servizi rispetto al fabbisogno pregresso, con particolare riguardo al verde pubblico e la valorizzazione dei beni culturali, ambientali e di testimonianza dello sviluppo urbano. Ancora l'art. 20.1, comma b, prescrive per gli ambiti di riqualificazione urbana ed ambientale un rapporto costante tra la edificabilità consentita da realizzare nelle zone di concentrazione e le aree a destinazione pubblica

---

<sup>10</sup> art. 16.4 delle N.T.A del P.R.G.

o a verde privato. L’”Ambito di transizione urbano contiguo al Piano Paesistico”, includendo in particolare le schede d’ambito del P.R.G. sopra menzionate, è costituito da zone di edificabilità e dal relativo verde privato alberato ad alto fusto, orientato anche verso il fronte sud, ovverosia il limite nord del Piano Paesistico. Tali prescrizioni del P.R.G. del Comune di Novara sono in sintonia con l’art. 12, comma 8, del presente Piano, il quale prescrive la realizzazione di una fascia “verde” di schermatura - con essenze arboree di grandezza non inferiore alle altezze massime previste per i fabbricati – e la realizzazione delle recinzioni di delimitazione del lotto con muretto/cordolo in pietra a vista sovrastato da siepe, o con siepe a tutta altezza. Criterio di tali prescrizioni risiede nella volontà di un’efficace mitigazione nella percezione della continuità e/o discontinuità propria degli spazi costruiti e dei fronti urbani in relazione agli spazi “aperti” propri delle aree a prevalente destinazione agricola.

In corrispondenza dei limiti dei micro-ambiti con affaccio diretto sulle limitrofe aree a destinazione agricola, il Piano prevede la rinaturazione tramite piantumazione e, in ogni caso, lungo i confini tra aree destinate ad insediamenti economici/produttivi e aree limitrofe a destinazione residenziale: l’edificazione ammessa per le nuove costruzioni, deve infatti rispettare un arretramento dalla linea di confine, entro il quale deve essere realizzata una cospicua fascia arborea (art. 14, comma 6).

Anche gli interventi da realizzarsi negli ambiti di transizione comportano l’applicazione dell’Indice di compensazione (IC) - come previsto dall’art. 12, comma 2, nonché nei modi prescritti dall’art. 14, comma 8 - al fine di contribuire alla riqualificazione paesistica complessiva del territorio del Piano.

L’individuazione dei sub-ambiti 1. “Fronte urbano sud-ovest”, 2. “Fronte urbano sud - Città della Salute” e 3. “Fronte urbano sud-est” risponde alle esigenze di tutela delle visuali del centro storico di Novara, situate a sud-est del capoluogo, legate fondamentalmente alla percezione del complesso degli edifici storici, al mantenimento di rogge di antica data e fontanili, in estensione di aree già segnalate e sottoposte a tutela dei caratteri storici del paesaggio agrario dal PTR Ovest Ticino. Tale tutela è peraltro richiamata dall’art. 2.7 delle NTA del PTP “Aree di particolare rilevanza paesistica”, che nello specifico riguardano una vasta area contigua posta a nord-est del Piano stesso.

Il Piano prescrive (art. 14, comma 10, 11 e 12) puntuali norme di specificazione riferite a particolari sub-ambiti, come da Tav. B.

Per quanto riguarda il sub-ambito 2. “Fronte urbano sud - Città della Salute”, sono state verificate le caratteristiche tecnico-progettuali del Complesso Ospedaliero contenute nelle “Linee Guida esigenziali” del “Masterplan” predisposti dall’ASO e dall’UPO (datare 15.06.2007) che verranno allegate al previsto Protocollo d’Intesa quali strumenti propedeutici alla progettazione della struttura ospedaliera stessa. Le prescrizioni di tale ambito mirano a rafforzare la costituzione del verde definito “a parco” interno alla superficie territoriale di competenza, ovverosia nelle aree ad

est (come indicate nella Tav. B del Piano). Tale parco dovrà essere attentamente progettato e realizzato affinché si inserisca adeguatamente nel contesto storico delle aree e dei percorsi del “Parco della Battaglia”, anche seguendo le “Linee guida per la realizzazione del verde” del presente Piano.

Le aree destinate a verde nel Masterplan vengono individuate nel Piano come inedificabili essendo altresì già prevista una superficie di possibile espansione della struttura Ospedaliera all'interno dell'area di proprietà: tale inedificabilità di contorno deve conseguentemente essere disposta in sede di strumento urbanistico del Comune capoluogo.

La citata “area parco” interna alla superficie di competenza ospedaliera costituirà di fatto la realizzazione di parte del verde a compensazione dell'intervento edificatorio stesso, mentre la restante parte di IC potrà essere attuato nella porzione di rete ecologica ad andamento nord-sud che si trova ad est dell'area ospedaliera stessa e nella fascia di mitigazione in adiacenza al tracciato della tangenziale (art. 14, comma 10), secondo il principio della compensazione a distanza.

Particolare attenzione viene posta anche all'integrazione dell'insediamento nello skyline percettivo-paesaggistico del fronte urbano a sud, a tal fine, nel rispetto delle prescrizioni già disposte dallo strumento urbanistico del Comune di Novara per la tutela e la valorizzazione delle visuali panoramiche dagli ingressi della città e dalle vie di accesso, non sono ammessi interventi edificatori o di arredo urbano o vegetale o di cartellonistica pubblicitaria che interferiscono con il profilo urbano dei Baluardi e degli edifici monumentali del centro percepibili dai tratti stradali identificati nell'area del Piano con i tracciati della S.R. 211 e la S.P. 97 “di Mercadante”.

La sagoma limite dell'ingombro massimo di qualsiasi corpo di fabbrica degli edifici da realizzare della nuova “città della Salute” dovrà essere contenuta la quota altimetrica indicativa di 178 ml s.l.m., corrispondente alla linea di spicco della Cupola Antonelliana, e comunque tale da non interferire con il profilo del “costruito” dei Baluardi, ed il verde al contorno da prevedere a schermatura, dovrà essere realizzato con essenze vegetali di adeguata grandezza e portamento in funzione dell'altezza degli stessi edifici.

Per lo stesso motivo il verde da prevedere come schermatura di contorno dovrà essere realizzato secondo le indicazioni all'interno delle N.T.A. del presente Piano con essenze vegetali di adeguata grandezza e portamento in funzione dell'altezza massima fuori terra prevista per le strutture (art. 14, comma 10 delle N.T.A.).

Per quanto concerne il sub-ambito 4. “Ambito periurbano A - Torrion Quartara” (art. 14, comma 11), l'edificazione dei nuovi volumi – di cui vengono prescritte inoltre le tipologie edilizie e l'altezza massima degli edifici - deve essere prevista in contiguità, anche tipologico-formale all'edificato

preesistente; sui fronti verso gli spazi aperti del paesaggio agrario viene indicata la realizzazione un'idonea fascia alberata di schermatura; la viabilità di progetto di collegamento tra la tangenziale e la frazione Torrion Quartara, prevista a nord dell'abitato, deve proporsi quale limite di sviluppo insediativo verso nord, per consentire la realizzazione della prevista fascia di mitigazione ad integrazione della rete di connessione ecologica. Infine il Piano prescrive l'utilizzo di tecniche costruttive proprie della bioedilizia, come da accordo di collaborazione sottoscritto il 31.12.2006 tra Provincia di Novara, Comune di Novara e Ordine A.P.P.C. di Novara e V.C.O.<sup>11</sup> al fine di ridurre sensibilmente l'impatto ambientale della nuova area insediativa.



NOVARA – Frazione Torrion Quartara (veduta da sud)

A conferma della scelta di creare in quest'ambito un fronte periurbano fortemente qualificato che costituisca il limite dell'edificato, viene individuata a nord una profonda fascia di verde che diventa parte integrante della rete ecologica e che segue l'intero percorso della tangenziale

---

<sup>11</sup> Delibera di Giunta Provinciale 720 del 20.12.2006



NOVARA – Frazione Torrion Quartara (veduta da nord)

Il sub-ambito 5. “Ambito suburbano Olengo – Garbagna Novarese – Nibbiola”, si identifica nelle porzioni territoriali dei Comuni di Garbagna Novarese e Nibbiola oltre all’abitato di Olengo corrispondenti con l’edificato lungo il percorso della SR 211 “della Lomellina” che ne costituiscono le aree di transizione. Le direttive che qui insistono (art. 14, comma 12), sono assimilabili a quelle previste per l’ambito territoriale precedente. Per le aree a destinazione residenziale e/o per funzioni assimilabili collocate ad ovest del tracciato della S.R. 211, valgono infatti prescrizioni che dispongono l’edificazione dei nuovi volumi in contiguità, anche tipologico-formale, all’edificato preesistente, le tipologie edilizie e l’altezza massima degli edifici, la realizzazione di un’idonea fascia alberata di schermatura verso gli spazi aperti del paesaggio agrario.

In questo ambito, più che negli altri, è importante la regolamentazione degli insediamenti di tipo economico-produttivo dato il tipo di sviluppo venutosi a creare lungo la SR 211. A tal fine le prescrizioni previste dal Piano lungo l’asse della SR 211, in corrispondenza degli abitati di Nibbiola e Garbagna Novarese, hanno tra l’altro lo scopo di contenere il processo di “saldatura” in corso di tali insediamenti, salvaguardando altresì le “visuali” atte a garantire la percezione del sistema dei dossi posto ad ovest della percorrenza stradale.

Il Piano promuove inoltre criteri che soddisfino esigenze di tutela e valorizzazione paesistica, ponendo particolare attenzione all’inserimento e alla schermatura dei “capannoni” nel paesaggio di

riferimento, tramite soluzioni tipologiche e di impianto unitarie, specificando che le aree a carattere produttivo dovranno essere predisposte in continuità ad aree già esistenti, evitando dunque la creazione di nuovi poli isolati e la conseguente compromissione di aree agricole ancora integre. Per quanto attiene invece le nuove aree e/o i completamenti degli interventi insediativi previsti ad est della S.R. 211 viene proposto l'esonero dall'applicazione dell'Indice di Compensazione.

In tutti i sub-ambiti di cui sopra il Piano promuove l'obbligo di sistemazione dell'intera area di pertinenza relativa ad ogni intervento di tipo edilizio e urbanistico, vietando comunque eseguire consistenti modifiche dell'andamento superficiale del suolo.

In tutte le aree di nuovo impianto e/o di completamento all'interno dei limiti territoriali dei sub-ambiti, la nuova costruzione di edifici accessori deve essere realizzata sulla base di un adeguato studio formale-compositivo e nel rigoroso rispetto delle forme, dei materiali e delle tipologie esistenti.



GARBAGNA NOVARESE



NIBBIOLA

### 3.3. – GLI INSEDIAMENTI AGRICOLI

“Il paesaggio ha sempre avuto una propria individualità, una sua inconfondibile anima; città e paesaggio si sono sempre distinti per le loro diverse identità.

La perdita di identità di un luogo incomincia quando il predominio del tempo distrugge i valori dello spazio...omissis.... si tratta di attribuire al paesaggio agricolo e a quello montano un senso ed un valore formale analogo alle aree del centro storico, per mantenere ciò che è ancora integro e ripristinare quelle che erano le condizioni originarie dei luoghi”.<sup>12</sup>

Per preservare l'integrità del paesaggio agrario, la più recente pianificazione sovraordinata ai Piani Regolatori Comunali è andata in direzione della tutela dal fenomeno della “disseminazione degli insediamenti” e del recupero del degrado.

Il modo più immediato di raggiungere questi obiettivi è quello di considerare con lo stesso peso le aree urbanizzate, le aree di transizione e le aree agricole, lasciandosi alle spalle le così dette “Zone bianche” dei Piani Regolatori.

---

<sup>12</sup> Rivista dell'Urbanistica della Regione Piemonte n. 4 – Gennaio 2005

E' importante tutelare e valorizzare il paesaggio agricolo nel suo complesso attribuendogli maggior importanza ed incentivando non solo le colture "di nicchia" ma quelle che risultano più tipiche del nostro paesaggio. Contestualmente è necessario che nel rispetto di quanto sopra espresso si superi il concetto della natura conservata per mezzo di isole e che il sistema agrario non prescinda dalla tutela/ripristino di sistema natura basato sulla "rete".

Allo stesso modo si deve puntare alla salvaguardia degli edifici rurali (cascine) in quanto esempi di architettura tradizionale tutelando i suoi caratteri tipo – morfologici, matrici e decorativi, nonché i materiali tipici di costruzione, come già previsto dal Piano Territoriale Provinciale per i beni individuati dall'Allegato 2 al Titolo II.

La sfida che si proietta verso il futuro è quella di attuare la tutela / ricostruzione dei segni territoriali di riferimento / promozione del territorio, attraverso l'insieme dei valori su citati.

Sulla base dei ragionamenti fatti, il Piano pone tra i suoi obiettivi prioritari la tutela e valorizzazione dei caratteri morfologici del terrazzo e delle vallette interne, spesso indeboliti da pratiche culturali legate all'allargamento delle "camere" di risaia o dall'attività di cava.

Di fatto il degrado della porzione di territorio destinata ad uso agricolo, che ne causa la perdita di identità, è un'alterazione/trasformazione di per sé non irreversibile, ma superabile attraverso interventi di manutenzione tesi al riassetto del territorio e dell'ambiente alterato.

Quindi il concetto di "conservazione del paesaggio", viene esteso inevitabilmente all'arricchimento continuo del patrimonio con i nuovi valori che non costituiscono più sinonimo di perdita di identità.

Un altro concetto mutato negli ultimi anni è quello legato alla riqualificazione del paesaggio. Già nel Piano Territoriale Provinciale l'esigenza prioritaria della conservazione dell'uso agricolo dei suoli ad alta e buona produttività, portava ad affidare ai Piani di Settore agricoli, la ricerca delle condizioni attraverso le quali le aziende agricole possono partecipare direttamente alla riqualificazione del paesaggio agrario, quali ad esempio la semplice ricostruzione dei segni territoriali di riferimento come alberature di ripa o di bordo campo e siepi, ma anche con un'oculata diversificazione delle colture, anche attraverso gli incentivi previsti dalla Comunità Europea.

Per quanto riguarda l'edificazione in area agricola, va detto che l'ambito interessato dal presente Piano è già in larga parte di fatto inedificabile in virtù di vincoli preesistenti, sia sovraordinati che a livello comunale (Parco Agricolo di Nibbiola e Garbagna Novarese).

Per evitare in tali aree la frammentazione degli insediamenti e la progressiva perdita di identità, si mira a limitare i nuovi insediamenti, anche agricoli, non legati a strutture preesistenti, favorendo il recupero delle strutture agricole storiche e si persegue la riorganizzazione, il completamento e la saturazione degli abitati in luogo della frammentazione.

Sempre al fine di evitare tale frammentazione, si demanda ai Comuni l'individuazione di specifiche "Zone di concentrazione" dell'edificabilità agricola, tendenzialmente in contiguità e/o completamento degli insediamenti rurali preesistenti, con precise perimetrazioni nelle Tavole di P.R.G..

Di fatto il Piano considera infatti gli "ambiti insediativi" come i limiti dell'espansione urbana, considerando l'estensione dello sviluppo insediativo oltre a questi come eccezioni ammesse solo sulla base di approfondimenti che dimostrino la compatibilità ambientale e l'impossibilità di collocazioni alternative (art. 14 delle N.T.A.).

Al fine di armonizzare e integrare gli spazi del costruito con quelli agricoli/naturali, il Piano dà precise prescrizioni sulle fasce verdi di schermatura e sulle recinzioni da realizzarsi al contorno degli ambiti insediativi con affaccio diretto verso tali spazi aperti (art.12, comma 8 delle N.T.A.).

Il Piano impone comunque anche in area agricola l'applicazione dell'indice di compensazione sugli interventi che comportino incremento della Sul.

In ogni caso per l'edificazione rurale il Piano stabilisce i criteri ed i caratteri generali a cui fare sempre riferimento, demandando ai Comuni i tipi di intervento consentiti sui fabbricati esistenti, i criteri per il completamento tipologico e di impianto degli insediamenti preesistenti in occasione di ampliamenti/nuove costruzioni ad uso produttivo o per residenza agricola e per trasformazioni d'uso, ed i tipi di materiali da utilizzare.

Il Piano per alcuni aspetti tipologici ed architettonici oltre che materiali, finiture, colori, fabbricati accessori, silos, serbatoi, ecc, rimanda all'"Abaco degli interventi, dei materiali e delle tecnologie" da formarsi successivamente al Piano stesso, mentre dà precise disposizioni in attesa della predisposizione dell'Abaco sia sui manufatti esistenti che su quelli di nuova costruzione (artt. 12 e 13 delle N.T.A.).

Le indicazioni dell'"Abaco" dovranno proporsi quale griglia di valutazione per l'espressione del parere di merito relativo alla "compatibilità" paesistica di tutti gli interventi e progetti, da esprimere per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi.

In attesa dell'elaborazione del sopra richiamato "Abaco" e nel rispetto della normativa del presente Piano, si deve fare riferimento ai "Criteri ed indirizzi per la tutela del Paesaggio" adottati dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 21-9251 del 5 maggio 2003.

E' inoltre utile fare riferimento alle seguenti Guide per la qualità del Paesaggio della Regione Piemonte<sup>13</sup>.

- Guida per la pianificazione in aree extraurbane nell'ambito del P.T.R. Ovest Ticino (novembre 1998);
- Guida per gli interventi edilizi di recupero degli edifici agricoli tradizionali – zone Bassa Langa e Roero (novembre 1998)
- Guida per gli interventi edilizi nell'area territoriale dei Comuni dell'associazione del Barolo (luglio 2000);
- Atti del seminario, Fontanafredda, Guide per il recupero del patrimonio edilizio tradizionale (15 settembre 2000);

---

<sup>13</sup> scaricabili dal Sito Ufficiale della Regione Piemonte

## CAPITOLO 4

### IL PAESAGGIO: VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE

#### 4.1 – IL PAESAGGIO

I tre diversi concetti di “ambiente”, “territorio” e “paesaggio” rappresentano un modo diverso di leggere un unico grande oggetto che è lo spazio in cui viviamo e vanno quindi considerati realtà differenti tra loro. Negli ultimi anni sono stati usati in modo vago e non ben definito, ma hanno acquisito un’importanza sempre più crescente, essendo divenuti un punto di riferimento dell’opinione pubblica per valutare la qualità della vita.

Mentre il concetto di “ambiente” è legato ad una lettura ecologico-naturalistica, in cui l’uomo è una componente di un sistema complesso, il concetto di “territorio” mette in rilievo una lettura degli aspetti più specificatamente funzionali dei luoghi. E’ un problema complesso: si va dal governare le città al governare il territorio; si passa dall’espandere al completare; dal controllo della quantità alla promozione della qualità.

I progetti di riqualificazione urbana e territoriale devono tenere conto degli elementi di “finitura”. La città deve essere finita e deve esserci la permanenza dei segni del paesaggio urbano.

Questo processo di “finitura” deve essere applicato anche al territorio.

L’idea di “paesaggio”, invece, appare più complessa e racchiude in sé molte letture, contenendo una forte connotazione culturale. Nella diversità di significati racchiusi nel termine “paesaggio”, vi è un denominatore comune consistente nell’indicare una porzione di territorio, dotata di una sua omogeneità, in cui si combinano caratteri naturali ed antropici. Il paesaggio rappresenta l’insieme dei caratteri di una regione, quali la fisionomia, l’eterogeneità, la percezione, le comunità viventi, i processi, etc..., presupponendo la presenza dell’uomo in un territorio, dove la storia umana si è esplicata e ha lasciato le sue tracce.

Proprio queste trasformazioni indotte sull’ambiente naturale dalle attività umane sono di grande rilevanza poiché portano all’introduzione di elementi di disequilibrio rispetto allo stato iniziale, stabilendo un nuovo equilibrio diverso da quello che avrebbe raggiunto naturalmente con il trascorrere del tempo.

Il paesaggio presenta in sé più strutture, quali: quella unitaria e differenziata, che ne fa un complesso unico, compiuto ed articolato; quella ecologico-sistemica, invece, che lo definisce come un aggregato di ecosistemi, naturali ed antropici; infine quella dinamica che lo identifica con un processo evolutivo, in cui si integrano le attività spontanee della natura e quelle derivanti dall’azione della collettività umana.

L'analisi può essere effettuata utilizzando diversi tipi di approcci: quello estetico, in cui viene considerata l'espressione del piacere che si prova nell'osservare un paesaggio; quello geografico, basato sull'analisi strutturale dello stesso e che rappresenta una sintesi dei paesaggi visibili rilevando gli elementi ed i caratteri che presentano le più frequenti ripetizioni in uno spazio più o meno grande. Tale approccio è a sua volta suddiviso in due sottosettori, quello fisico e quello storico-fisico; l'approccio ecologico, infine, studia il paesaggio considerando la reciproca influenza dei diversi elementi che lo compongono.

Da circa una decina di anni l'argomento "paesaggio" viene affrontato con una diversa metodologia di indagine dalla disciplina dell'"ecologia del paesaggio", che si occupa dello studio della struttura delle terre e del paesaggio stesso, della dinamica e del monitoraggio attraverso indici, della sua gestione attraverso la conservazione della natura, la progettazione ed il recupero dell'ambiente e la pianificazione, al fine di riuscire ad analizzare e comprendere che il paesaggio è il risultato dello stretto legame tra noi e l'ambiente.

Con i Piani paesistici previsti dalla ex Legge L.R. 431/85 (ora D.L. 42/2004), si è giunti ad inserire il paesaggio come "componente dell'ambiente" specificando la sua natura geografica e storica per mezzo di analisi tematiche, di carattere naturalistico, oltre che storiche ed antropiche.

Il Piano paesistico-ambientale cerca di delineare una trama di relazioni tra strategie, regole e condizioni di compatibilità nel contesto; il paesaggio passa quindi ad un apporto di carattere "progettuale", dal punto di vista della trasformabilità nel contesto.

I valori storico-documentari dei luoghi acquistano un'importanza sempre più rilevante, sino al punto di considerare il territorio nel suo insieme come un "bene culturale". La consapevolezza della compresenza di questi valori inizia a diffondersi negli apparati legislativi e normativi dei diversi paesi, nell'organizzazione amministrativa e nella strumentazione tecnica ed operativa preposta al governo del territorio.

L'affermarsi dei problemi ambientali e delle discipline ecologiche segna l'inizio di una svolta decisiva nei contenuti della pianificazione paesistica.

Se la pianificazione territoriale studia e realizza l'organizzazione e la migliore distribuzione possibile delle attività dell'uomo nel territorio, la pianificazione paesistico-ambientale deve servire a definire le pre-condizioni di potenzialità e di vincoli che caratterizzeranno il paesaggio, collocandosi in un quadro generale di intenti, nel quale convivono aspetti di conservazione, di uso, e di trasformazione delle risorse umane e naturali.

La concezione di paesaggio da utilizzare nella pianificazione si basa sull'intreccio che lega le definizioni di paesaggio all'ambiente ed al territorio. D'altronde una pianificazione paesistica realmente integrata considera una realtà naturale ed umana unitaria, con dinamismi ed equilibri comuni ed interagenti; ricerca ed analizza le leggi di trasformazione, ordinamento, aggregazione e gerarchizzazione che regolano il formarsi dei sistemi paesaggistici e che risultano comuni ai vari

fenomeni.

L'importanza crescente dei temi legati al paesaggio comporta l'estensione delle analisi non solo alle aree a vario titolo preordinate alla tutela, ma all'intero territorio provinciale in modo da garantire, per ogni luogo, le condizioni della partecipazione alla conservazione o alla ricostruzione dell'ambito paesistico cui esso appartiene.

La metodologia adottata per redigere i documenti di analisi paesistica si articola in successivi passaggi, condotti in costante riferimento ai risultati delle parallele ricerche in corso per la redazione del Piano. Quelle relative all'assetto storico-culturale e alla difesa del suolo sono immediatamente riconoscibili come parti sostanziali ed integranti la stessa analisi paesistica; un significativo contributo è stato dato anche dalle ricerche sui caratteri, sulle dinamiche e sulle tendenze dell'assetto insediativo, economico, sociale e delle reti di mobilità. L'analisi del paesaggio, nelle sue fondamentali componenti naturali e storico-culturali, si completa con una specifica indagine sulle condizioni generali dell'ecomosaico provinciale (ovvero la combinazione spaziale e funzionale di unità ecosistemiche a differente matrice) considerato come segnale indiscutibile della situazione complessiva degli ecosistemi presenti nel territorio, delle loro relazioni, delle condizioni di equilibrio e dei processi che ne possono determinare l'evoluzione.

## 4.2 – LE PECULIARITÀ PAESISTICHE

I diversi elementi caratterizzanti il paesaggio sono i seguenti, organizzati in grandi categorie:

- **Aree di naturalità:** in questa categoria vengono selezionati tutti gli elementi, areali, lineari o puntuali che qualificano e definiscono la componente naturale del paesaggio, quali:
  - il sistema dei segni e degli elementi geomorfologici caratterizzanti, capaci di definire, struttura e forma del paesaggio nei diversi ambiti e, in prima battuta, condizionanti la percezione dell'assetto paesistico ambientale (dorsali, cime, scarpate dei terrazzi, limiti delle formazioni rocciose, dossi morenici, ecc.), trattati sotto l'aspetto geoambientale e delle specifiche tutele nel capitolo sulla difesa del suolo;
  - il sistema delle acque: corsi d'acqua naturali superficiali principali (con relativi bacini idrografici) e secondari, bacini lacustri, risorgive;
  - il sistema della vegetazione naturale e seminaturale: aree boscate di pregio e/o di grande estensione, aree a prevalente vegetazione arbustiva ed erbacea (baragge,

- brughiere, ecc.), formazioni ed elementi vegetali minori (macchie, siepi e filari, alberi isolati, ecc...);
- il sistema delle aree di elevato valore naturalistico, già oggetto di tutela: riserve naturali istituite o definite dai piani d'area dei parchi naturali e biotopi.
  - Paesaggio agrario: in questa categoria vengono selezionati tutti i fattori e gli elementi, areali, lineari o puntuali che caratterizzano, sotto il profilo paesistico, gli spazi aperti, da sempre correlati e condizionati dalla struttura agraria, (agroecosistema):
    - il sistema delle acque per l'agricoltura: i grandi canali, la rete irrigua minore, i fontanili;
    - gli areali di diffusione delle principali colture agrarie, con particolare riferimento a quelle di pregio e/o a quelle colture capaci di caratterizzare e condizionare l'assetto paesistico del territorio (risicoltura, viticoltura, prato-pascolo, ecc.);
    - la capacità delle aziende agricole, per dimensione o specializzazione, di conservare il paesaggio o di intervenire attivamente nella sua riqualificazione.



- Paesaggio della storia: selezione ed analisi dei beni urbanistici, architettonici ed archeologici che qualificano e definiscono le principali componenti dell'assetto storico-

culturale del territorio, considerati per le loro capacità di influire sulla comprensione e la percezione dei diversi ambiti paesistici:

- emergenze storico-architettoniche: singoli elementi di eccezionale notorietà e rilevanza;
  - edifici o complessi che costituiscono riferimento territoriale, per posizione, capacità di definire linee d'orizzonte, evidenza, ecc;
  - beni di caratterizzazione di particolari unità di paesaggio, significativi per la riconoscibilità dei temi costituenti la definizione dei singoli ambiti;
  - centri storici e nuclei rurali, rapportati alla morfologia e/o alle altre condizioni e presenze fisico-naturali caratterizzanti i luoghi;
  - tracciati storici, ancora percepibili, che hanno caratterizzato la diffusione degli insediamenti.
- Fruizione del paesaggio: individuazione, selezione ed analisi degli elementi che qualificano e definiscono le principali modalità di fruizione del territorio, come gli itinerari di interesse paesistico ed ambientale, con particolare riferimento ai percorsi individuati dalla stessa Provincia di Novara nella stesura del Piano Provinciale delle piste ciclabili.

Diventa pertanto necessaria la percezione degli aspetti di relazione tra i diversi elementi, aspetti capaci non solo di qualificare un determinato ambito territoriale ma anche di mettere in evidenza gli elementi di connessione tra diversi ambiti.

Questa operazione è possibile facendo ricorso proprio all'"ecologia del paesaggio" che fornisce una chiave di lettura "per matrici" capace di costituire riferimenti circa la genesi e le interrelazioni tra i diversi fenomeni paesistici.

L'ecomosaico definisce ulteriormente i caratteri del paesaggio di un determinato ambito territoriale ed è in grado di evidenziare i processi che, nel tempo, possono consolidarli o indebolirli fino al potenziamento dei caratteri attuali o alla costruzione di un paesaggio del tutto differente. E' importante sottolineare la rilevanza, nel Piano Territoriale Provinciale, della predisposizione degli elementi, delle azioni e dei progetti finalizzati alla realizzazione di una "rete ecologica" che, attraversando l'intero territorio, colleghi tra loro ambiti protetti, aree di conservazione e/o ricostruzione del paesaggio, aree anche a diversa caratterizzazione, e rafforzi la componente naturale e paesistica degli ambiti urbani.



I sistemi, costituenti fattori di caratterizzazione e le loro relazioni, si combinano con diverso peso nella definizione dei differenti ambiti di paesaggio all'interno del territorio provinciale: l'importanza del sistema delle acque e delle colture (matrice antropico-fisica) per la pianura, la permanenza di legami storici nella forma e nella disposizione degli insediamenti (matrici antropico-culturali), la tendenza dei sistemi insediativi a formare conurbazioni lungo precisi assi di collegamento, contribuiscono a definire ambiti unitari di paesaggio.

I compiti di coordinamento e di definizione delle normative di tutela del Piano Territoriale Provinciale sono resi evidenti dal fatto che i territori comunali spesso sono partecipi di diversi ambiti di paesaggio e che, per contro, alcuni beni assumono il ruolo di elementi di segnalazione del passaggio da un ambito paesistico ad un altro (per esempio il castello posto su un terrazzo concorre anche a caratterizzare il passaggio alla pianura sulla quale si colloca il centro abitato cui è legato).

La lettura visuale-percettiva del paesaggio deve cogliere la composizione degli elementi paesistici e quindi gli aspetti formali con cui si relazionano tutti gli elementi inseriti in una struttura a rete. Tale lettura non può prescindere da una percezione culturale del paesaggio; di qui l'attenzione che il Piano pone alle cascine come beni non solo architettonici ma anche storico-documentario dell'area geografica interessata.

#### 4.3 – IL SISTEMA DELLA FRUIZIONE: ITINERARI, SOSTE E CONI VISUALI

Il Piano prescrive infatti che gli eventuali elementi “detrattori” esistenti, manufatti che determinano disturbo percettivo, incongruenti con la riconoscibilità dei luoghi, collocati in prossimità delle “emergenze paesistiche” di cui sopra (art. 18, comma 1 delle N.T.A.) debbono essere assoggettati ad interventi di reintegrazione paesistica. Al tempo stesso i coni visuali ed i punti panoramici sono individuati come zone di rispetto paesistico monumentale: nell'intorno di tali punti il Piano mira a vietare qualsiasi tipo di modifica e trasformazione che possa occultare o limitare la percezione della visuale di riferimento. Tali ambiti di visuali sono concepiti come zone e direttive percettive di ampiezza e “sensibilità” variabile.



Strada “Mercadante”

Le forme e le modalità della ricreazione sostenibile - altrimenti detta “post-turismo”, per le sue caratteristiche maggiormente orientate al locale: l'escursione fuori porta, gli itinerari enogastronomici, la sentieristica storico-culturale e il cicloturismo – vengono individuate tramite le aree attrezzate, nella Tav. C. Il Piano promuove la localizzazione di tali aree in prossimità di punti panoramici e/o coni visuali e la loro realizzazione è finalizzata a garantire una complessiva

unitarietà tipologica e di dotazione di attrezzature, finalizzata a garantire la leggibilità e l'integrazione anche funzionale dei percorsi e degli itinerari di relazione e collegamento tra le stesse.

Analoghe considerazioni valgono per il successivo art. 19, inerente l'insieme dei luoghi della memoria storica del "Parco della Battaglia", in riferimento ai quali il Piano riporta il percorso/itinerario già oggetto di apposito approfondimento progettuale in sede del "Piano di valorizzazione storico-ambientale della Valle dell'Arbogna" elaborato dall'arch. Rizzi per conto del Comune di Novara negli anni novanta.

Il Piano promuove la valorizzazione complessiva del sistema a rete rappresentato dai percorsi e dalla viabilità minore di strutturazione "storica": tale sistema a rete costituisce la matrice sulla quale si è sviluppata e relazionata nei secoli il sistema antropico locale. Le prescrizioni in tal senso presenti nel Piano prevedono che tutti gli interventi assentibili sulla rete "storica" devono comunque favorire la possibile fruizione paesistico-ambientale connessa al loro utilizzo, quali percorsi adeguatamente attrezzati, a fini didattici e turistico-ricreativi mediante un complesso di azioni mirate sia alla riorganizzazione fisica dei tracciati che alla definizione delle interrelazioni con le emergenze individuate e, più in generale, con lo stesso paesaggio agrario. Il Piano individua tutti quei percorsi che documentano le connessioni territoriali di valenza storica o che rivestono particolare rilevanza quali tracciati per l'apprezzamento percettivo del territorio e delle emergenze paesistiche, con i relativi punti nodali e visuali: tale sistema a rete - che si appoggiano sulla rete viaria minore a carattere rurale – deve essere soggetto ad interventi di manutenzione atti a prevenire eventuali condizioni di pericolosità e a consentirne la fruibilità, in particolare ciclopedinale.

Il sistema della fruizione previsto dal Piano mira a sfruttare al massimo le risorse sopra descritte ed a coordinare il nuovo sistema di itinerari con il potenziamento dell'eco-mosaico ed il rafforzamento della naturalità dell'area che ci si propone nel progetto di Piano.

Nel progetto si individuano infatti gli interventi che possono incrementare l'attività turistica incentrandola sull'attrattività del territorio e la valorizzazione integrata dei beni naturali e culturali che offre (Tav. C: VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO).

Viene prevista inoltre la realizzazione di un piano per l'eliminazione e/o la schermatura degli elementi "detrattori" ossia elementi di disturbo del paesaggio visibili dai principali assi di circolazione (discariche, piloni elettrici, grandi volumi, recinzioni, cave, capannoni, aree prive di manutenzione...).



A tal fine la tavola B di Piano individua graficamente la localizzazione delle aree di degrado più significative o degli elementi fortemente detrattori del paesaggio, per i quali sono previste le azioni di mitigazione degli impatti; tra cui la predisposizione di specifici progetti di riqualificazione da formarsi in accordo tra Provincia e Comune di Novara (art.16 delle N.T.A.).

Gli obiettivi del Piano si inseriscono, arricchendolo, nel quadro del sistema di fruizione già attiva su questa porzione di territorio, all'interno del quale troviamo gli itinerari storici esistenti all'interno del Parco della Battaglia, gli itinerari del Comune di Novara e la proposta degli "Amici della Bici": "la greenway della bassa Novarese, che già oggi consente di raggiungere in bicicletta (pur con alcune difficoltà connesse allo stato del fondo stradale e, per la SP 97 "Mercadante" in promiscuità con il transito veicolare) dalla città di Novara il Parco della Battaglia, l'Area di Salvaguardia Ambientale a Parco Agricolo di Garbagna Novarese, gli ambienti rurali e naturalistici, i centri storici e gli abitati di Nibbiola, Vespolate, Borgolavezzaro, Tornaco e Terdobbiate.

Il percorso, di circa 45 km, si snoda per 16 km su strade campestri e locali sterrate, per 13 km su strade vicinali o locali asfaltate, per 15 km su strade Provinciali (di cui 10 sulla SP.97 Mercadante), per 1 km su pista ciclabile riservata. Per garantire distanze e percorrenze adattabili ai diversi utenti sono già oggi possibili ben quattro itinerari ad anello; da Novara Sud (via M. S. Gabriele e Torrion Quartara) o dalla Bicocca (villa Mon Repos) si può raggiungere Garbagna Novarese, Nibbiola,

Vespolate, Borgolavezzaro e le vicinanze di Tedobbiate percorrendo circa 18 Km esclusivamente su strade senza traffico automobilistico".<sup>14</sup>

Inoltre la progettualità a carattere turistico che troviamo nel presente Piano coincide in parte con un progetto più ampio che coinvolge tutta la "bassa novarese" e la cui realizzazione sarà presumibilmente parallela all'iter procedurale del Piano.

Il Progetto Pilota per il Miglioramento - a scopo turistico - del Sistema Locale di Accoglienza ed Accessibilità è sviluppato, dall' Assessorato al Turismo della Provincia di Novara, ai sensi della D.G.R. n. 15-3988 del 9 ottobre 2006 – D.D.n. 924/21 del 28/11/2006 e n.62/21 del 29/1/07 ed è strumento attuativo del ***Piano Strategico Regionale per il Turismo (P.S.R.T.)***.

L'ambito territoriale in cui il progetto si sviluppa, va dalla Pianura del Basso Novarese fino al Cusio passando per le Colline novaresi (rif. P. S. R. T. - Piano d'Area Laghi Maggiore e Orta e Piano d'Area Colline e Pianura).

La parte di progetto che interessa la porzione di territorio del "Terrazzo di Novara – Vespolate" comprende tre itinerari ad anello che il Piano riporta già come indicazione fattiva.

Il primo degli ambiti di intervento del Progetto Pilota è quello della Pianura del Basso Novarese, al quale è associata la cultura del riso.

Il sistema dei percorsi qui trattato, che si integra e coordina con quello dei PERCORSI CICLABILI SULLE ALZAEI DEI CANALI CAOUR, REGINA ELENA E DIRAMATORE VIGEVANO, è identificato come "***Vie Verdi del riso***".<sup>15</sup>

La tavola C: VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO riporta quindi gli itinerari ciclo-turistici già esistenti o proposti sopra citati.

La progettualità del Piano che opera ragionando non solo su interventi di carattere museale, di riutilizzo dei beni culturali, di miglioramento dell'offerta turistica, di segnaletica comune, ma anche realizzazione di aree di sosta integrati nell'area, per un turismo che raccoglie tutte le fasce di età; progettazione e messa a punto di percorsi adatti al ciclo turistico, sentieri didattici o di interpretazione, di piani per l'arredo urbano dei centri e delle strade di accesso ai paesi, di aree belvedere posizionate in punti di valenza panoramica.

---

<sup>14</sup> Dalla "PROPOSTA PER L'INDIVIDUAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL' ITINERARIO CICLOPEDONALE " ***GREENWAY DELLA BASSA NOVARESE***" - una strada nel verde

<sup>15</sup> *Progetto Pilota per il Miglioramento - a scopo turistico - del Sistema Locale di Accoglienza ed Accessibilità. A cura del Settore Turismo della Provincia di Novara*

Quindi considerando che ci si è basati sul sistema costituito dalla rete viaria minore e locale sul quale si è strutturato nei secoli il sistema antropico:

- si è effettuata la scelta di percorsi locali preferibilmente non interessati da transiti automobilistici, o per i quali è possibile la limitazione del transito veicolare temporaneo (ad es. la domenica);
- si sono raccolte tutte le informazioni sui beni storico architettonici e paesaggistici, fruibili e visitabili, ma anche la segnalazione dell'offerta di accoglienza e di ristoro, i luoghi e le aziende di produzione tipica locale;
- attraverso una serie di sopralluoghi sono state individuate le visuali che rivestono maggior importanza e significato, all'interno dell'area sono stati individuati i luoghi più idonei per le aree di sosta e ristoro;
- sono stati incrociati tutti i dati a disposizione e confrontati con il nuovo disegno tracciato dal Piano della “Rete ecologica”;

Coniugando quindi gli itinerari già presenti con le visuali individuate, con la presenza soprattutto delle cascine storiche, e con il tracciato della rete ecologica comprendente, tra l'altro, le aree umide presenti, si è puntato a valorizzare la qualità ambientale dell'area dando priorità alle visuali segnate dal Piano. In questo modo si attuerà l'ottimizzazione degli interventi di rinaturazione e compensazione (anche a distanza), che verranno sfruttati anche per migliorare la qualità del sistema del verde allo scopo della fruizione (ad esempio ombreggiamento di parte di un itinerario o di una piazzola).

A di là delle indicazioni di Piano e dei progetti avviati parallelamente dalla Provincia, viene demandato ai Comuni l'individuazione nella propria strumentazione urbanistica della rete dei percorsi e la specificazione dei parametri dimensionali e costruttivi dei tracciati e delle relative aree di pertinenza (art. 20 delle N.T.A.).

## CAPITOLO 5

### DALLA “PREDISPOSIZIONE” ALL’”ADOZIONE” DEL PROGETTO

Nel periodo intercorso tra la “predisposizione” del Piano Paesistico e la sua “Adozione”, il quadro di riferimento complessivo ampiamente dettagliato nei capitoli precedenti, ha subito importanti modifiche.

#### 5.1 - SI È MODIFICATO IL QUADRO NORMATIVO A LIVELLO NAZIONALE:

Le recenti modifiche apportate al D.L.vo 42/2004, in particolare con i D.L.vi 62 e 63/2008, sostanzialmente riportano le competenze sulla pianificazione paesistica a Stato e Regioni. In questo quadro risulta necessario chiarire l’effettiva funzione delle Province riguardo alla pianificazione paesistica ed il suo ruolo nella gestione dei Piani Paesistici e nelle autorizzazioni che ne discendono. L’Art. 5 comma 6 del D.L. 42 /2004 specifica che le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle Regioni secondo le disposizioni della parte terza del codice di cui vengono integralmente riportati gli artt.131, 132, 133, 134, 135.:

#### Art. 131. Paesaggio

*(articolo così sostituito dall’articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)*

1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.
2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell’identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.
3. Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all’esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici.
4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari.
5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela.
6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell’esercizio di pubbliche

funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.

### **Art. 132 - Convenzioni internazionali**

*(articolo così sostituito dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)*

1. La Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio.
2. La ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.

### **Art. 133. Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio**

*(articolo così sostituito dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)*

1. Il Ministero e le regioni definiscono d'intesa le politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità.
2. Il Ministero e le regioni cooperano, altresì, per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attività di pianificazione territoriale, nonché la gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio indicati all'articolo 131, comma 1. Nel rispetto delle esigenze della tutela, i detti indirizzi e criteri considerano anche finalità di sviluppo territoriale sostenibile.
3. Gli altri enti pubblici territoriali conformano la loro attività di pianificazione agli indirizzi e ai criteri di cui al comma 2 e, nell'immediato, adeguano gli strumenti vigenti.

### **Art. 134. Beni paesaggistici**

1. Sono beni paesaggistici:

*(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)*

- a) gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
- b) le aree di cui all'articolo 142;
- c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.

**Art. 135. Pianificazione paesaggistica**

*(articolo così sostituito dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)*

1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143.
2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.
3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.
4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:
  - a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
  - b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
  - c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;
  - d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

**5.2 – SI È MODIFICATO IL QUADRO NORMATIVO A LIVELLO REGIONALE:**

Nel Disegno di Legge Regionale 488 "Governo del Territorio", la Regione Piemonte ha espressamente detto che quando il Piano Paesaggistico sarà approvato si penserà ad una sub delega alle Province e alle Amministrazioni e aggregazioni di Comuni, situazione ammessa anche dal Codice.

### **5.2.1 - NUOVA LEGGE SUL PAESAGGIO**

---

La Legge Regionale n. 14 del 16 giugno 2008 redatta secondo i principi enunciati nella Convenzione Europea del Paesaggio e del D.Lgs. 42/2004, è finalizzata al finanziamento di progetti per la valorizzazione del paesaggio privilegiando quelli previsti nell'ambito di strumenti di pianificazione locale adeguati ai contenuti degli strumenti di pianificazione paesaggistica e che pertanto, il Piano Paesistico del Terrazzo, costituisce una possibilità ulteriore di accedere ai suddetti finanziamenti.

La Regione ha dato conferma che sono state messe a disposizione risorse per interventi di valorizzazione del paesaggio, che i finanziamenti per l'anno in corso non sono quelli sperati ma si prevede che possano aumentare per i prossimi anni al fine di dare attuazione concreta ai progetti. Sono ancora da stabilire i criteri di priorità per l'assegnazione ma sicuramente avranno precedenza gli interventi da attuarsi nei Comuni già adeguati ai Piani Paesistici, pertanto l'adeguamento al Piano costituisce punteggio per l'assegnazione delle risorse.

L'obiettivo che la Provincia di Novara si è assunta nell'immediato è quello di costruire entro la fine dell'anno un progetto o pezzi di progetto per accedere ad un finanziamento che arriva a finanziare il 60% in termini sicuri della spesa prevista, e all'80% nel caso di premio aggiuntivo che premia la qualità dei progetti stessi.

### **5.2.2 - NUOVE OPPORTUNITÀ PER L'ARCHITETTURA RURALE**

---

In merito alle agevolazioni e ai finanziamenti messi a disposizione dallo Stato e dalle Regioni la Regione Piemonte ha reso attuativa una Legge del 2003: la Legge 378 del 24 dicembre 2003, che è la legge sulla valorizzazione dell'architettura rurale. Tale legge prevede incentivi per la valorizzazione e il recupero dell'architettura rurale, con qualsiasi destinazione purchè ne vengano conservate le caratteristiche, sono compresi interventi di sistemazione viaria, del sistema irriguo e del contesto, pertanto, nel termine più ampio, del paesaggio. Recentemente è stato costituito il Comitato paritetico su questa legge. Negli ultimi tre anni sono stati stanziati 8 milioni di Euro l'anno (quindi fino ad ora 24 milioni di Euro) alle Regioni sulla base di richieste di enti e privati. Le risorse disponibili saranno ripartite fra le Regioni; uno dei criteri del riparto è il volume delle istanze pervenute.

### **5.2.3 - MODIFICHE NORMATIVE AL PIANO TERRITORIALE REGIONALE**

---

Il rinnovato panorama urbanistico/territoriale, la più recente generazione di leggi urbanistiche e l'evoluzione dei concetti di paesaggio e ambiente hanno reso necessaria l'attualizzazione del Piano Territoriale vigente. Il nuovo Piano Territoriale Regionale, insieme al Piano Paesaggistico

Regionale ed alla nuova legge urbanistica sono in elaborazione e costituiranno l'adeguamento a tale nuovo panorama.

Per realizzare gli obiettivi strategici il piano mira a definire l'organizzazione e l'assetto del territorio nelle sue forme fisiche e funzionali prevalenti che conformano stabilmente il territorio, garantendo la coerenza tra la pianificazione d'area vasta e quella urbanistica comunale per attuare la tutela e la riqualificazione dell'ambiente, delle risorse naturali e culturali del territorio, la sua integrità fisica ed ambientale e la sua identità culturale.

La variante apportata alle norme del Piano Territoriale Regionale vigente<sup>16</sup> mira ad anticipare alcune attenzioni che verranno trattate nei redigendi strumenti regionali, per fare ciò introduce alcune modifiche alle norme del vigente PTR volte a evitare che possano essere assunte unilateralmente decisioni relative agli elementi rientranti nel “quadro di riferimento strutturale del territorio”, a cominciare dalla individuazione degli ambiti di trasformazione del territorio, insediato e non, e la disciplina del paesaggio. Si tratta infatti di temi che - nel nuovo quadro normativo - dovranno essere oggetto di confronto tra i diversi enti competenti per la pianificazione di area vasta (Comunità Montane, Province e Regione) fin dall'inizio del processo di piano al fine di garantirne la coerenza con la pianificazione vigente a quei livelli.

Le modificazioni normative introdotte vanno a sospendere - o a demandare a verifiche preventive con la partecipazione della Regione - l'insieme delle azioni di modifica ai Prgc vigenti che possano compromettere gli attuali assetti territoriali. Azioni per le quali, nelle more dell'elaborazione ed approvazione del piano paesaggistico regionale, non esistono strumenti per valutarne la coerenza con il nuovo quadro normativo e, in particolare, con il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

### 5.3 - SI È MODIFICATO IL QUADRO NORMATIVO A LIVELLO COMUNALE

- E' stata approvata la variante generale al Piano Regolatore di Novara con Delibera della Giunta Regionale n. 51-8996 del 16/06/2008 (cfr. art.1.3 “Quadro normativo”)
- E' stato adottato il “Nuovo PRGC 2007” del Comune di Nibbiola con delibera di Consiglio Comunale n.22 del 26/11/2008 (cfr. art. 1.3 “Quadro normativo”)

---

<sup>16</sup> Deliberazione della Giunta Regionale n. 13-8784 del 19 Maggio 2008

## 5.4 - CONCLUSIONI

Il quadro pianificatorio che si viene a configurare risulta dunque estremamente vario ed in rapida evoluzione: a questo Piano che è concepito come un Piano prevalentemente di indirizzo e di programmazione, e pone obiettivi da condividere e da raggiungere, si affiancano altre importanti iniziative e progetti tra cui:

- il progetto Reti Ecologiche che interessa un "area pilota" che ricomprende il territorio del presente Piano e quello dei comuni di Terdobbiate, Tornaco e Borgolavezzaro.
- il Contratto di Fiume che è in corso e ci ha permesso di avere un contributo da parte della Regione ed è uno strumento del Piano Territoriale delle Acque.
- Le "VieVerdi del Riso – percorrerepiano" raccolta di itinerari per scoprire, gustare, apprezzare il paesaggio della "bassa novarese" che interessa i Comuni della bassa novarese: da Novara scendendo fino a Vespolate, Borgolavezzaro e Tornaco a sud – est e a Granozzo con Monticello e Casalino a sud ovest.

Nei tavoli tecnici svoltisi dopo la predisposizione del progetto del Piano Paesistico si è disquisito a lungo, in particolare con i Comuni coinvolti, sul tema dell'attuazione del Piano e delle eventuali sub deleghe ad esso legate.

Nell'incontro conclusivo presso la Provincia di Novara, in riunione plenaria, presente anche la Regione Piemonte rappresentata dal Responsabile dei Settori "Pianificazione Paesistica" e "Gestione Beni Ambientali", si è cercato di mettere dei punti fermi nel rapporto tra il nostro Piano Paesistico e il "quadro regionale". Dall'intesa (ancora informale) tra Provincia e Regione emerge che il Piano Paesistico Provinciale verrà considerato quale strumento di approfondimento del Piano Regionale del Paesaggio, e in quanto tale assumerà questo valore.

La Regione Piemonte e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali in data 28 marzo 2008 hanno sottoscritto il Protocollo d'Intesa per la redazione condivisa del Piano Paesaggistico Regionale ai sensi dell'articolo 132 del D.lgs 42/2004 e s.m.i..

L'Intesa permetterà una fattiva collaborazione per consentire e agevolare lo scambio di informazioni per l'attuazione degli obiettivi contenuti nella Convenzione Europea del Paesaggio e per integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.

La redazione condivisa del Piano Paesaggistico Regionale permetterà la definizione di un quadro di riferimento normativo e strumentale condiviso anche per una efficace tutela e valorizzazione del paesaggio piemontese.

Un'altra indicazione che deve arrivare in attuazione del “Codice” è quella di predisporre un elenco di opere e interventi a procedura semplificata che non richiedano il parere vincolante e obbligatorio della Soprintendenza.

L'11 Luglio 2008, si è svolto un ulteriore incontro tra Soprintendenza e Regione Piemonte per la sigla dell'intesa per la gestione del Piano Paesaggistico Regionale.

Il Piano del Paesaggio Regionale, che discende da direttive Europee e Codice Urbani, sarà davvero il contenitore che darà valore a tutte le norme che compaiono nei Piani di dettaglio e che da questo vengono riconosciuti (dandogli validità anche Regionale) attraverso il benestare da parte della Regione Piemonte effettuato sulla base di un esame congiunto con l'espressione di un parere di conformità urbanistica rilasciato da parte della Regione.

In quest'ottica, nel dare attuazione al Piano Territoriale Provinciale che ha già una valenza paesistica, si propone il presente Piano<sup>17</sup>, oltre che come dettaglio dei Piani Territoriali sovraordinati, come quadro di riferimento puntuale per l'esercizio delle funzioni amministrative autorizzative in campo dei beni paesaggistici come individuati ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 42/2004.

*Le considerazioni fatte in questa relazione relativamente alle subdeleghe sono state superate dall'introduzione della L.R. 32/2008 e s.m.i.. nel periodo intercorso tra l'adozione e la predisposizione del presente Piano.*

---

<sup>17</sup> Cfr. il titolo I delle Norme Tecniche di Attuazione

*Nel periodo intercorso tra l'adozione e l'approvazione del presente Piano, a conferma di quanto su detto riguardo al quadro normativo / pianificatorio in rapida evoluzione, sono stati introdotti i seguenti strumenti di Pianificazione:*

- E' stato adottato il **Nuovo Piano Territoriale Regionale** con D.G.R. n. 16 – 10273 del 16.12.2008. Tale piano propone una strategia di riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio finalizzata a promuovere l'integrazione tra valorizzazione del patrimonio ambientale – storico – culturale e le attività imprenditoriali ad essa connesse, la riqualificazione delle aree urbane in un'ottica di qualità della vita e inclusione sociale, lo sviluppo economico e la rigenerazione delle aree degradate (v.Parte III N.T.A, art. 16).

Sono state peraltro effettuate le verifiche per valutare che il presente Piano risulti conforme anche agli aggiornamenti introdotti dal Nuovo Piano Territoriale Regionale.

- Con nota n. Prot. 159 del 26 febbraio 2009 la Regione Piemonte ha trasmesso alla Amministrazioni interessate (ai sensi dell'Art. 8 quinquea della L.R. 56/77) la proposta di **Piano Paesaggistico Regionale**. L'obiettivo di tale strumento di pianificazione, ancora in corso di formazione, è la tutela e la valorizzazione del patrimonio paesistico, naturale e culturale. IL PPR persegue tale obiettivo in coerenza con il Piano Territoriale, soprattutto:

- promuovendo concretamente la conoscenza del territorio regionale, dei suoi valori e dei suoi problemi, con particolare attenzione per i fattori "strutturali", di maggiore stabilità e permanenza, che ne condizionano i processi di trasformazione;
- delineando un quadro strategico di riferimento, su cui raccogliere il massimo consenso sociale e con cui guidare le politiche di "governance" multi-settoriale del territorio regionale e delle sue connessioni con il contesto internazionale;
- costruendo un apparato normativo coerente con le prospettive di riforma legislativa a livello regionale e nazionale, tale da responsabilizzare i poteri locali, da presidiare adeguatamente i valori del territorio e da migliorare l'efficacia delle politiche pubbliche.

La Provincia di Novara ha collaborato attivamente alla stesura della parte novarese di tale Piano. Regione Piemonte e Provincia di Novara hanno infatti siglato, in data 6/12/2007, un Protocollo d'Intesa per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale in linea con la Convenzione Europea sul Paesaggio del 20/10/2000, l'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001, il D.L.vo 42/2004, il D.L.vo 267/2000 ed il documento programmatico (Del. n. 30 – 1375 e n. 17 – 1760 rispettivamente del 14/11/2005 e del 13/12/2005) con il quale sono stati definiti gli obiettivi della pianificazione territoriale e paesaggistica regionale.

La Regione, in tal modo, ha ritenuto di avviare una forma di collaborazione istituzionale che impegnasse le parti, Regione e Provincia, a collaborare alla formazione condivisa del Piano Paesaggistico regionale, con la consapevolezza che la valutazione delle trasformazioni e la salvaguardia dei valori del paesaggio piemontese possono avvenire solamente attraverso il riconoscimento di un quadro strumentale e normativo univoco e condiviso. Questo al fine di perseguire gli obiettivi definiti dal governo regionale di salvaguardia e reintegrazione dei valori del paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, sia urbanistiche sia a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.

Questo ha portato ad una fattiva collaborazione con la Provincia di Novara, facendo sì peraltro che il presente Piano Paesaggistico risultasse pienamente conforme allo strumento di pianificazione Regionale.

## **SCHEDE NORMATIVE**

# NORME PIANO TERRITORIALE REGIONALE

Norme adeguate alle modifiche adottate con D.G.R. 19 maggio 2008, n. 13-8784.

<b>TITOLO II “CARATTERI TERRITORIALI E PAESISTICI”</b>	
<i>Art.8 “Sistema del verde”</i>	<p><b>1.</b> Il sistema del verde comprende le aree connotate dalla presenza di boschi con grado di copertura prevalentemente denso (superiore al 50%), quali fustae, cedui di latifoglie varie, fustae di conifere.</p> <p><b>2.</b> Dette aree si caratterizzano per la rilevante qualità paesistica e ambientale, nonché per l'elevata accessibilità del bacino di utenza pedemontano e vallivo.</p> <p><b>3.</b> Salvo in ogni caso la disciplina di cui alla legge 431/85, per tali beni debbono essere perseguiti obiettivi di tutela e valorizzazione quale contesto ambientale pregiato del sistema insediativi regionale.</p> <p><b>4.</b> In ragione della notevole diversità delle condizioni locali, si prevede per detti beni un sistema articolato di prescrizioni, direttive e indirizzi da parte degli strumenti di pianificazione infraregionali.</p> <p><b>5. Prescrizioni immediatamente vincolanti:</b></p> <p><b>5.1.</b> Nelle aree di cui al presente articolo, così come individuate nella cartografia del PTR o dei Piani Provinciali, non sono ammesse varianti parziali al piano regolatore generale che prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non localizzati all'interno di ambiti già edificati (nei limiti e secondo quanto definito dall'articolo 17, comma 7, Lr 56/77).</p> <p><b>5.2.</b> Interventi volti a modificare l'assetto e/o la copertura arborea dei territori di cui al comma 1 dell'articolo 142 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, sono assoggettati, ai sensi dell'articolo 146, comma 2, dello stesso provvedimento, alla preventiva autorizzazione della Regione o di enti da questa delegati.</p> <p><b>6. Prescrizioni che esigono attuazione:</b></p> <p>I piani territoriali delle Province dovranno individuare le zone da sottoporre a tutela, anche differenziata, individuando i relativi strumenti di pianificazione e di attuazione degli interventi (piani paesistici, PTO, strumenti urbanistici comunali).</p> <p>Essi dovranno anche contenere indicazioni per i Piani Regolatori Generali in ordine a criteri e standard per la realizzazione di aree attrezzate per attività del tempo libero e, in genere, per attività turistico-ricreative; nonché per la regolamentazione degli accessi ai beni in questione, la costruzione delle</p>

	<p>infrastrutture, l'uso di mezzi motorizzati etc...</p> <p><b>7. direttive e indirizzi:</b></p> <p><b>7.1.</b> In linea generale, nel rispetto della legislazione statale e regionale in materia, le opere e gli interventi ammissibili debbono essere orientati a migliorare la qualità dell'ambiente interessato: a tal fine, i piani territoriali provinciali, oltre a definire il quadro degli interventi di competenza della Provincia dettano direttive o indirizzi volti all' incentivazione delle attività di protezione, conservazione, incremento, riqualificazione della superficie boscata.</p>
<p><i>Art.9 "Aree protette nazionali"</i></p>	<p><b>1:</b> Le aree protette di rilevanza sovraregionale corrispondono alle zone di eccezionale interesse naturalistico-ambientale, comprese in parchi nazionali ed in riserve naturali statali.</p> <p><b>2:</b> Tali aree sono soggette alla disciplina di cui alla legge 394/91, alle disposizioni del provvedimento istitutivo ed al regime dei piani delle aree protette.</p> <p><b>3:</b> Ai sensi dell'art. 12 della legge 394/91, le previsioni del piano del parco sono immediatamente precettive e prevalenti su quelle degli strumenti territoriali, urbanistici e paesistici ad ogni livello.</p> <p><b>4: indirizzi:</b> i Piani territoriali provinciali possono individuare ambiti esterni alle aree protette nazionali con funzioni raccordate alle attività istituzionali del Parco, ove insediare attività di servizio integrative al parco e culturalmente compatibili con lo stesso, e dettare i relativi indirizzi ai comuni ed alle comunità montane.</p>
<p><i>Art.10 "Aree protette regionali"</i></p>	<p><b>1.</b> L'insieme delle aree protette regionali è costituito dalle zone di rilevante interesse ambientale istituite a parco o a riserva naturale con leggi regionali.</p> <p><b>2.</b> Il piano regionale delle aree protette, secondo il disposto della Lr 36/92 costituisce parte integrante del piano territoriale regionale. Esso dovrà verificare e completare l'insieme delle aree protette istituite dalla Regione al fine di pervenire alla configurazione di un sistema integrato delle aree protette.</p> <p>Le aree in esso ricomprese sono soggette alla disciplina statale e regionale, che si attua attraverso gli specifici piani di parco, che hanno valore di piani paesistici ed urbanistici, sostituendo, all'interno dei perimetri già definiti, gli strumenti di pianificazione di qualsiasi livello.</p> <p><b>3.</b> Nelle aree incluse nel piano regionale delle aree protette gli interventi di trasformazione sono assoggettati alla preventiva autorizzazione della Regione, di enti da questa delegati o degli enti di gestione delle aree protette.</p>

	<p><b>1.</b> Tali aree comprendono gli ambiti montani, collinari e di pianura significativamente interessati da testimonianze di un'attività agricola ad alta valenza paesistico-ambientale; vi rientrano gli insiemi di vigneti specializzati, caratterizzanti il paesaggio collinare per le tipologie di impianto e per le strutture di servizio e di arredo, le risaie e le altre coltivazioni specializzate di pianura.</p> <p><b>2.</b> La politica di settore della Regione deve mirare a salvaguardare e valorizzare tali strutture agricole specializzate, anche in osservanza alle direttive comunitarie. Le implicazioni territoriali di tale politica debbono pertanto conformarsi alle prescrizioni ed indicazioni seguenti.</p> <p><b>3. prescrizioni che esigono attuazione:</b></p> <p>Nelle aree di cui al presente articolo, così come individuate nella cartografia del PTR o dei Piani Provinciali, non sono ammesse varianti parziali al piano regolatore generale che prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non localizzati all'interno di ambiti già edificati (nei limiti e secondo quanto definito dall'articolo 17, comma 7, Lr 56/77).</p> <p><b>Art.11 “Aree con strutture culturali di forte dominanza paesistica”</b></p> <p>I piani regolatori generali comunali e relative varianti strutturali debbono delimitare, all'interno delle zone a destinazione agricola, le aree destinate a colture specializzate, tenuto conto della eventuale regolamentazione vigente.</p> <p>I piani stessi debbono altresì stabilire le condizioni e i limiti, entro i quali nelle aree suddette sono consentiti i mutamenti culturali e le eventuali edificazione al servizio dell'agricoltura. L'approvazione di varianti generali e di varianti strutturali (articolo 17, comma 4, Lr 56/77) è subordinata al rispetto degli adempimenti di cui al presente comma.</p> <p><b>4. direttive:</b> gli strumenti di pianificazione locale debbono destinare tali aree esclusivamente ad attività agricole ex art. 25 Lr 56/77</p> <p><b>5. indirizzi:</b> In coerenza con quanto specificato al comma precedente, ulteriori e più puntuali prescrizioni, finalizzate alla salvaguardia e valorizzazione degli ambiti culturali specializzati, sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo paesistico-ambientale, potranno essere dettate in sede di pianificazione provinciale e locale.</p>
<p><b>Art.12 “Aree ad elevata qualità paesistico ambientale”</b></p>	<p><b>1.</b> Le aree ad elevate qualità ambientale corrispondono a fasce ed insiemi geomorfologici di rilevante significato naturalistico e storico-culturale.</p>

	<p>Esse comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) beni rientranti nelle categorie indicate nell'art. 82, comma 5 del DPR 616/77 aggiunto dall'art. 1 della legge 431/85;</li> <li>b) beni e le località inclusi negli elenchi di cui all'art. 1, nn. 3) e 4) della legge 29.6.1939 n. 1497, integrati ai sensi dell'art. 9 della Lr 56/77;</li> <li>c) i beni oggetto di specifica individuazione con i decreti ministeriali previsti dall'art. 2 DM 24 settembre 1984 (c.d. Galassini), "recuperati" dall'art. 1 quinque della legge 431/85.</li> </ul> <p><b>2.</b> In conformità all'art. 1 bis della legge 431/85 e all'art. 4 della Lr 20/89, le aree a elevata qualità paesistico-ambientale sono sottoposte a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale mediante adozione di piani paesistici o di piani territoriali con valenza paesistica da parte della Regione e delle Province interessate.</p> <p>Detti piani, in conformità all'art. 8 quinque della Lr 56/77 sono adottati dalla Regione per le aree dichiarate di interesse regionale; per le altre aree, sono adottati dalla Provincia interessata. Nel caso l'area interessata riguardi territori di più Province queste promuoveranno, ai fini della redazione dei piani, appositi accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 142/90.</p> <p>Le aree soggette a detti piani sono le seguenti:</p> <p>[...]</p> <p><i>Piani Territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali di competenza provinciale:</i></p> <p>[...]</p> <p><b>38. area storico-agricola del basso novarese;</b></p> <p>[...]</p> <p><b>3. prescrizioni immediatamente vincolanti:</b> I beni indicati sub a) e sub b) del comma 1 del presente articolo sono soggetti rispettivamente al regime di cui all'art. 1 della legge 431/85 e di cui alla legge 1497/39. Per essi sono consentiti, senza autorizzazione i soli interventi individuati dall'articolo 12 della Lr 20/89. Gli altri interventi ed opere possono essere effettuati soltanto previa autorizzazione della Giunta Regionale su parere del Settore competente in materia e dei Comuni destinatari di subdelega regionale, ai sensi degli artt. 10, 13 e 13 bis della Lr 20/89.</p> <p><b>4. prescrizioni che esigono attuazione:</b></p> <p><b>4.1</b> I Piani territoriali provinciali possono integrare gli elenchi di cui al presente articolo; tale integrazione può comportare, qualora approvata, la modifica degli elenchi, di cui al comma 2, anche rispetto alla collocazione delle aree con riferimento ai piani da redigere ed ai soggetti competenti.</p> <p><b>4.2</b> Nelle aree di cui al presente articolo, così come individuate nella</p>
--	---

	<p>cartografia del PTR o dei Piani Provinciali, non sono ammesse varianti parziali al piano regolatore generale che prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non localizzati all'interno di ambiti già edificati (nei limiti e secondo quanto definito dall'articolo 17, comma 7, Lr 56/77).</p> <p>I Piani regolatori generali e relative varianti strutturali devono adeguarsi alle norme rivolte alla tutela e alla valorizzazione dei beni sopra indicati, specificamente individuati nelle cartografie di piano contenute nei Piani paesistici e nei Piani territoriali con valenza paesistico-ambientale. L'approvazione di varianti generali o di varianti strutturali (articolo 17, comma 4, Lr. 56/77) è subordinata al rispetto degli adempimenti di cui al presente comma.</p> <p><b>5. direttive ed indirizzi:</b> I Piani paesistici e i Piani territoriali con valenza paesistico-ambientale possono inoltre contenere direttive e indirizzi, anche di carattere generale, rivolti ai pianificatori locali. Tali indirizzi costituiscono criteri di orientamento per l'esercizio delle funzioni subdelegate ai Comuni ai sensi dell'art. 5 della Lr 20/89.</p>
<p><u>Art.13 “Sistema dei suoli a eccellente produttività”</u></p>	<p><b>1:</b> Tali aree comprendono le fasce di pianura caratterizzate da elevata fertilità e da notevole capacità d'uso agricolo.</p> <p><b>2. direttive:</b> le politiche territoriali regionali e locali debbono confermare gli usi agricoli specializzati e scoraggiare variazioni di destinazione d'uso suscettibili di compromettere o ridurre l'efficiente utilizzazione produttiva dei suoli. Conseguentemente, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica possono prevedere destinazioni diverse da quella agricola solo con adeguata motivazione.</p> <p><b>3. indirizzi:</b> i piani territoriali provinciali e i piani regolatori generali possono prevedere particolari misure di tutela per le zone che presentino elementi di interesse storico-culturale, in relazione ai connotati paesaggistici, in particolare lungo i corsi e gli specchi d'acqua, anche ai fini di una fruizione culturale e turistica. Gli stessi strumenti potranno altresì prevedere misure di incentivazione e ulteriori prescrizioni a sostegno delle esigenze produttive, sulla base delle normative comunitarie e delle politiche regionali di settore.</p>
<p><u>Art.14 “Sistema dei suoli a buona produttività”</u></p>	<p><b>1:</b> Tali aree comprendono suoli di buona e media fertilità, con un più limitato valore agronomico.</p> <p><b>2.</b> In tali aree, così come individuate nella cartografia degli strumenti di pianificazione regionale e provinciale, la previsione di nuove urbanizzazioni di tipo residenziale, terziario e produttivo, è limitata agli interventi di “ricucitura” dei tessuti insediativi o comunque in rigorosa continuità con gli ambiti già edificati.</p>

<p><u>Art.15 “Aree interstiziali”</u></p>	<p><b>1:</b> Le aree interstiziali corrispondono alle zone, per lo più periurbane, con ampio ventaglio di opportunità funzionali; vi sono comprese aree prive di particolare significato ambientale e paesistico, scarsamente antropizzate, e pertanto suscettibili di varie utilizzazioni.</p> <p><b>2:</b> In queste aree residuali possono essere allocati gli impianti ed i servizi tecnologici a uso dei sistemi urbani, previa l'effettuazione delle opportune verifiche di compatibilità paesistico-ambientale.</p> <p>All'interno di esse possono trovare collocazione anche gli impianti di interesse collettivo a scarso gradimento delle popolazioni locali (come gli impianti di smaltimento rifiuti, le discariche etc.), oltre che gli impianti per la produzione di energia, nonché le attrezzature terziarie caratterizzate da un elevato impegno di superficie (centri intermodali, grandi infrastrutture commerciali etc.).</p> <p><b>3. Prescrizioni immediatamente vincolanti:</b> i piani regionali di settore possono contenere prescrizioni immediatamente vincolanti per tutti i soggetti in ordine alla tutela delle risorse primarie, e in particolare all'equilibrio dei corpi idrici e al controllo degli effetti, diretti ed indiretti, delle localizzazioni stesse sull'ambiente.</p> <p><b>4. Prescrizioni che esigono attuazione:</b> i piani regionali di settore possono individuare specificamente gli impianti e le attrezzature sopra indicati definendone la localizzazione territoriale: le relative previsioni sono vincolanti nei confronti di tutti gli strumenti di pianificazione subregionale, che sono tenuti ad adeguarvisi.</p> <p><b>5. Direttive ed indirizzi:</b> i piani regionali di settore e gli altri strumenti di pianificazione regionale possono contenere direttive e indirizzi per gli strumenti di pianificazione subregionali, e in particolare per i piani territoriali provinciali, in ordine alla localizzazione delle attrezzature e degli impianti, anche con indicazione di criteri per la definizione delle scelte ubicate.</p>
<p><u>Art.16 “Centri storici”</u></p>	<p><b>1:</b> I centri storici costituiscono le componenti primarie della qualità urbana del sistema insediativo, la cui consistenza e qualità connota il territorio regionale anche sotto il profilo ambientale.</p> <p><b>2:</b> Essi si distinguono in quattro categorie:</p> <p>A) <i>Centri storici di grande rilevanza regionale.</i></p> <p>Questi centri sono caratterizzati da grande complessità urbanistica e da forte centralità sul territorio regionale; essi sono i più interessati dall'attuale processo di deurbanizzazione e deindustrializzazione rilevato a livello regionale.</p> <p>[...]</p>

	<p><i>B) Centri storici di notevole rilevanza regionale.</i></p> <p>Questi centri sono caratterizzati da notevole centralità rispetto al territorio regionale e da una consistente antica centralità rispetto al proprio territorio storico.</p> <p>I processi di sviluppo urbanistico per essi prevedibili, conseguenti all'incremento delle residenze e delle attività, impongono particolare attenzione per evitare il rischio di trasformazioni non compatibili con la loro struttura storica, architettonica e ambientale.</p> <p>[...]</p> <p><i>C) Centri storici di media rilevanza regionale.</i></p> <p>Questi centri sono caratterizzati da relativa centralità sul territorio, storica e attuale, e presentano una specifica identità culturale, architettonica e urbanistica.</p> <p>[...]</p> <p><i>D) Centri storici minori, di rilevanza subregionale.</i></p> <p>Questi centri costituiscono parte integrante del tessuto storico-insediativo della Regione; se ne demanda l'individuazione ai soggetti della pianificazione subregionale, cui viene altresì attribuita la relativa tutela e gestione.</p> <p><b>3: Prescrizioni immediatamente vincolanti:</b></p> <p>Gli edifici e i beni di interesse storico, artistico, culturale, compresi negli elenchi di cui alla legge 1.6.1939 n. 1089 e 29.6.1939 n. 1497 e quelli individuati negli strumenti urbanistici come beni ambientali e culturali da salvaguardare, sono soggetti ai vincoli, alle procedure, alle prescrizioni rispettivamente per essi previsti, nonché alla disciplina di cui all'art. 24 della Lr 56/77.</p> <p><b>4. prescrizioni che esigono attuazione:</b></p> <p><b>4.1:</b> I piani regolatori generali dei Comuni piemontesi individuano i beni culturali ed ambientali da salvaguardare e dettano le relative prescrizioni di tutela, in conformità dell'art. 24 della Lr 56/77.</p> <p><b>4.2:</b> I piani regolatori generali dei Comuni piemontesi debbono considerare quali agglomerati di carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, da sottoporre alla tutela prevista per i beni ambientali e culturali da salvaguardare, i seguenti:</p> <p>a) strutture urbane nelle quali la maggioranza degli isolati sia costituita da edifici costruiti in epoca anteriore al 1860;</p> <p>b) strutture urbane racchiuse da antiche mura, in tutto o in parte conservate;</p>
--	---

c) strutture urbane realizzate anche dopo il 1860, che nel loro complesso costituiscono documenti di edilizia altamente qualificata.

**4.3:** I Piani territoriali provinciali possono integrare l'elenco e dettare ulteriori prescrizioni per i piani regolatori generali.

**4.4:** La Regione, nel formulare programmi e progetti di intervento o di spesa per la salvaguardia e valorizzazione dei centri storici, può dettare ulteriori prescrizioni vincolanti per gli strumenti urbanistici locali.

**5. direttive e indirizzi:**

**5.1:** Gli strumenti di pianificazione regionale e provinciale potranno contenere direttive e indirizzi per i piani regolatori generali, finalizzate a specifiche esigenze di tutela e di governo dei processi di riorganizzazione del territorio.

**5.2:** Gli stessi strumenti potranno individuare ulteriori livelli di classificazione di beni ritenuti significativi per la caratterizzazione ambientale e culturale del territorio e indicare possibili misure di tutela e di valorizzazione.

**Centri Storici di grande rilevanza regionale (A)**

Alba

Alessandria

Asti

Biella

Casale

Cuneo

Ivrea

**NOVARA**

---

Torino

Vercelli

[...]

<p><i>Art. 17 "Architetture o insiemi di beni architettonici di interesse REGIONALE"</i></p>	<p>1. Si tratta di edifici e di complessi architettonici di particolare valore storico e ambientale, che concorrono a definire il carattere e l'identità culturale specifici della Regione Piemonte.</p> <p>2. Tali beni sono riconducibili alle seguenti categorie:</p> <p>A - Edifici della "zona di comando" di Torino città capitale;</p> <p>B - La "corona di delizie" (residenze sabaude);</p> <p>C - Grandi opere religiose;</p> <p>D - Grandi opere religiose di protezione dinastica;</p> <p>E - Opere militari.</p> <p>3. Nell'ambito dei beni di cui al punto 2 si individuano come beni di interesse diretto della Regione quelli inseriti nell'elenco allegato.</p> <p>[...]</p> <p>C - Grandi opere religiose:</p> <p>- <b>Battistero di Novara (con complesso)</b></p> <p>[...]</p> <p>4. In sede di variante al Piano territoriale regionale l'elenco di cui al punto 3 potrà essere aggiornato inserendovi ulteriori beni.</p> <p>5. Al fine della tutela e valorizzazione dei beni sopra indicati, la Regione potrà predisporre progetti specifici, con previsione di investimenti finanziari diretti e di politiche di incentivazione agli investimenti privati.</p> <p><b>6. Prescrizioni immediatamente vincolanti:</b></p> <p>I beni medesimi, in quanto ricompresi negli elenchi di cui alla legge 1.6.1939 n. 1089 e alla legge 29.6.1939 n. 1497, e/o individuati negli strumenti urbanistici come beni ambientali e culturali da salvaguardare, sono soggetti ai vincoli, alle procedure, alle prescrizioni rispettivamente per essi previsti dalle leggi citate, e sono comunque soggetti alla disciplina di cui all'art. 24 della Lr 56/77.</p> <p><b>7. Prescrizioni che esigono attuazione:</b></p> <p>La Regione, nel formulare programmi e progetti di intervento o di spesa per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni in oggetto, può dettare prescrizioni vincolanti per gli strumenti urbanistici locali. I piani territoriali provinciali, sulla base di puntuali e circostanziate ricerche, possono integrare l'elenco dei beni oggetto di tutela con riferimento alle categorie sopra evidenziate e dettare ulteriori prescrizioni per i piani regolatori generali. I piani regolatori generali possono individuare ulteriori beni da salvaguardare, dettando le relative prescrizioni di tutela, in conformità all'art. 24 della Lr 56/77.</p>
--	--

	<p><b>8. Direttive e indirizzi:</b></p> <p>Gli strumenti di pianificazione regionale e provinciale potranno contenere direttive e indirizzi per i piani regolatori generali, con particolare riguardo alla individuazione, catalogazione e tutela dei beni e degli insiemi architettonico-ambientali.</p>
<p><i>Art.18 “Sistema di beni architettonici di interesse regionale”</i></p>	<p><b>1.</b> Si tratta di architettura o beni puntuali facenti parte di sistemi o paradigmatici di tipologie che concorrono a definire il carattere specifico della Regione.</p> <p><b>2.</b> Tale insieme di beni è considerato un sistema, ma deve essere individuato, studiato e catalogato nelle singole parti.</p> <p><b>3.</b> Il Piano territoriale individua come beni di interesse diretto della Regione quelli riconducibili alle categorie dell'incastellamento medioevale e dei sistemi produttivi e villaggi operai, inseriti nell'elenco allegato:</p> <p>A - <b>Incastellamento</b> (periodo medievale e impianto medievale)</p> <p>[...]</p> <p>B - <b>Sistemi produttivi e villaggi operai</b></p> <p>[...]</p> <p><b>4.</b> In sede di variante al Piano territoriale Regionale l'elenco di cui al punto 3 potrà essere aggiornato inserendovi ulteriori beni.</p> <p><b>5.</b> La Regione studia, individua e cataloga i sistemi e le loro parti, li precisa cartograficamente e, ove ritenuto necessario, detta la relativa disciplina attraverso direttive e indirizzi, anche ai sensi dell'art. 8 bis della Lr 56/77, così come modificato dalla Lr 45/94.</p> <p>La Regione, sulla base dell'analisi e della catalogazione di cui al presente articolo, può inoltre segnalare determinati beni o sistemi alle competenti Amministrazioni dello Stato per l'inserimento degli stessi negli elenchi di cui alla legge 1089/39.</p> <p><b>6.</b> Al fine della tutela e valorizzazione dei beni sopra indicati, la Regione potrà predisporre progetti specifici, con previsione di investimenti finanziari diretti e di politiche di incentivazione agli investimenti privati.</p> <p><b>7. Prescrizioni immediatamente vincolanti:</b></p> <p>I beni medesimi, in quanto ricompresi negli elenchi di cui alla legge 1.6.1939 n. 1089 e alla legge 29.6.1939 n. 1497, e/o individuati negli strumenti urbanistici come beni ambientali e culturali da salvaguardare, sono soggetti ai vincoli, alle procedure, alle prescrizioni rispettivamente per essi previsti dalle leggi citate, e sono comunque soggetti alla disciplina di cui all'art. 24 della Lr 56/77.</p>

	<p><b>8. Prescrizioni che esigono attuazione:</b></p> <p>La Regione, nel formulare programmi e progetti di intervento e di spesa per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni in oggetto, può dettare prescrizioni vincolanti per gli strumenti urbanistici locali. I Piani territoriali provinciali, sulla base di puntuali e circostanziate ricerche, possono integrare l'elenco dei beni oggetto di tutela e dettare la relativa disciplina, mediante la formulazione di direttive e indirizzi ai Piani Regolatori Generali. I Piani Regolatori Generali possono individuare ulteriori beni da salvaguardare, dettando le relative prescrizioni di tutela, in conformità all'art. 24 della Lr 56/77.</p> <p><b>9. Direttive e indirizzi:</b></p> <p>Gli strumenti di pianificazione regionale e provinciale potranno contenere direttive e indirizzi per i piani regolatori generali, con particolare riguardo alla individuazione, catalogazione e tutela dei beni e degli insiemi architettonico-ambientali.</p>
<p><i>Art.19 “Aree storico-culturali”</i></p>	<p><b>1:</b> Il territorio della regione viene suddiviso in aree storico-culturali, al fine di apportare al processo di pianificazione e di governo del territorio una specifica consapevolezza dell'identità culturale della Regione Piemonte.</p> <p><b>2:</b> Le aree storico-culturali sono individuate e delimitate dal Piano territoriale regionale tenendo conto sia dei modi dell'organizzazione insediativa e del paesaggio agrario, sia dei modi della produzione edilizia, con riguardo anche ai particolari costruttivi. Tale delimitazione, da ritenersi indicativa, in gran parte corrisponde alle suddivisioni amministrative del territorio regionale.</p> <p><b>3. direttive:</b></p> <p><b>3.1:</b> I piani territoriali provinciali, sulla base dello studio e della catalogazione dei caratteri tipizzanti preminenti in ciascuna area, verificano i confini definiti dal PTR e articolano le aree storico-culturali in sub-aree e formulano conseguenti direttive e indirizzi per la redazione e/o l'adeguamento dei piani regolatori generali e dei regolamenti edilizi comunali.</p> <p><b>3.2:</b> I Comuni, sulla base del censimento effettuato dalle Province, adegueranno i regolamenti edilizi in funzione dei caratteri tipizzanti delle aree e delle sub-aree storico culturali individuate, introducendo le opportune normative di dettaglio, con specifica attenzione agli aspetti qualitativi degli interventi edilizi. Sulla base del censimento effettuato dalle Province, i Comuni potranno altresì inserire determinati beni negli elenchi di cui all'art. 24 della Lr 56/77.</p>
<p><i>Art.20 “Rete dei corsi d'acqua principali”</i></p>	<p><b>1:</b> I corsi d'acqua principali corrispondono ai fiumi, torrenti, laghi e canali già compresi negli elenchi delle acque pubbliche classificate.</p> <p><b>2:</b> Al fine della tutela paesistico-ambientale del sistema fluviale del Piemonte, è individuata la rete principale dei fiumi da sottoporre a controllo e gestione diretta della Regione. Tale sistema appare storicamente consolidato ed è costituito dall'elenco allegato di corsi d'acqua, posto in calce al presente</p>

	<p>articolo, oltre ai laghi piemontesi che non vengono nominalmente specificati in quanto totalmente mantenuti al controllo e alla gestione diretta della Regione.</p> <p>[...]</p> <p><b>2.5:</b> Il piano di bacino di cui alla legge 183/89 contiene le direttive alle quali dovrà uniformarsi ogni intervento di modifica dello stato di fatto dei luoghi, negli ambiti territoriali di tutti i corsi d'acqua, ai fini della conservazione e difesa del suolo da tutti i fattori negativi, naturali ed antropici, e della tutela delle risorse idriche e degli ecosistemi, con particolare riferimento alle aree di interesse naturalistico, forestale e paesaggistico.</p> <p><b>3:</b> La disciplina di settore dei beni di cui al presente articolo è contenuta nel Piano direttore delle acque, da considerarsi parte integrante del PTR.</p> <p>Il Piano direttore delle acque è pertanto la sede specifica delle norme volte a tutelare il bene primario costituito dalle risorse idriche, e a perseguire gli obiettivi del miglioramento della qualità dell'acqua, della sistemazione idrogeologica, della valorizzazione ambientale, nel quadro delle competenze delineato dalla legge 319/76 (legge Merli e successive modifiche), dalla legge 183/89 e dalla legge 36/94 (legge Galli).</p> <p><b>4:</b> In materia, il Piano direttore delle acque, facendo ricorso a prescrizioni vincolanti, disposizioni che esigono attuazione, direttive e indirizzi, dovrà conformarsi ai seguenti criteri:</p> <p><b>4.1:</b> a salvaguardia dei corpi idrici superficiali e sotterranei dovranno essere dettate prescrizioni vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati;</p> <p><b>4.2:</b> gli atti di programmazione e pianificazione di settore avranno efficacia vincolante anche per i provvedimenti e le politiche poste in essere dalla Regione, che non potranno discostarsene (salvo l'adozione di procedure formali in variante);</p> <p><b>4.3:</b> dovranno essere dettate prescrizioni vincolanti per i pianificatori infraregionali, in ispecie per i piani territoriali delle Province, da considerare come strumento ordinario di governo del settore, alla luce del riparto di competenze definito dalla legge 142/90;</p> <p><b>4.4:</b> prescrizioni vincolanti, disposizioni che esigono attuazione, direttive e indirizzi per i Comuni potranno essere contenute nei piani territoriali delle Province.</p> <p><b>5. prescrizioni immediatamente vincolanti:</b></p> <p><b>5.1:</b> I fiumi, torrenti, specchi e corsi d'acqua, sono sottoposti al vincolo di cui all'art. 1 lett. c) della legge 431/85, nonché ai divieti ed alla disciplina di cui all'art. 29 della Lr 56/77.</p> <p><b>5.2:</b> E' fatto divieto di realizzare opere di copertura dei corsi d'acqua, di cui all'elenco allegato, fatti salvi gli attraversamenti dovuti alle opere infrastrutturali.</p>
--	---

	<p><b>6.prescrizioni che esigono attuazione:</b></p> <p><b>6.1:</b> I Piani territoriali provinciali e i piani regolatori generali dovranno contenere e disciplinare il divieto di realizzazione di discariche, impianti di trattamento e smaltimento rifiuti nella fasce contigue ai fiumi, torrenti e corsi d'acqua contenuti nell'elenco.</p> <p><b>6.2:</b> I Piani territoriali provinciali potranno definire [...] le relative fasce fluviali e sulle stesse applicare le direttive e gli indirizzi di cui al comma 7 del presente articolo, tenendo conto delle disposizioni definite dall'Autorità di Bacino medesima.</p> <p><b>7.direttive e indirizzi:</b> i piani territoriali provinciali possono dettare direttive e indirizzi aventi ad oggetto le attività compatibili con la tutela prevista e insediabili nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, nonché criteri per la realizzazione e l'attuazione di piani e progetti di tutela e valorizzazione delle risorse idriche, a fini sociali, ricreativi, didattico-scientifici.</p> <p><b>Corsi d'acqua principali</b></p> <p>Agnellasca</p> <p><b>AGOGNA</b></p> <hr/> <p>Airola</p> <p>[...]</p>
--	---

# NORME PTR “OVEST TICINO”

## TITOLO I “NATURA, FINALITÀ, OBIETTIVI SPECIFICI E DEFINIZIONI DEL PIANO”

<p><u>Art. 4 “Definizioni”</u></p>	<p>1: Ai fini dell'applicazione degli indirizzi progettuali e normativi, il PTR Ovest Ticino fa riferimento alle seguenti definizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Conservazione del paesaggio</i>: azione di semplice mantenimento degli elementi esistenti, naturali ed antropici, caratterizzanti il paesaggio; si attua con interventi limitati alla semplice manutenzione, senza alcuna alterazione dei singoli componenti e dei loro rapporti, oppure, in aree o riserve naturali, con non-interventi (es: manutenzione boschi);</li><li>• <i>Restauro del paesaggio</i>: azione di ricostruzione, ricomposizione o completamento dei segni relativi alle componenti naturali ed antropiche caratterizzanti un paesaggio di valore particolare sotto il profilo culturale, storico artistico o ambientale;</li><li>• <i>Recupero paesaggistico</i>: azione di ricostruzione di luoghi degradati, per lo più antropizzati, ove non sia ipotizzabile o giustificabile un restauro del paesaggio, ovvero ove non sia più proponibile, oggettivamente, ricomporre la situazione naturale originale; tale azione è preferibilmente da svolgere associata al recupero ambientale con riedificazione naturale, utilizzando anche tecniche di ingegneria naturalistica (es: realizzazione di zone umide per recuperare siti di cave);</li><li>• <i>Inserimento paesaggistico</i>: azione di strutturazione del paesaggio finalizzata al contenimento di impatti ambientali derivanti dalla modifica di condizioni esistenti per la realizzazione di nuove opere, o per la riduzione e/o eliminazione degli effetti negativi derivanti da opere già esistenti;</li><li>• <i>Nuova strutturazione del paesaggio</i>: azione di sistemazione formale di nuovi e preesistenti elementi naturali ed antropici che costituiscono il paesaggio; è finalizzata al ridisegno di aree degradate per la presenza di elementi e/o dinamiche conflittuali;</li><li>• <i>Riqualificazione naturalistica</i>: azione finalizzata alla eliminazione degli elementi che provocano il degrado dell'ambiente, in modo da ripristinare le condizioni che ne permettono lo sviluppo naturale;</li><li>• <i>Recupero naturale</i>: azione finalizzata alla definizione degli elementi che permettono lo sviluppo naturale degli ecotopi (es: impianti di specie forestali autoctone o cenosi pioniere capaci di riattivare</li></ul>
------------------------------------	---

	<p>l'evoluzione naturale); tale azione può prevedere le seguenti tipologie di intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Restauro naturale (delle componenti biologiche e morfologiche, favorendo processi già in atto con la riqualificazione naturale);</li> <li>○ Ripristino naturale (delle componenti biologiche e morfologiche, avviando processi di ricostruzione delle condizioni potenziali, successivamente ad un'azione di riqualificazione naturalistica);</li> <li>○ Riedificazione naturale (delle componenti biologiche e morfologiche, avviando processi di costruzione di condizioni naturali diverse da quelle potenziali, successivamente alla riqualificazione naturale, es: cava, in quanto il ripristino delle condizioni potenziali non è attuabile);</li> <li>● <i>Inserimento naturalistico</i>: azione finalizzata ad ottimizzare i rapporti fra ambiente e opere, minimizzando l'impatto sugli ecosistemi naturali presenti;</li> <li>● <i>Riordino e ristrutturazione urbanistica</i>: operazioni ed interventi volti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi infrastrutturali ed edilizi, anche con la modifica dei lotti, degli isolati e della rete stradale, riordinando le destinazioni funzionali del suolo con contestuale recupero delle aree interstiziali e residuali;</li> <li>● <i>Riordino e riqualificazione urbanistica</i>: operazioni ed interventi volti a ricomporre la struttura urbanistica di parte del territorio urbanizzato, sia per quanto concerne le relazioni funzionali, sia per quanto concerne le caratteristiche ambientali, riordinando le destinazioni funzionali del suolo con contestuale recupero delle aree interstiziali e residuali, senza che sia modificato il tessuto urbanistico-edilizio preesistente;</li> <li>● <i>Riutilizzo funzionale</i>: operazioni ed interventi volti al riuso, anche diverso dal preesistente, di aree, di edifici, o di loro parti, senza operazioni di sostituzione edilizia, mantenendo inalterati i caratteri originari dei luoghi e/o delle emergenze fisiche preesistenti.</li> </ul>
--	--

## TITOLO II “MODALITÀ E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO”

<p><u>Art. 6</u> “Modalità attuative a livello provinciale”</p>	<p><b>1:</b> Ai sensi del Titolo II della L.R. 56/77 e s.m.i., la Provincia predispone ed adotta il Piano Territoriale Provinciale in conformità con gli indirizzi della pianificazione regionale: in tal senso i contenuti del P.T.R. Ovest Ticino debbono essere recepiti e formalizzati all'interno di tale strumento “istituzionale”, individuando il territorio dell'Ovest Ticino quale “area omogenea” ritenuta strategica anche dal Piano Territoriale della Provincia di Novara. Tale condizione risulta indispensabile per la prevista verifica di conformità ai contenuti del Piano Territoriale Regionale o, se non ancora approvato, agli indirizzi di pianificazione regionale già operanti, da condursi da parte della Giunta Regionale prima di sottoporre il Piano Territoriale della Provincia di Novara al Consiglio regionale per la relativa approvazione.</p> <p><b>2:</b> In particolare il Piano Territoriale Provinciale deve adeguatamente recepire, approfondire e tradurre nello specifico contesto territoriale locale, gli indirizzi normativi ed i criteri localizzativi inerenti le politiche settoriali [...] assumendo in questa direzione un preciso ruolo di coordinamento delle dinamiche insediative a scala sovra comunale.</p> <p><b>3:</b> L'efficacia normativa ed attuativa dei criteri, degli indirizzi e delle direttive contenute nel PTR Ovest Ticino, può in tal senso ritrovarsi in un efficiente coordinamento tra le varie competenze istituzionali in materia di pianificazione (regionale, provinciale e comunale) delineando un quadro di riferimento attuativo e gestionale non strutturato rigidamente su livelli gerarchici differenziati.</p> <p><b>4:</b> In ogni caso, in virtù delle citate nuove competenze in materia di pianificazione territoriale, la Provincia partecipa alla sottoscrizione degli accordi di programma e/o protocolli di intesa [...] eventualmente attivati per concordare modalità concertate di attuazione di specifici e particolari contenuti del PTR Ovest Ticino, nell'obiettivo dichiarato di concorrere a governare processi di sviluppo che valorizzino la “riconoscibilità complessiva” del sistema territoriale oggetto di studio.</p>
<p><u>Art. 8</u> “progetti e strumenti di attuazione: definizioni”</p>	<p><b>1:</b> Il percorso più propriamente progettuale del PTR Ovest Ticino, così come illustrato nel capitolo 4 della Relazione, individua ai vari livelli, quali capisaldi di intervento, i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ambiti territoriali, che per la loro omogeneità e/o rilevanza sono perimetrali cartograficamente e presuppongono opportune integrazioni normative in sede di strumentazione urbanistica e/o appositi strumenti di intervento attuativo;</li> <li>b) Elementi puntuali (beni ambientali, culturali, infrastrutturali...) da valorizzare, nonché categorie di beni già normate dalla legislazione vigente;</li> <li>c) Percorsi a valenza paesistica, storica e culturale;</li> <li>d) Schemi tipologici applicabili ad aree/elementi omogenei sotto il</li> </ul>

	<p>profilo paesistico-ambientale.</p> <p><b>2:</b> Gli elementi progettuali di cui al comma precedente sono trattati: quelli sub a), nelle Schede d'Ambito relative ed in particolare, quelli che prevedono uno specifico strumento di attuazione [...]</p> <p>quelli sub b), nelle Schede d'Ambito relative [...]</p> <p>quelli sub c), nelle Schede d'Ambito relative [...]</p> <p>quelli sub d), negli Schemi Tipologici allegati alle presenti norme generali [...] quale quadro di riferimento e di indirizzo per la definizione progettuale degli interventi.</p> <p><b>3:</b> Le Schede d'Ambito (SA), con le relative definizioni territoriali riportate cartograficamente nelle tavole "2" di progetto a scala 1:10.000, sintetizzate nelle tavole "1" a scala 1:25.000, costituiscono pertanto specifici "progetti attuativi" del PTR Ovest Ticino: la loro efficacia normativa viene assunta in sede di adeguamento della strumentazione urbanistica locale [...].</p> <p><b>4:</b> In particolare, alcune Schede d'Ambito presuppongono la formazione di specifici strumenti di attuazione finalizzata del disegno complessivo del PTR Ovest Ticino [...].</p> <p>[...]</p>
--	---

Sull'ambito, vincolato ai sensi della L.S. 1497/39, è attualmente in corso la redazione di uno strumento di pianificazione finalizzato alla valorizzazione storico-ambientale, indirizzato da un'apposita commissione formata da rappresentanti nominati dal Comune di Novara e dalla Regione Piemonte.

Per quanto concerne le relazioni con il P.T.R. dell'Ovest Ticino, si ritiene che tale strumento in via d'elaborazione debba in particolare approfondire le relazioni e le connessioni con l'ambito 26 e coordinare le modalità di salvaguardia della costa orientale del sistema dei terrazzi, riorganizzando le accessibilità dei percorsi (si veda SA 27) alternative alla viabilità principale, attestandosi in tal senso sul nucleo di Olengo.

Pertanto si propone che tale strumento si indirizzi, oltre che agli aspetti di tutela del “paesaggio storico” (teatro della Battaglia risorgimentale di Novara), anche ad una più complessiva tutela dell'aspetto morfologico, paesaggistico ed ambientale dell'area, preservando in particolare le propaggini della lingua morenica della sempre più massiccia penetrazione della coltura risicola.

In tal senso dovranno essere recepite, con le dovute integrazioni e finalizzazioni, le indicazioni e la struttura prescrittivi delle “Norme generali”, in particolar modo per quanto attiene alle fasce di pertinenza paesistica dei due corsi d'acqua naturali che interessano l'ambito (Agogna ed Arbogna), che sono state individuate ed opportunamente cartografate nelle tavole a scala 1:10000.

Infine si rileva l'importanza della continuità del sistema morfologico-ambientale connesso alle ultime propaggini meridionali della lingua morenica, nell'area compresa tra i canale Quintino Sella ed il torrente Agogna, nei territori dei comuni di Garbagna Novarese, Nibbiola e Vespolate esterni all'area di studio: pertanto il P.T.R. propone l'ipotesi progettuale di estendere anche a tali aree gli indirizzi di salvaguardia e tutela ambientale-paesaggistica già individuati per l'ambito E.2, con modalità attuative coordinate a scala sovracomunale.

# NORME PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE

## TITOLO II “CARATTERI TERRITORIALI E PAESISTICI”

### VERDE E PAESAGGIO

<i>Art. 2.1 “Vincoli paesistici ed ambientali”</i>	<p><b>1:</b> i vincoli paesistici ed ambientali vengono preordinati sul territorio e vengono identificati gli enti competenti al rilascio di autorizzazioni e/o alla gestione dei territori vincolati (allegato 1 al capitolo 2.6 del “Quadro analitico-conoscitivo”). [...]</p>
<i>Art. 2.2 “Costruzione dei repertori comunali per i beni paesistici storici”</i>	<p><b>1. obiettivi:</b> consolidare e sviluppare la conoscenza degli aspetti storico-paesistici e ambientali dei territori comunali in modo da garantire una corretta applicazione delle norme generali di tutela del PTP. Sostenere la collaborazione tra Comuni e Provincia nella predisposizione di piani e progetti di valorizzazione dei beni.</p> <p><b>2. indirizzi:</b> la costruzione dei repertori deve essere indirizzata:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• alla precisa identificazione dei beni "fattori di caratterizzazione", di cui al successivo articolo 2.3, alla scala comunale;</li><li>• ad una corretta applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i.;</li><li>• alla introduzione di più specifiche normative di compatibilità ambientale nella stesura dei Piani Regolatori comunali, anche in relazione alla applicazione dell'art. 20 della LR n°40/98;</li><li>• alla partecipazione attiva dei comuni alla formazione di piani e progetti di competenza provinciale;</li><li>• alla costruzione di una "banca dati" presso la Amministrazione provinciale, a disposizione dei Comuni, degli enti culturali e territoriali, e dei cittadini, utile ad approfondire la conoscenza del territorio e alla eventuale valutazione di grandi progetti territoriali.</li></ul> <p><b>3. direttive:</b> l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali al Piano Territoriale Provinciale è accompagnato dalla formazione dei "repertori" dei beni presenti sul territorio comunale. [...] La Provincia, anche mediante l'emanazione di eventuali "atti di indirizzo e coordinamento" [...], nonché con</p>

	<p>l'attività dell' Ufficio di Piano ed il supporto della "Commissione Territorio" [...], coordina e sostiene i Comuni nella formazione dei repertori.</p> <p><b>3.1:</b> per i beni paesistici ed ambientali, dovranno essere individuati (anche ad integrazione di quanto previsto al Titolo III delle presenti norme):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i corsi d'acqua soggetti a vincolo o segnalati dal PTP; le eventuali fasce di vincolo ai sensi della L. 431/85 (ora art. 146 DL. 490/1999), come da elenco allegato alla tavola di analisi n° 6, "Vincoli paesistici e ambientali";</li> <li>• i principali canali derivatori primari e secondari nelle fasce di pianura irrigua, le relative strade alzaie o percorsi pubblici e privati di servizio;</li> <li>• i fontanili, attivi e non, presenti;</li> <li>• i limiti delle aree coperte da bosco; le fasce boscate o i filari di interesse paesistico (in particolare nelle aree di pianura), anche ai sensi della L.R. 50/95 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e di alto pregio naturalistico e storico del Piemonte";</li> <li>• gli elementi di carattere geomorfologico segnalati dalle tavole di analisi del PTP: le fasce costituenti i terrazzi, i crinali e i dossi morenici, ecc;</li> <li>• il limite del vincolo idrogeologico, se presente [...];</li> <li>• i percorsi delle strade vicinali (o interpoderali) soggette a pubblico transito, che, per continuità o interesse paesistico possono divenire percorsi di interesse generale per l'ambito paesistico cui appartiene il Comune;</li> <li>• le aree agricole di particolare caratterizzazione paesistica;</li> <li>• le eventuali aree di "degrado ambientale", comprese le cave non più attive, o i territori abbandonati dall'attività agricola, per i quali si rendano necessari interventi di risanamento e ripristino ambientale.</li> </ul> <p><b>3.2:</b> per i beni storico-architettonici, in approfondimento delle schede contenute nell'allegato al capitolo 2.5 del Quadro conoscitivo e delle indicazioni cartografiche contenute nella tavola di analisi n° 5, devono essere individuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ i centri storici, con eventuale precisazione dei perimetri, suddivisi nelle categorie previste all'art. 2.14, e delle principali caratteristiche di impianto;</li> <li>▪ i nuclei rurali;</li> <li>▪ gli edifici soggetti a vincolo monumentale;</li> <li>▪ gli edifici o i complessi di interesse storico-architettonico, non</li> </ul>
--	---

	<p>soggetti a vincolo ma di caratterizzazione dell'ambito;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ le aree e i beni archeologici vincolati, le aree ove siano ancora leggibili tracciati e strutture di interesse archeologico;</li> <li>▪ gli edifici rurali di pregio, compresi gli edifici produttivi storici, quali mulini, etc...;</li> <li>▪ gli elementi dell'archeologia industriale ancora presenti, comprese le eventuali opere di presa dei principali canali storici.</li> </ul> <p>La formazione del repertorio per tali beni può essere integrata o a sua volta integrare, laddove già predisposto, il censimento previsto dalla L.R. 35/95 "Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali e architettonici nell'ambito comunale".</p>
<p><i>Art. 2.3: "Norme generali di tutela del paesaggio"</i></p>	<p><b>1. obiettivi:</b> conservare e valorizzare il sistema paesistico provinciale nel suo complesso nonché le caratteristiche peculiari dei singoli ambiti di paesaggio individuati in sede di analisi dal P.T.P., garantendone la fruizione collettiva.</p> <p><b>2. indirizzi:</b> il P.T.P. sottopone a tutela attiva gli "ambiti di paesaggio", definiti dall'insieme di segni geografici e geomorfologici o derivanti dalla presenza e dalle attività antropiche sedimentate nel tempo, considerati "fattori di caratterizzazione", che, combinandosi in diversa misura, identificano e qualificano i diversi ambiti territoriali.</p> <p><b>3. direttive:</b> sono individuati i seguenti "ambiti di paesaggio", descritti nel "Quadro conoscitivo", capitolo 2.6 e relativo allegato 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>terrazzo antico di Novara-Vespolate</b></li> <li>2. pianura irrigua Novarese</li> <li>3. fiume Sesia</li> <li>4. bassa pianura della Sesia</li> <li>5. alta pianura della Sesia</li> <li>6. valle fluviale del Ticino</li> <li>7. piana irrigua dell'Ovest Ticino</li> <li>8. alta pianura dell'Agogna</li> <li>9. terrazzo antico di Oleggio-Cavagliano-Suno</li> <li>10. terrazzo antico di Proh-Romagnano</li> <li>11. colline moreniche del basso Verbano</li> <li>12. bacino morenico e lacustre del Verbano</li> <li>13. bacino morenico e lacustre del Cusio</li> <li>14. ambito prealpino del Mottarone</li> <li>15. ambito prealpino del Fenera-valle del Sizzone</li> </ol> <p>[...]</p>
<p><i>Art. 2.4: "Sistema delle aree di rilevante valore naturalistico di livello</i></p>	<p><b>1. obiettivi:</b> completare il quadro delle aree facenti parte del sistema delle aree protette regionali (parchi regionali e riserve istituite), e di riconosciuta valenza naturalistica e paesistica (biotopi già segnalati), con la tutela/gestione di aree di</p>

<p><i>Regionale e Provinciale</i></p>	<p>prevalente interesse naturalistico al livello provinciale, al fine di integrare i capisaldi della rete ecologica di cui al successivo art. 2.8. [...]</p> <p><b>2.indirizzi:</b> il P.T.P. individua ulteriori ambiti di elevato valore naturalistico e paesistico al fine di integrare e completare il sistema delle aree protette di rilevanza regionale e/o provinciale. Tra questi ambiti vengono annoverati i biotopi esterni ai parchi regionali, già segnalati dalla Regione Piemonte [...].</p> <p><b>2.1:</b> la Provincia promuove inoltre l'istituzione di specifiche "zone di salvaguardia" di aree protette esistenti (ai sensi dell'art. 5 L.R. n°12/90), nei seguenti ambiti territoriali [...]:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la valle del Sizzone;</li> <li>• le aree di salvaguardia del Parco della valle del Ticino.</li> </ul> <p><b>3. direttive:</b> Gli strumenti di livello inferiore recepiscono i perimetri delle aree protette e le indicazioni dei rispettivi strumenti di tutela, di cui al comma 1. I Piani regolatori comunali devono inoltre porre particolare attenzione alla definizione delle vie di accesso alle aree protette ed alla predisposizione di "corridoi ecologici" continui di collegamento tra le strutture naturali delle aree protette e le aree esterne.</p> <p>[...]</p> <p><b>3.2.</b> Per le <b>"zone di salvaguardia" del Parco della Valle del Ticino</b> si fa riferimento a quanto già previsto dal PTR Ovest Ticino approvato.</p> <p><b>4. prescrizioni:</b> All'interno dei Parchi regionali, e delle Riserve, i rispettivi strumenti normativi, come previsti dalla legge regionale di riferimento, prevalgono su tutti gli strumenti urbanistici di livello inferiore.</p> <p>[...]</p>
<p><i>Art. 2.5: "Altri ambiti di competenza regionale"</i></p>	<p><b>1.direttive:</b> il PTP recepisce le indicazioni dei piani territoriali di competenza regionale.</p> <p><b>2.prescrizioni:</b> per quanto concerne il PTR Ovest Ticino sono fatte salve tutte le norme di tutela paesistica ed ambientale predisposte dallo strumento di approfondimento regionale, a cui si rinvia per i territori comunali interessati.</p> <p>[...]</p>
<p><i>Art. 2.6: "Ambiti di elevata qualità paesistico-ambientale sottoposti a Piano Paesistico di competenza provinciale"</i></p>	<p><b>1.obiettivi:</b> consolidare, attraverso la formazione di Piani Paesistici, la tutela e la conoscenza di grandi ambiti di forte caratterizzazione paesistica del territorio nei quali la compresenza di aspetti di naturalità, sistemi insediativi storici, attività produttive agricole con forte dominanza paesistica, attività turistiche e per il tempo libero, crea condizioni di grande fragilità del sistema paesistico ma anche di notevole potenzialità per gli sviluppi del sistema insediativo provinciale.</p> <p><b>2.indirizzi:</b> gli indirizzi e le direttive rivolti alla formazione dei Piani Paesistici di</p>

	<p>competenza Provinciale, sono differenziati per i diversi ambiti a seconda delle prevalenti vocazioni del territorio. La Provincia per l'elaborazione dei Piani Paesistici può promuovere uno specifico "accordo di pianificazione" [...] con gli enti territoriali interessati; può inoltre promuovere specifici accordi di programma, o altre procedure negoziali, con la Regione, le Province contermini, le Comunità montane per la realizzazione di interventi complessi di livello territoriale. [...]</p> <p><b>3. direttive:</b> nella attuazione dei PRG vigenti deve essere posta particolare attenzione alla conservazione degli elementi considerati fattori di caratterizzazione paesistica e alla tutela delle visuali degli elementi del patrimonio storico individuati dal PTP.</p> <p><b>3.1:</b> in tal senso i progetti e i piani attuativi dei PRG vigenti, relativi ad interventi di nuova costruzione o ampliamenti di costruzioni esistenti legati a mutamenti di destinazioni d'uso, consentiti all'interno dei perimetri dei Piani Paesistici, dovranno essere autorizzati dai Comuni interessati prestando particolare attenzione agli aspetti di "compatibilità paesistico-ambientale": tra gli elaborati tecnici che debbono accompagnare la redazione di tali progetti, dovrà essere richiesto un apposito studio di inserimento paesaggistico munito della necessaria documentazione fotografica. La Provincia coordina, anche mediante eventuali "atti" [...] nonché mediante l'attività della "Commissione Territorio", modalità omogenee per ambito di redazione dei progetti.</p> <p><b>3.2:</b> i perimetri delle aree sottoposte a Piano Paesistico dal P.T.P. [...] sono ritenuti vincolanti fino alla approvazione dei Piani stessi, mediante i quali possono essere definiti, con l'accordo di pianificazione di cui al precedente comma 2, eventuali limitati scostamenti dal perimetro indicato, senza che ciò costituisca variante al P.T.P. stesso.</p> <p><b>3.3:</b> i Comuni interessati dai perimetri cartografati, al fine di partecipare attivamente alla stesura del Piano Paesistico, entro un anno dalla data di approvazione del P.T.P., predispongono la formazione dei "repertori" comunali di cui all'art.2.2, per quanto riguarda la presenza di beni storici e ambientali: particolare attenzione dovrà essere prestata al censimento degli edifici rurali presenti nell'ambito considerato, alla loro destinazione d'uso attuale, affinché la stessa strumentazione urbanistica locale possa adeguatamente favorire il recupero edilizio e funzionale dell'edilizia dismessa, contenendo il più possibile lo sviluppo di aree di nuovo impianto, in particolare per "seconde case". I repertori sono inoltre integrati con la individuazione delle aree ad uso turistico e per il tempo libero, pubbliche e private, esistenti e con la segnalazione di eventuali proposte di nuovi interventi di significatività territoriale.</p> <p><b>4. prescrizioni:</b> dalla data di approvazione del P.T.P. e sino all'adozione del rispettivo Piano Paesistico, eventuali progetti di varianti, di revisioni o di nuovi PRGC dei Comuni interessati che comportino, all'interno delle aree sottoposte a Piano Paesistico, possibilità di nuovi insediamenti e/o urbanizzazioni di territori agricoli, inculti, boscati o che comunque non consentono possibilità edificatorie nella strumentazione urbanistica vigente alla data di approvazione del P.T.P., (fatta esclusione di eventuali lotti di completamento e/o interclusi in aree già normate al contorno per funzioni insediative, se gli stessi risultano non in contrasto con gli indirizzi e le direttive enunciati ai precedenti punti 2 e 3),</p>
--	--

	<p>debbono essere preventivamente concordati con la Provincia di Novara mediante l'espressione del "parere di compatibilità territoriale" [...] I Comuni sono tenuti ad indicare all'interno degli ambiti, le aree che rivestono caratteristiche di pregio tali da non consentirne la trasformazione urbanistica.</p> <p><b>4.1:</b> in virtù della riconosciuta valenza paesistico-ambientale degli ambiti oggetto del presente articolo, il P.T.P. dispone che ai sensi del 5° comma dell'art. 20 della L.R. 40/98, nei territori perimetrali e sottoposti a Piani Paesistici, comunque sino alla loro rispettiva approvazione e facendo salvi eventuali differenti trattamenti normativi disposti dai Piani medesimi, tutti i progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3 della citata L.R. 40/98 siano sottoposti alla fase di valutazione di impatto ambientale.</p> <p><u>Norme per i singoli ambiti:</u></p> <p>[...]</p> <p><b>10. - c 3) Terrazzo di Novara-Vespolate</b></p> <p>Il terrazzo che si estende dal centro storico di Novara verso Vespolate è, per la parte compresa nel territorio del comune di Novara esterna all'abitato, già soggetto a vincolo paesaggistico ex L.1497/39 (art.139 DL. 490/1999). Il PTP intende tutelare i caratteri dell'ambiente e del paesaggio, estendendo il Piano Paesistico di competenza provinciale, all'intera area ivi compresa, fino all'abitato di Vespolate. La tutela è rivolta alla conservazione delle caratteristiche morfologiche e paesistiche del terrazzo che costituisce l'unico elemento di rilievo nell'ampia pianura novarese.</p> <p><b>10.1.indirizzi:</b> la tutela affidata al Piano è principalmente rivolta a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la conservazione dei terrazzi che definiscono i caratteri morfologici dell'ambito, sia verso la pianura aperta e il corso dell'Agogna, sia all'interno dell'ambito stesso, in corrispondenza delle incisioni fluviali del torrente Arbogna e dei corsi d'acqua minori;</li> <li>• la ricerca di condizioni di compatibilità tra l'esercizio dell'attività agricola intensiva quale la coltivazione del riso e il mantenimento delle caratteristiche morfologiche e paesistiche del terrazzo;</li> <li>• la definizione di spazi di continuità tra le aree a verde urbano della città di Novara ed eventuali aree di tutela e di reimpianto della vegetazione anche ai fini della fruizione dell'area da parte dei cittadini;</li> <li>• il completamento dei fronti urbani verso la campagna e l'inserimento di nuove grandi infrastrutture;</li> <li>• il corretto inserimento delle aree per gli impianti tecnologici esistenti e le condizioni di recupero di aree di degrado quali cave, discariche, ecc.</li> </ul> <p><b>10.2.direttive:</b> il Piano paesistico definisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'integrazione delle normative e delle segnalazioni già contenute negli</li> </ul>
--	--

	<p>atti del comune di Novara riguardo al "Parco della Battaglia" in particolar modo in relazione al completamento dei fronti urbani, alla continuità delle aree verdi urbane verso le aree agricole, ai percorsi alternativi, ciclabili e pedonali di fruizione;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le condizioni di inserimento della prevista tangenziale sud di Novara, anche ai fini delle costituzione di un corridoio ecologico trasversale come opera di mitigazione e compensazione;</li> <li>• la fascia di protezione del torrente Arbogna e gli eventuali corridoi ecologici da concordare con speciali convenzioni con le aziende agricole presenti, anche in corrispondenza di percorsi di fruizione;</li> <li>• il recupero delle aree di degrado costituite da cave attive e dismesse, discariche ecc., ai fini della progettazione di aree attrezzate per il tempo libero;</li> <li>• le priorità per il recupero del patrimonio storico e per il suo inserimento in circuiti di conoscenza dei luoghi e dell'attività agricola;</li> <li>• le norme di tutela dei versanti dei terrazzi e le speciali convenzioni da attivare, all'interno del Piano di Settore del Riso, con le aziende agricole operanti, per la riqualificazione del paesaggio agrario;</li> <li>• gli accordi da attivare con la Regione per la definizione delle "aree sensibili" ai fini delle disposizioni della U.E. a favore delle aziende agricole insediate.</li> </ul> <p><b>10.3.prescrizioni:</b> ad integrazione delle prescrizioni di cui al precedente comma 4 del presente articolo, gli interventi per l'inserimento di attività agrituristiche negli edifici rurali preesistenti localizzati in questo ambito, sono ammessi anche nelle more della redazione del Piano Paesistico, purchè non comportino alterazione dei caratteri storici e morfologici degli insediamenti, nei limiti di intervento della "ristrutturazione edilizia di tipo A del volume esistente ai sensi della Cirolare Pres. G.R. n. 5/SG/URB del 27.04.1984", con esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione e nel rispetto delle limitazioni e delle prescrizioni dei PRGC vigenti.</p> <p>Sono sempre ammessi interventi per la messa in sicurezza di percorsi pedonali e ciclabili, in accordo con il "Programma Provinciale delle piste ciclabili".</p>
<p><u>Art. 2.8: "Il sistema del verde provinciale - La rete ecologica"</u></p>	<p><b>1.obiettivi:</b> il PTP individua nella costruzione della rete ecologica provinciale una delle strutture-guida per la tutela/riqualificazione del paesaggio e dell'ambiente e per la garanzia di uno sviluppo compatibile del territorio.</p> <p><b>2.indirizzi:</b> lo strumento per la realizzazione e la gestione del progetto di rete ecologica, esteso all'intero territorio, è individuato in un Progetto (strategico) di rilievo provinciale ai sensi dell'art. 8 bis della L.R. 56/77 e successive integrazioni, capace di definire, anche attraverso l'apporto di discipline diverse, le azioni territoriali e contemporaneamente di mettere a punto le necessarie analisi ed azioni sul piano economico e di fattibilità.</p> <p><b>3.direttive:</b> alla formazione del Progetto partecipano tutte le componenti</p>

	<p>territoriali interessate (Comuni, Enti Gestori dei Parchi, Associazioni di categoria, Associazione est Sesia, Associazioni ambientaliste, ecc). Il PTP delinea la struttura primaria della rete, attribuendo alle aree di elevata naturalità, già definite (Parchi e Riserve regionali, biotopi) e proposte all'art. 2.4, il ruolo di capisaldi (matrici naturali) del sistema, ai principali corsi d'acqua naturali (Sesia, Agogna, Terdoppio, Strona, Sizzone, ecc.) e artificiali (canale Cavour e canali storici) il ruolo di corridoi primari, assieme ad alcune direttive trasversali irrinunciabili.</p> <p><b>3.1:</b> il Progetto definisce, anche attraverso successive fasi per singoli ambiti territoriali, in connessione con gli altri strumenti di attuazione previsti dal PTP (Piani Paesistici, Piani Territoriali Operativi, ecc.):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la natura e le potenzialità dei diversi ecosistemi che la rete intende connettere attraverso analisi mirate alla conoscenza delle componenti specifiche e alla ricerca degli elementi di compatibilità con le attività antropiche esistenti, al superamento delle eventuali discontinuità e frammentazioni;</li> <li>• gli elementi funzionali della rete, diversificati per situazioni e condizioni del territorio, che dovranno essere predisposti al fine di garantire la connessione tra sistemi naturali e sistemi antropici;</li> <li>• i principali nodi della rete in particolari situazioni territoriali (addensamenti di fontanili, nodi del sistema delle acque, aree boscate) ove è possibile una sostanziale ricarica degli elementi di naturalità;</li> <li>• le condizioni di superamento delle barriere infrastrutturali e di integrazione con i sistemi del verde urbano;</li> <li>• le possibilità di stabilire una connessione sinergica tra rete ecologica e rete ecomuseale (percorsi delle tradizioni rurali, della conoscenza della storia e dei manufatti di rilevanza storico-artistica, ecc.);</li> <li>• le risorse economiche, gli incentivi, gli accordi di programma, le convenzioni da attivare di volta in volta per garantire la costruzione e la gestione della rete;</li> <li>• il complesso degli operatori da coinvolgere di volta in volta nella attuazione delle diverse fasi del progetto, i reciproci ruoli e competenze;</li> <li>• la programmazione temporale delle attuazioni e gli interventi prioritari.</li> </ul> <p><b>3.2:</b> Fino alla approvazione del Progetto, il PTP individua i principali elementi della rete:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per le aste dei principali corsi d'acqua naturali (Sesia, Agogna e Terdoppio), esterni a parchi e riserve regionali, si assumono le fasce A e B individuate dal P.S.F.F. (approvato con D.P.C.M. 24/07/98) e dal P.A.I. (approvato con D.P.C.M. del 24/05/01) dell'Autorità di Bacino del fiume Po, come elementi territoriali entro i quali andranno definiti gli spazi necessari alla formazione dei corridoi ecologici ai sensi delle</li> </ul>
--	--

	<p>norme contenute negli stessi P.S.F.F. e P.A.I., nonchè delle norme di cui al Titolo III delle presenti NTA;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per le aste dei corsi d'acqua pubblici, compreso il canale Cavour, individuati nella tavola A, ove non espressamente indicato dal Piano, si assumono le fasce di rispetto previste dalla Legge 431/85 (ora art. 146 e seguenti del DL. 490/99);</li> <li>• per i canali, non compresi negli elenchi di cui al paragrafo precedente, ma individuati cartograficamente dal PTP, la fascia minima prioritaria di rispetto comprende le strade alzaie o i percorsi di servizio per la manutenzione; in loro assenza la fascia minima del bordo del canale deve essere espressamente individuata dalla pianificazione comunale, in sede di formazione dei repertori di cui all'art. 2.3 delle presenti norme. Sarà compito della Provincia garantire la omogeneità delle indicazioni per i comuni interessati;</li> <li>• i corridoi ecologici trasversali, da rispettare nella formazione degli strumenti urbanistici comunali.</li> </ul> <p><b>3.3:</b> I Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici generali, ma anche in sede di valutazione di programmi o piani attuativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono tenuti a prescrivere la inedificabilità degli spazi individuati come prioritari per la formazione della rete ecologica dal PTP;</li> <li>• nel caso di dimostrata impossibilità di riservare le aree individuate, il Comune può proporre una diversa collocazione della fascia indicata dal PTP, purché ne sia garantita la continuità. I programmi e i piani in attuazione di PRG vigenti, interessanti aree comprese negli elementi della rete ecologica individuati da PTP, qualora non siano soggetti a VIA, devono comunque essere accompagnati da una esaurente documentazione grafica e fotografica dei possibili impatti sul paesaggio e sull'ambiente e delle condizioni di ripristino della continuità della rete;</li> <li>• gli strumenti urbanistici comunali individuano inoltre gli elementi o spazi di connessione tra i sistemi di verde urbano e la rete generale.</li> </ul>
<u>Art.2.10: "Il paesaggio agrario della pianura"</u>	<p><b>1. obiettivi:</b> conservare per il lungo periodo le aree agricole di valore per qualità dei suoli, e delle strutture aziendali, promuovere azioni di riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio agrario, anche in funzione di ricarica della qualità ambientale degli spazi non costruiti.</p> <p><b>2. indirizzi:</b> per le aree agricole di pianura, non sottoposte a pianificazione paesistica (terrazzo di Novara/Vespolate) o territoriale (PTR Ovest Ticino) il PTP promuove azioni di riqualificazione del paesaggio agrario attraverso l'adozione di specifiche normative ad integrazione di Piani di Settore agricolo già avviati dalla Regione (area del riso, distretti del vino) in aree a forte produttività o da avviare nel contesto provinciale (pianura asciutta di Borgomanero e alta pianura della Sesia) in aree a buona produttività, soggette a forte pressione insediativa.</p>

**2.1:** la riqualificazione del paesaggio della pianura è indirizzata principalmente alla ricostruzione/riprogettazione dei segni territoriali di riferimento della struttura agraria (strade rurali alberate, direttive dei grandi canali, macchie dei fontanili, ecc.), rappresentativi non solo della tradizione ma anche dell'odierna struttura aziendale, ed alla diversificazione, ove possibile, delle colture.

**3. direttive:** all'interno dei piani di Settore, e comunque in accordo con le aziende agricole operanti e con le associazioni di categoria interessate, devono essere individuate modalità di intervento per la riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio anche attraverso l'utilizzo delle misure di riduzione dell'impatto dell'agricoltura previste dai Regolamenti Comunitari, e/o di eventuali convenzioni-tipo da proporre alle aziende.

**3.1:** a cura dei Piani di Settore viene prodotta una valutazione dell'idoneità dell'ambiente ai diversi tipi di sviluppo del sistema produttivo agrario sia in relazione alle qualità paesistiche generali dei siti, sia in relazione agli sviluppi del sistema urbano. In modo particolare vanno verificate le condizioni delle aziende di allevamento, le loro basi alimentari, le modalità di scarico delle deiezioni animali, in modo da sostenere la diversificazione delle colture e limitare la presenza di aziende senza terra.

**3.2:** i Comuni, nella fase di adeguamento dei Piani Regolatori Generali al PTP, sono tenuti alla conferma degli usi agricoli dei suoli ad alta e buona produttività. Le modificazioni delle destinazioni d'uso di aree agricole, in grado di compromettere o ridurre la capacità produttiva dei suoli e/o di alterare la funzionalità della struttura irrigua, sono subordinate alla dimostrazione del permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili e dell'insussistenza di localizzazioni alternative.

**3.3:** I Comuni sono inoltre tenuti alla definitiva individuazione delle aree destinate alla formazione della rete ecologica principale, e partecipano alla formazione del Progetto di rilievo provinciale di cui all'art. 2.8, con la segnalazione degli elementi di connotazione del paesaggio nella formazione dei repertori e attraverso proposte di corridoi ecologici secondari di collegamento tra il verde urbano, le aree agricole e le aree di tutela naturalistica esistenti.

**3.4:** la pianificazione comunale deve tendere al recupero delle strutture agricole storiche, sia regolandone i necessari ampliamenti in caso di conferma dell'uso agricolo, sia definendo le condizioni di mutamento di destinazione d'uso per le strutture non più utilizzate, al fine di evitare nuovi insediamenti, anche agricoli, non legati a strutture preesistenti.

**3.5:** gli strumenti urbanistici debbono quindi limitare la previsione di nuove aree di espansione che comportino frammentazione insediativa ed elevato consumo di suolo, perseguiendo in particolare la riorganizzazione, il completamento e la saturazione di quelle esistenti, nella finalità di compattamento della morfologia insediativa.

**3.6:** ai sensi dell'art.2.8 e con le specifiche di cui al comma 3.3 del medesimo articolo, di norma sono considerate inedificabili le aree agricole destinate alla rete ecologica principale fino alla approvazione del Progetto relativo alla Rete

	<p>Ecologica.</p> <p><b>3.7:</b> sono sottoposti a tutela, per una fascia di 20 metri attorno alla "testa" e perlomeno ai primi 100 metri di percorso, tutti i fontanili attivi e passibili di recupero, così come individuati dalle tavole di PTP e dalle schede della ricerca effettuata dall'Associazione Est Sesia da completare.</p> <p><b>3.8:</b> sono altresì sottoposti a tutela i tracciati delle principali rogge irrigue, con esclusione di interventi di tombinatura: in caso di comprovata necessità sono ammessi interventi di deviazione dei tracciati, con obbligo di piantumazione delle sponde.</p> <p><b>3.9:</b> Gli strumenti urbanistici dei Comuni a prevalente coltura risicola sono tenuti a riportare nella cartografia di PRGC, con rimando a specifiche norme delle NTA relative, le fasce di rispetto dei centri abitati e degli insediamenti sparsi all'interno delle quali è vietata la coltivazione del riso (così come disposto dal nuovo "Regolamento speciale per la coltivazione del riso" approvato dal Consiglio Provinciale nel 1997); tendenzialmente tali fasce andranno piantumate al fine di creare una sorta di "cintura verde" di contenimento, identificativa dei centri abitati all'interno del paesaggio della piana risicola. Detta fascia costituisce divieto anche per gli allevamenti di bestiame.</p> <p><b>4.prescrizioni:</b> in virtù della particolare sensibilità paesistico-ambientale dell'ambito territoriale oggetto del presente articolo, il P.T.P. dispone che ai sensi del 5° comma dell'art. 20 della L.R. 40/98, siano obbligatoriamente sottoposti alla fase di valutazione di impatto ambientale i progetti di cui al n°28 dell'allegato B2 della citata legge regionale, e di cui al n°1 dell'allegato B3.</p>
<p><u>Art. 2.11: "I principali tracciati di fruizione del paesaggio e del patrimonio storico"</u></p>	<p><b>1.objettivi:</b> conservare e valorizzare gli aspetti di percezione del paesaggio provinciale legati alla percorribilità di tracciati stradali e sentieri.</p> <p><b>2.direttive:</b> il PTP individua la rete generale dei tracciati di interesse paesistico distinguendoli in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• itinerari: in accordo con il "Programma provinciale delle piste ciclabili", approvato dal Consiglio Provinciale con Del. n°48 del 10.05.1999, sono individuati i principali itinerari di interesse ricreativo, culturale, turistico: essi si avvalgono della rete viaria comunale e provinciale e collegano i siti di maggiore interesse storico e paesistico;</li> <li>• percorsi: sono individuati, all'interno di ambiti di prevalente interesse naturalistico e paesistico alcuni tracciati rurali continui da attrezzare per la fruizione dell'ambiente e del paesaggio.</li> </ul> <p><b>2.1:</b> la Provincia predispone, attraverso atti di concertazione e cooperazione con gli Enti Istituzionali competenti, progetti di valorizzazione degli itinerari individuando gli interventi necessari e la loro attuazione nel tempo, da parte di soggetti pubblici o privati.</p> <p><b>2.2:</b> entro i piani attuativi del PTP, vengono predisposti i progetti di sistemazione dei percorsi individuati, anche modificandone i tracciati per</p>

	<p>meglio aderire alle qualità e opportunità dei luoghi: essi possono prevedere la realizzazione di spazi per attrezzature legate alla fruizione naturalistica ed agrituristica del percorso, luoghi per la ristorazione, privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente.</p> <p><b>2.3:</b> i Comuni, singoli o associati possono proporre la sistemazione di tracciati o di parti dei tracciati individuati alla Amministrazione Provinciale in relazione a propri programmi e progetti.</p> <p><b>2.4:</b> fino alla predisposizione dei progetti di sistemazione dei percorsi i tracciati individuati dal PTP sono da considerare vincolanti per la strumentazione urbanistica locale.</p> <p><b>2.5:</b> i Comuni, nella fase di adeguamento dei PRG, prevedono la sistemazione degli accessi ai centri storici attraversati dagli itinerari, possono inoltre proporre modifiche agli itinerari previsti, purché ne sia garantita la continuità.</p> <p><b>2.6:</b> sono fatte salve tutte le prescrizioni circa la ciclabilità contenute nel suddetto "Programma provinciale delle piste ciclabili".</p>
--	---

## PATRIMONIO STORICO

<p><u>Art. 2.12: "Norme generali di tutela del patrimonio storico - subaree storico culturali"</u></p>	<p><b>1. obiettivi:</b> conservare, sottponendo a tutela attiva, il patrimonio archeologico e storico-culturale provinciale, riconoscendone sia i caratteri generali sia le specificità territoriali. Orientare e sostenere la pianificazione comunale nel riconoscimento e nella tutela dei valori storici.</p> <p><b>2. indirizzi:</b> la Provincia, sulla base delle indagini condotte per il presente Piano, individua subaree storico-culturali all'interno delle quali si impegna ad attivare progetti di comuni singoli o associati sia per la formazione dei repertori di cui all'art. 2.2 sia per la messa in rete delle conoscenze necessarie alla conservazione dei beni e, in accordo con i Comuni, a sostenere ed implementare le iniziative di valorizzazione dei beni e dei tracciati storici.</p> <p><b>3. direttive:</b> sono individuate le seguenti sub-aree storico-culturali, descritte nel "Quadro conoscitivo", Capitolo 2.5, "L'assetto storico-culturale" e nel relativo allegato, Tavola di analisi n°5. I confini delle subaree sono convenzionalmente ricavati sulla base dei perimetri amministrativi, per permettere una più facile gestione dei dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Novara - comprende il solo Comune capoluogo;</b></li> <li>2. <b>Piana del basso novarese - comprende i Comuni di Borgolavezzaro, Casalino, Garbagna Novarese, Granozzo con Monticello, Nibbiola, Sozzago, Terdobbiate, Tornaco, Vespolate, Vinzaglio;</b></li> </ul> <p>[...]</p> <p><b>3.1:</b> sulla base delle indagini effettuate dal presente Piano, delle norme di cui agli articoli seguenti, e degli approfondimenti condotti dai comuni nella formazione dei repertori di cui all'art. 2.2, i Comuni formulano normative</p>
--	---

	<p>specifiche per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico tenendo in particolar modo conto delle indicazioni del PTP circa i beni diffusi di connotazione territoriale.</p> <p><b>3.2:</b> alla Provincia è demandato il coordinamento delle normative e delle iniziative di valorizzazione dei diversi sistemi territoriali esistenti, sia mediante l'attività di coordinamento della formazione dei "repertori", sia mediante l'emanazione di appositi "atti di indirizzo e coordinamento" [...].</p> <p><b>3.3:</b> Su tutti i beni individuati dal P.T.P. attraverso l'allegato al capitolo 2.5 del "Quadro conoscitivo", da integrare da parte dei Comuni in sede di formazione dei Repertori, sono esclusi, fino all'adeguamento dei PRG comunali a seguito della formazione dei citati "repertori", gli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica che comportano una alterazione dei caratteri di impianto e delle relazioni con il contesto urbano o rurale storico di riferimento; sono comunque fatti salvi gli interventi ricompresi in Piani Particolareggiati e/o Piani di Recupero già approvati o previsti dai P.R.G.C. vigenti alla data di approvazione del P.T.P. nonché prescrizioni più restrittive già previste sui manufatti edilizi esistenti. In particolare, per i centri storici e per i beni considerati di connotazione territoriale individuati dal PTP valgono le norme di cui agli articoli seguenti.</p> <p><b>3.4:</b> ferme restando le competenze riservate agli organi ministeriali sui beni monumentali ed archeologici oggetto di vincolo ex L.1089/39 (ora art.2 del DL.490/99), su tutti i beni individuati dal P.T.P. attraverso l'allegato al capitolo 2.5 del Quadro conoscitivo, sono comunque ammessi gli interventi di recupero, di risanamento conservativo, e di eventuale valorizzazione con mutamento di destinazione d'uso, che non comportano alterazione dei caratteri storici e tipologici originari, anche in assenza del previsto adeguamento di cui al comma precedente.</p>
<p><u>Art. 2.13: "Beni archeologici e paleontologici"</u></p>	<p><b>1. obiettivi:</b> coordinamento delle tutele attive, relativamente a beni e tracciati di interesse archeologico, anche in adempimento a quanto previsto dalla lett. m) dell'art.1 della L.431/85 (DL. 490/1999, art. 146, comma 1, lett. m).</p> <p><b>2. indirizzi:</b> fermo restando quanto previsto dalle leggi vigenti circa le aree e i rinvenimenti di interesse archeologico, la Provincia intende sostenere progetti e programmi di consolidamento della conoscenza delle preesistenze archeologiche (e paleontologiche) che hanno contribuito a condizionare la morfologia insediativa del territorio, anche al fine di valorizzare e regolamentare la pubblica fruizione di tali beni attraverso il sostegno o la costituzione di musei di storia locale o la formazione di parchi tematici.</p> <p><b>3. direttive:</b> in accordo con la Soprintendenza Archeologica Regionale, la Amministrazione provinciale provvede a verificare, completare e a mettere in rete la schedatura e la segnalazione cartografica dei beni e dei tracciati di interesse archeologico compiuta attraverso la tavola n°5 delle analisi e al capitolo 2.5 e relativo allegato del Quadro conoscitivo, anche a seguito di segnalazioni da parte dei Comuni attraverso il "repertorio" di cui all'art. 2.2.</p> <p><b>3.1:</b> saranno quindi individuati, con la partecipazione dei Comuni interessati, speciali progetti o programmi per la diffusione delle conoscenze e la valorizzazione dei siti.</p> <p><b>4. prescrizioni:</b> i Comuni, sono tenuti al recepimento e alla verifica delle</p>

	<p>segnalazioni contenute nelle tavole di analisi del Piano.</p> <p><b>4.1:</b> per i siti di ritrovamento e per le aree di rischio archeologico è fatto divieto di alterazione dei luoghi e di nuova edificazione, se non dopo l'assenso della Soprintendenza archeologica competente.</p>
<i>Art. 2.14: "Centri storici"</i>	<p><b>1. obiettivi:</b> coordinamento delle tutele attive, principalmente affidate alla pianificazione locale, conservazione dei caratteri peculiari dell'impianto urbano storico, articolazione di una rete conoscitiva della storia del territorio.</p> <p><b>2. indirizzi:</b> i centri storici individuati nella tavola A) del PTP costituiscono un primo inventario di elementi di riferimento del sistema insediativo storico che, in diversa misura ed in relazione ai ruoli politico-amministrativi svolti, ha connotato il territorio novarese.</p> <p><b>3. direttive:</b> la pianificazione comunale, in sede di adeguamento dei PRG al Piano Provinciale, attraverso la formazione del repertorio di cui all'art. 2.2, procede alla precisa delimitazione e alla formulazione della normativa specifica per i centri storici, in riferimento a quanto previsto all'art. 16, comma 3 delle Norme di attuazione del PTR, con particolare attenzione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la definizione dei caratteri urbanistici peculiari del centro;</li> <li>• la conservazione degli spazi pubblici (strade e piazze) di antica formazione, anche con riferimento alla tipologia dei manufatti, quali pavimentazioni, marciapiedi, elementi di verde, ecc.;</li> <li>• la continuità e la qualità dei percorsi di accesso alla zona storica;</li> <li>• le condizioni di accessibilità e di visibilità dei centri stessi e degli edifici che li qualificano.</li> </ul> <p><b>3.1.</b> la Amministrazione Provinciale sostiene e verifica le disposizioni della pianificazione locale in riferimento alla omogeneità delle normative di tutela all'interno delle sub-aree storico-culturali definite e può predisporre, attraverso progetti mirati e in accordo con i Comuni interessati, la rete dei principali circuiti locali di fruizione.</p> <p><b>3.2:</b> il PTP, in conformità a quanto predisposto dal PTR, classifica i centri storici, elencati nell'allegato 1 del presente Titolo II delle N.T.A., in:</p> <p style="padding-left: 40px;">A: centri storici di rilevanza regionale: caratterizzati da struttura urbana complessa, originata in epoche diverse, dalla presenza di edifici e complessi monumentali di rilevanza regionale;</p> <p style="padding-left: 40px;">B: centri storici di notevole rilevanza regionale: caratterizzati da notevole centralità rispetto al territorio regionale e da una consistente antica centralità rispetto al proprio territorio storico (vedi subaree storico-culturali), dalla presenza di opere architettoniche inserite in un tessuto urbano omogeneo;</p> <p style="padding-left: 40px;">C: centri storici di media rilevanza regionale, di notevole rilevanza paesistica e culturale provinciale: caratterizzati da relativa centralità storica ed attuale, da struttura urbanistica unitaria e caratterizzata nella forma da specifica identità culturale e architettonica;</p> <p style="padding-left: 40px;">D: centri storici minori, di rilevanza subregionale, che costituiscono parte</p>

	<p>integrante del tessuto storico-insediativo regionale, nei quali l'organizzazione storica del tessuto urbano è ben conservata;</p> <p>Definisce inoltre, in relazione alle specificità del territorio provinciale:</p> <p>E: centri storici minori, di caratterizzazione di particolari ambiti del paesaggio provinciale, che conservano l'impianto planimetrico storico ed opere architettoniche attinenti alla storia civile e religiosa del territorio.</p> <p><b>3.3.</b> la pianificazione comunale recepisce le indicazioni del PTP, e adegua la propria normativa, anche individuando nuovi elementi da inserire nelle categorie individuate alla voce "E" dal PTP.</p> <p><b>3.4.</b> (Stralciato)</p> <p><b>3.5.</b> gli interventi sugli spazi pubblici e/o sugli spazi aperti percepibili dalle pubbliche vie, vanno accompagnati da uno specifico studio sui materiali, i colori e le forme, che ne dimostri la compatibilità con la morfologia e gli elementi specifici dell'impianto storico urbano.</p> <p><b>4.prescrizioni:</b> qualora lo strumento urbanistico non sia adeguato ai contenuti del presente articolo, nei centri storici sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia con mutamento di destinazione d'uso, ove consentito dagli strumenti vigenti, senza alterazione dei caratteri morfologici e tipologici degli edifici; sono comunque fatti salvi gli interventi ricompresi in Piani Particolareggiati e/o Piani di Recupero già approvati o previsti dai P.R.G.C. vigenti alla data di approvazione del P.T.P.</p>
<p><u>Art.2.15: "Emergenze architettoniche, beni di riferimento territoriale, beni diffusi di caratterizzazione"</u></p>	<p><b>1.objettivi:</b> conservazione delle strutture storiche che costituiscono fattori di caratterizzazione del territorio novarese, estendendo la tutela agli aspetti paesistici e di percezione del patrimonio storico provinciale.</p> <p><b>2.indirizzi:</b> ferme restando le competenze riservate agli organi ministeriali sui beni monumentali ed archeologici oggetto di vincolo ex L.1089/39 (art.2 DL.490/99), la tutela è principalmente affidata alla pianificazione comunale, coordinata e sostenuta dalle indicazioni di PTP.</p> <p><b>2.1:</b> la Provincia, d'intesa con i Comuni, può attivare programmi di ricerca, anche coordinati per subaree storico-culturali, finalizzati ad integrare il censimento dei beni, e per rilevare il loro stato di conservazione e d'uso e le condizioni di rischio, promuovendo azioni di recupero e valorizzazione complessiva.</p> <p><b>3.direttive:</b> il PTP individua i beni di interesse generale, interni ed esterni ai centri storici, distinguendoli in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• emergenze storico-architettoniche: costituite da beni vincolati o non ai sensi della L.1089/39 (art.2 DL.490/99), con caratteri di unicità, rappresentatività ed eccezionalità;</li> <li>• beni di riferimento territoriale: costituiti da beni in genere non vincolati caratterizzati da posizione emergente o da grande notorietà, qualificanti un ambito territoriale o un "sistema" di beni;</li> <li>• beni diffusi di caratterizzazione di ambiti di paesaggio o di subaree storico-culturali: costituiti dal complesso di elementi che sottolineano e rappresentano le attività, gli usi del territorio e le diverse modalità</li> </ul>

	<p>insediative sedimentate nel corso della storia.</p> <p><b>3.1:</b> il PTP individua i principali beni di interesse storico-paesistico, costituiti dal complesso di elementi rappresentativi delle diverse specificità territoriali. Per questi beni, oltre alla conservazione degli elementi morfologico-strutturali e degli elementi compositivi e decorativi degli edifici e dei complessi, e alla individuazione delle trasformazioni d'uso ammesse, la pianificazione comunale deve individuare le condizioni di conservazione dei coni visuali, delle strade di accesso, degli eventuali spazi liberi connessi all'edificio o al complesso monumentale, evitando che alterazioni degli ambiti di contesto ne impediscano la percezione e la fruizione collettiva.</p> <p><b>3.2:</b> i Comuni, nella formazione del repertorio comunale seguono, aggiornandole e completandole, le indicazioni contenute nelle schede dell'allegato al capitolo 2.5 del Quadro conoscitivo: essi possono, dietro documentazione storica e iconografica, proporre alla Amministrazione Provinciale l'inserimento di nuovi beni nelle categorie sopra indicate o la dimostrata alterazione e perdita di significato di beni individuati nel PTP, senza che ciò costituisca variante al Piano stesso. Tale inserimento/integrazione avviene con l'adeguamento dei PRG comunali al PTP con parere esplicito dell'Ufficio di Piano.</p> <p><b>3.3:</b> i beni, oggetto del presente articolo sono individuati e sottoposti a normativa di tutela e recupero in sede di adeguamento dei PRG comunali nel rispetto ed ai sensi dell'art. 24 L.R. 56/77 e s.m.i., con l'indicazione degli interventi e delle destinazioni d'uso ammesse, anche riguardo alle aree considerate di contesto.</p> <p><b>3.4:</b> sui beni diffusi di caratterizzazione possono essere ammessi interventi di ristrutturazione edilizia di tipo A ai sensi della Circolare Pres. G.R. n. 5/SG/URB del 27.04.1984 e con esclusione di interventi di demolizione e ricostruzione, purchè non vengano alterate le condizioni di lettura dei caratteri tipologici e morfologici degli edifici e dei complessi, conservandone i materiali tipici di costruzione (intonaci, pietre, legni, colori, ecc.).</p> <p><b>4.prescrizioni:</b> qualora lo strumento urbanistico non sia adeguato ai contenuti del presente articolo, sugli edifici individuati dal PTP alla Tav. A ed elencati nell'Allegato 2 al Titolo II delle presenti NTA, sono ammessi i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo ed i mutamenti di destinazione d'uso previsti dalla pianificazione vigente, purchè non vengano alterati i caratteri tipo-morfologici, matrici e decorativi degli edifici e gli spazi aperti di contesto, nel rispetto delle prescrizioni legislative vigenti in materia di conservazione.</p>
<p><u>Art.2.16: "Sistema dei grandi tracciati storici"</u></p>	<p><b>1. obiettivi:</b> conservazione, recupero e valorizzazione dei grandi tracciati della viabilità storica, delle tracce degli ordinamenti agrari storici e dei canali irrigui che costituiscono elementi ordinatori del paesaggio provinciale.</p> <p><b>2.indirizzi:</b> in accordo con le Soprintendenze Archeologica e ai Monumenti, l'Amministrazione Provinciale avvia e sostiene studi particolari rivolti alla ricognizione dei grandi tracciati storici, in approfondimento di quanto segnalato nelle analisi di PTP.</p> <p><b>3.direttive:</b> all'interno degli ambiti soggetti a pianificazione paesistica, nelle aree di rilevanza paesistica e in occasione di progetti di riqualificazione del</p>

	<p>paesaggio agrario, una particolare sezione delle analisi va riservata alla ricerca e alla individuazione dei tracciati storici, urbani ed extraurbani, sulla base della cartografia IGM di primo impianto e/o di altra cartografia più antica.</p> <p><b>3.1:</b> l'Amministrazione Provinciale può proporre, con l'emanazione di specifici "atti di indirizzo e coordinamento" [...], particolari normative per il recupero e la conservazione di tali tracciati.</p>
--	---

### TITOLO III “ASSETTO GEOAMBIENTALE”

Art.3.4: “Equilibrato sfruttamento delle risorse geoambientali”

**1.indirizzi:** la Provincia, in coerenza con i principi e le finalità previste dalla normativa sulla pianificazione territoriale provinciale, promuove una propria specifica organizzazione per la gestione delle funzioni delegate relative al censimento delle opere e delle attività di sfruttamento delle risorse geoambientali nonché alle procedure autorizzative per lo sfruttamento delle stesse, individua e sviluppa iniziative finalizzate allo sviluppo di attività produttive locali e più in generale contribuisce alla programmazione negoziata e coordinata di progetti integrati di sviluppo relativi all'uso delle risorse naturali del territorio della Provincia di Novara.

**2.direttive:** nelle fasi attuative del P.T.P. la Provincia, nell'ambito del Piano di cui all'Art. 3.1 delle presenti norme, redige, di intesa con le amministrazioni Regionali e Statali competenti un Piano per lo Sfruttamento delle Risorse Geoambientali.

**2.1:** il Piano contiene le norme e le procedure da utilizzarsi da parte della Provincia nello svolgimento delle funzioni relative al censimento delle opere di sfruttamento delle risorse geoambientali, nonché al rilascio di autorizzazioni o alla predisposizione di particolari pianificazioni di settore, congruenti con le linee di programmazione e di standardizzazione dell'informazione previste dalla normativa regionale e adeguate alle peculiari condizioni geoambientali del territorio, nei seguenti settori:

- a) l'uso idropotabile delle acque sotterranee e superficiali
- b) lo sfruttamento idrico e delle risorse energetiche per uso produttivo
- c) l'attività estrattiva in regime fondiario: cave e torbiere
- d) l'attività estrattiva in regime demaniale: miniere, acque minerali, geotermia
- e) l'uso del suolo, dei corpi idrici e dell'aria come recettori di scarichi, emissioni e smaltimento di rifiuti
- f) l'uso delle pertinenze idrauliche di tipo demaniale.

**2.2:** In particolare, per quanto concerne l'attività estrattiva in regime fondiario, la Provincia redige il relativo Piano delle Attività Estrattive Provinciale (P.A.E.P.), in coerenza con il Documento di Programmazione delle Attività Estrattive (D.P.A.E.) della Regione Piemonte, ed in ottemperanza con quanto previsto dal P.T.R. "Ovest Ticino" all'art. 15. Nelle more di formazione del P.A.E.P. di cui sopra, laddove la Provincia, anche su indicazione dei Comuni

	<p>interessati, individui la necessità e l'urgenza di interventi coordinati di qualificazione, di recupero ambientale e di messa in sicurezza che comportino, per la loro realizzazione, sistemazione di luoghi alterati dallo sfruttamento delle risorse e dei loro contesti, anche attraverso eventuali incrementi di attività estrattive, possono essere approvati Piani Stralcio del Piano Estrattivo, purchè in coerenza con il citato documento di Programmazione Regionale.</p> <p><b>3.prescrizioni:</b> il P.T.P. stabilisce le seguenti prescrizioni per i Comuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i Comuni nell'ambito della prima variante strutturale del proprio Piano Regolatore Comunale e comunque non oltre due anni dall'approvazione del P.T.P. provvedono ad attuare un censimento delle attività di sfruttamento delle risorse geoambientali presenti sul proprio territorio secondo le prescrizioni e procedure previste dal P.T.P. stesso e secondo i criteri previsti dalla L.R. 9 Agosto 1999, n. 22 e della D.G.R. 23/11/99 n. 62-28737;</li> <li>• qualora nell'ambito del censimento di cui sopra, i Comuni evidenzino situazioni di necessità di particolare salvaguardia delle risorse o, viceversa, di interesse generale ad un più efficace sfruttamento, sono tenuti a trasmettere alla Provincia documentazioni della relativa situazione, degli eventuali provvedimenti urgenti adottati e dei provvedimenti da adottare per i quali viene richiesto intervento tecnico e/o finanziario secondo le procedure definite dalla Provincia o dagli Enti sovraordinati.</li> <li>• ai fini della salvaguardia e dell'equilibrato sfruttamento delle risorse estrattive e della salvaguardia ambientale dei contesti nell'ambito dei siti individuati dal P.T.R. "Ovest Ticino", i Comuni singoli o associati possono predisporre ed adottare strumenti urbanistici esecutivi ossia Piani delle Attività Estrattive, in coerenza con le indicazioni del Documento di Programmazione Regionale D.P.A.E., presentandoli alla Provincia per l'approvazione e/o l'integrazione nel P.A.E.P. qualora già predisposto.</li> </ul>
<p><u>Art.3.5: "Salvaguardia e tutela dei valori geoambientali"</u></p>	<p><b>1.indirizzi:</b> il P.T.P. in coerenza con i principi e le finalità previste dalle normative sulla pianificazione territoriale provinciale promuove il censimento, la salvaguardia e la tutela dei valori geoambientali attraverso azioni mirate alla loro conoscenza, alla valutazione del loro eventuale degrado e alla realizzazione di recuperi sia di tipo tecnico che di tipo culturale.</p> <p><b>1.1:</b> in particolare promuove la salvaguardia e la tutela dei seguenti valori e ambienti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la qualità e quantità delle acque superficiali di tipo torrentizio, fluviale e lacustre, con particolare attenzione agli elementi di disequilibrio, interferenza e degrado causati da prelievi, derivazioni, scarichi e opere di regimazione;</li> <li>• la qualità e quantità delle acque sotterranee sia circolanti per fessurazione nel substrato, sia circolanti per porosità nelle coperture, con particolare attenzione alle emergenze sorgentizie naturali e alle</li> </ul>

	<p>zone di ravvenamento, e agli elementi di disequilibrio causati dai prelievi artificiali e ai fenomeni di inquinamento causati dalle immissioni sul suolo e nei corsi d'acqua;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'ambiente geologico e geomorfologico, costituito localmente da emergenze o da ambienti geologici particolari definibili come "geotopi" da sottoporre a particolari procedure di tutela;</li> <li>• le testimonianze storiche, fisiche e culturali e le documentazioni scientifiche dell'ambiente geologico geomorfologico con particolare riferimento a quello montano, vallivo, collinare e lacustre, promuovendo al contempo le forme di ricerca e studio mirate ad un'ulteriore conoscenza del territorio dal punto di vista geoambientale.</li> </ul> <p><b>2. direttive:</b> la Provincia nelle fasi attuative del P.T.P., nell'ambito del Piano per l'Assetto Geoambientale [...] redige di intesa con le amministrazioni Regionali e Statali competenti un Piano di Salvaguardia e Tutela dei Valori Geoambientali.</p> <p><b>2.1:</b> il Piano contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le norme, le procedure, e le codifiche per il censimento delle acque superficiali (fiumi, torrenti, laghi e canali) e delle acque sotterranee (falde, sorgenti, fontanili, pozzi, captazioni, piezometri) e per il governo e la difesa del patrimonio idrico complessivo;</li> <li>• le modalità per il censimento degli ambienti geologici geomorfologici e delle emergenze definibili come geotopi, e le modalità per le loro tutele sia attraverso le attività già in corso che attraverso l'attuazione di prescrizioni apposite per i Comuni che devono fornire le informazioni di dettaglio;</li> <li>• le modalità di censimento e raccolta delle testimonianze storiche, fisiche o culturali, delle documentazioni scientifiche dell'ambiente geologico e geomorfologico;</li> <li>• i criteri per la valutazione della compatibilità ambientale di progetti, piani e programmi, ai sensi della L.R. n. 40/98, art. 20 allegato F;</li> <li>• le modalità di fruizione e accesso all'informazione da parte dei vari livelli di utenza.</li> </ul> <p><b>3. prescrizioni:</b> il P.T.P. stabilisce le seguenti prescrizioni per i Comuni della Provincia di Novara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i Comuni nell'ambito della prima variante strutturale, revisione o nuovo Piano Regolatore Comunale e comunque non oltre due anni dall'approvazione del P.T.P. provvedono ad attuare un censimento dei valori geoambientali presenti sul proprio territorio secondo le prescrizioni e procedure previste dal P.T.P. stesso;</li> <li>• qualora nell'ambito del censimento di cui sopra, i Comuni evidenzino situazioni di degrado geoambientale e di necessità di particolare salvaguardia dei valori di cui sopra, sono tenuti a trasmettere alla Provincia documentazioni della relativa situazione, dei provvedimenti urgenti adottati e dei provvedimenti da adottare per i quali viene richiesto intervento tecnico e/o finanziario secondo le procedure</li> </ul>
--	---

	definite dalla Provincia o dagli Enti sovraordinati.
<i>Art. 3.6: "Pianificazione geologica del territorio nell'ambito della formazione e dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunitari"</i>	<p><b>1.indirizzi:</b> il P.T.P. promuove la verifica e l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, intercomunali e delle Comunità Montane alla condizioni di pericolosità geomorfologica e di conseguente idoneità all'utilizzazione urbanistica, in ottemperanza alle varie normative nazionali e regionali, sia dopo ogni evento dissestivo verificatosi nel territorio, sia in occasione di ciascuna Variante Strutturale degli strumenti urbanistici vigenti o di adozione di revisioni e Nuovi Piani Regolatori.</p> <p><b>2.direttive:</b> la stesura di Varianti Strutturali degli strumenti urbanistici vigenti o di Nuovi Piani Regolatori avviene nel rispetto delle vigenti norme relative alla individuazione della pericolosità geomorfologica e della conseguente idoneità all'utilizzazione urbanistica, ossia con particolare riferimento alle norme della circolare P.G.R. n. 7/LAP dell'8 Maggio 1996 e con i riferimenti alla Nota Tecnica Esplicativa della Circolare stessa, datata Gennaio 2000.</p> <p><b>3.prescrizioni:</b> il P.T.P. stabilisce le seguenti prescrizioni per l'elaborazione delle analisi geologiche a corredo degli strumenti urbanistici comunali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I Comuni dotati di strumento urbanistico vigente con indagini redatte ai sensi della circolare P.G.R. n. 7/LAP dell'8 Maggio 1996, verificano periodicamente (con cadenza non superiore a cinque anni) la validità degli allegati geologici e comunque dopo ogni evento dissestivo, limitatamente all'area interessata, o a seguito di interventi di riassetto idrogeologico eseguiti, con eventuale minimizzazione della pericolosità geomorfologica.</li> <li>• Qualora la verifica evidensi la necessità di modifiche alla Cartografia di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, il comune procede all'adozione della relativa necessaria variante strutturale ai sensi dell'Art. 17, punto 4, della L.R. n. 56/77.</li> <li>• I Comuni dotati di strumento urbanistico vigente con indagini geologiche non redatte ai sensi della circolare P.G.R. n. 7/LAP dell'8 Maggio 1996, provvedono ad adeguare a tale normativa lo strumento urbanistico su tutto il territorio comunale in occasione della prima Variante Strutturale o della stesura di Nuovo Piano Regolatore e, comunque, non oltre due anni dall'approvazione del P.T.P.</li> <li>• Ai sensi della citata circolare la classificazione del territorio per aree omogenee di analoga idoneità all'utilizzazione urbanistica avviene attraverso un processo di analisi di numerosi parametri geologici in senso lato (morfometrici, geologico-strutturali, stratigrafici, geomorfologici, idrologici, idrogeologici, geotecnici, geomeccanici) nonché relativi all'uso del suolo in atto o di previsione, per arrivare ad una valutazione sintetica di pericolosità geomorfologica e di rischio connesso con le preesistenze urbane o con le loro previste trasformazioni, per aree omogenee.</li> <li>• A tal fine, il P.T.P. propone una suddivisione del territorio in unità geoambientali, al cui interno sono presenti sottounità o differenziazioni morfologiche, per ciascuna delle quali vengono indicate le presumibili condizioni di pericolosità e le conseguenti condizioni di utilizzo, con riferimento alla classificazione di idoneità all'utilizzazione urbanistica di cui alla circolare P.G.R. n. 7/LAP; [...]. La stesura delle indagini</li> </ul>

	<p>geologiche a corredo dei P.R.G. deve, quindi, esaminare le condizioni del territorio in relazione alle indicazioni del P.T.P., giustificando l'eventuale difformità di classificazione, in relazione alla pericolosità delle situazioni riscontrate.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La cartografia di prima fase (tematismi) e di seconda fase (carta di sintesi) ai sensi della circolare P.G.R. n.7/LAP, verrà redatta su basi cartografiche a curve di livello (C.T.R. o rilievi aerofotogrammetrici).</li> <li>• La cartografia di sintesi di terza fase, sempre ai sensi della citata circolare, verrà eseguita sulla stessa base cartografica di Piano, e quindi preferibilmente su base catastale, alla scala 1:2.000, ma comunque non inferiore alla scala 1:5.000, possibilmente con curve di livello, ma comunque con gli opportuni confronti e adeguamenti con la cartografia di sintesi di seconda fase, in relazione ai diversi tipi di proiezione cartografica.</li> <li>• Per ciascuna delle aree omogenee identificate nella Carta di Sintesi e classificate ai sensi della circolare P.G.R. 7 LAP/96, deve essere definita l'idoneità all'utilizzazione urbanistica e le relative modalità di utilizzo sulla base di specifiche Norme di Attuazione di tipo geologico, sinteticamente riassunte nella legenda della Cartografia di Sintesi.</li> <li>• A tal fine le Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale, riportano un articolato specifico, definito "Classi di idoneità geomorfologica e di idoneità all'utilizzazione urbanistica", in cui vengono definite le modalità di uso e tutela del territorio dal punto di vista geoambientale, in relazione alla classificazione utilizzata nella Carta di Sintesi di terza fase; in allegato alle presenti Norme del P.T.P. viene riportato uno schema di normativa geologica (l'Assetto geoambientale – Proposta di Norme Tecniche di Attuazione – Classi di idoneità geomorfologica e di idoneità all'utilizzazione urbanistica) da utilizzarsi per la stesura delle N.T.A., con gli opportuni adeguamenti alla situazione locale.</li> <li>• Per quanto concerne la delimitazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua la Provincia stabilisce prescrizioni apposite all'Art. 3.7 delle presenti norme.</li> </ul>
<p><u>Art. 3.7:</u>  <b>"Fasce di rispetto dei corsi d'acqua"</b></p>	<p><b>1.indirizzi:</b> il P.T.P. promuove una chiarificazione delle procedure di delimitazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua ai fini edificatori, nel rispetto delle normative vigenti e nell'ambito delle facoltà concesse dalla legislazione vigente alla pianificazione territoriale provinciale, con particolare riferimento all'ultimo comma dell'Art. 29 della L.R. n. 56/77.</p> <p>Ai fini dell'applicazione delle norme stabilisce pertanto direttive e prescrizioni specifiche.</p> <p><b>2.direttive:</b></p> <p><b>2.1:</b> <i>Distanze di fabbricati e manufatti da corsi d'acqua ai sensi dell'art. 96, f), del R.D. 25 Luglio 1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche".</i></p> <p>Le fasce di rispetto di cui sopra si applicano ai corsi d'acqua iscritti al registro delle acque pubbliche nonché a tutti i corsi d'acqua naturali il cui alveo è</p>

<p>pubblico, ossia caratterizzato da lotto di proprietà demaniale (doppia linea continua sulla cartografia catastale).</p> <p>Non si applicano pertanto ai corsi d'acqua con alveo privato (doppia linea tratteggiata sulla cartografia catastale).</p> <p>Non si applicano neppure alle rogge di derivazione e ai canali, eccezion fatta per quelli di proprietà demaniale.</p> <p>Il divieto di costruzione è da ritenersi di natura cogente e inderogabile mentre la distanza di rispetto da rispettarsi "dal piede degli argini e loro accessori", non può essere minore "di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località", e, "in mancanza di tali discipline" non può essere inferiore a "dieci metri per le fabbriche e per gli scavi".</p> <p>L'interpretazione giuridica corrente è però quella che il Piano Regolatore Comunale può essere ricompreso nel novero delle "discipline vigenti nelle diverse località" e pertanto, anche ai sensi della circolare 14/LAP/PET dell'8 Ottobre 1998, le norme di P.R.G. relative alle fasce di rispetto dei corsi d'acqua ai sensi dell'Art. 29 della L.R. n. 56/77 o determinate sulla Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, redatta e approvata ai sensi della Cric. P.G.R. n.7 LAP/96, laddove eventualmente inferiori a 10 m dal piede degli argini, prevalgono sulle norme del R.D. n. 523/904, ma in ogni caso le eventuali edificazioni previste dal P.R.G., all'interno della fascia di 10 m devono conseguire il parere idraulico da parte del Settore territorialmente decentrato delle Opere Pubbliche e Difesa del Suolo della Regione Piemonte.</p> <p><b>2.2: Fasce di rispetto delle sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti e dei canali ai sensi dell'Art. 29 della L.R. n. 56/77.</b></p> <p>I corsi d'acqua naturali, i canali, le rogge, i laghi e le zone umide su cui applicare le fasce di rispetto ai sensi dell'Art. 29 della L.R. 56/77, devono essere individuati dai Piani Regolatori Comunali, sulla base di un elenco apposito e di una individuazione cartografica.</p> <p>In tale elenco devono essere obbligatoriamente comprese le aste principali dei corsi d'acqua iscritti alle acque pubbliche e di tutto il reticolo idrografico con alvei demaniali.</p> <p>Non si applica obbligatoriamente a corsi d'acqua senza alveo demaniale salvo che per motivi esplicativi di pericolosità idrogeologica e salvaguardia ambientale. Il Piano Territoriale, ai sensi dell'ultimo Comma dell'Art. 29 della L.R. n.56/77 stabilisce le seguenti diverse dimensioni delle fasce, di cui al primo comma del citato art. 29:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) fasce di rispetto di dimensioni corrispondenti alle fasce fluviali A e B, per i corsi d'acqua sui quali il PAI abbia imposto fasce di rispetto A, B e C;</li> <li>b) fasce di rispetto di dimensioni corrispondenti alle fasce individuate dalla cartografia di sintesi della Pericolosità Geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica a corredo dei P.R.G. per i corsi d'acqua naturali e artificiali non interessati dalle fasce fluviali A, B e C del PAI;</li> <li>c) metri 200 per i laghi naturali;</li> <li>d) metri 100 per i laghi artificiali e per le zone umide.</li> </ul> <p>Alle fasce di rispetto di cui ai punti a) e b) non si applicano le riduzioni previste dal punto 2 dell'Art. 29, se non nel rispetto delle normative rispettivamente del PAI e della circolare PRG n. 7 LAP.</p>	
--	--

**2.3: Fasce di rispetto dei corsi d'acqua identificate sulla base delle indagini previste dalla circolare P.G.R. n.7 LAP/96.**

Nell'ambito della stesura dei P.R.G., vanno identificate fasce di rispetto adeguate alla dinamica e alla pericolosità geomorfologica dell'intero reticolo idrografico, eccezion fatta per i corsi d'acqua già fasciati come Fasce Fluviali ai sensi del P.S.F.F. (approvato con D.P.C.M. 24/07/98) e del P.A.I. (approvato con D.P.C.M. del 24/05/01) dell'Autorità di Bacino del fiume Po.

A ciascuna fascia di rispetto vanno applicate le limitazioni d'uso di tipo IIIA o IIIB, nonché [...] le limitazioni d'uso di cui all'Art. 29 della L.R. n. 56/77.

[...]

**3.prescrizioni:** tutte le norme relative alle fasce di rispetto di cui ai commi precedenti, si applicano solo a seguito dell'adeguamento ai contenuti del presente Titolo dei Piani Regolatori Comunali, previo approfondimento degli studi geologico-tecnici ed idraulici di cui alla Circolare P.G.R. 7/LAP, e comunque entro e non oltre due anni dall'approvazione del P.T.P., ossia attraverso apposita variante ai sensi dell'Art. 17, punto 4 della L.R. n. 56/77.

QUADRO RIASSUNTIVO NORME

PTR	TITOLO II “Caratteri territoriali e paesistici”	art. 8 art. 9 art. 10 art. 11 art. 12 art. 13 art. 14 art. 15 art. 16 art. 17 art. 18 art. 19 art. 20
PTR “OVEST TICINO”	TITOLO I “Natura, finalità, obiettivi specifici e definizioni del Piano”	art. 4
	TITOLO II “Modalità e strumenti di attuazione del Piano”	art. 6 art. 8

PTP	TITOLO II “Caratteri territoriali e paesistici”	art. 2.1 art. 2.2 art. 2.3 art. 2.4 art. 2.5 art. 2.6 art. 2.8 art. 2.10 art. 2.11 art. 2.12 art. 2.13 art. 2.14 art. 2.15 art. 2.16
	TITOLO III “Assetto geoambientale”	art. 3.4 art. 3.5 art. 3.6 art. 3.7